



INTESA SANPAOLO
VITA

Patrimonio Aziende_{Insurance}

**Contratto di assicurazione multiramo
a premio unico e a vita intera**

Modello ISV-E71PAi-Ed.01/2024

Condizioni di assicurazione
redatte secondo le Linee Guida per contratti
semplici e chiari del Tavolo Tecnico ANIA -
Associazioni Consumatori -
Associazioni Intermediari

Che tipo di contratto è

Patrimonio Aziende^{Insurance} è un contratto di assicurazione sulla vita di tipo multiramo, che consente di combinare due diverse tipologie d'investimenti:

- una **Gestione Separata**, cioè un portafoglio di investimenti gestito dalla compagnia separatamente dagli altri investimenti. Il contratto, per la parte di investimento nella Gestione Separata, prevede la garanzia di corrispondere al cliente non meno dell'importo investito;
- dei **Fondi Interni**, cioè fondi d'investimento costituiti e gestiti dalla compagnia separatamente dagli altri investimenti, che presentano diversi livelli di rischio-rendimento e non prevedono alcuna garanzia di rendimento minimo.

È un contratto a vita intera, cioè ha una durata pari alla vita dell'assicurato.

Prevede il versamento di un premio unico senza la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi.

Che prestazione offre

In qualsiasi momento, dopo i primi 90 giorni, il cliente può riscattare interamente o in parte il capitale investito, considerando i rendimenti finanziari dell'investimento ed eventuali garanzie finanziarie prestate dalla compagnia.

In caso di morte dell'assicurato, il contratto garantisce al beneficiario indicato il pagamento del capitale investito maggiorato di una percentuale variabile in funzione dell'età dell'assicurato al momento della morte.

A chi è rivolto

Patrimonio Aziende^{Insurance} è rivolto alle persone giuridiche, diverse dalle società fiduciarie, che vogliono investire un capitale, diversificandolo per livello di rischio-rendimento, usufruendo della garanzia finanziaria su una parte dell'investimento e di una prestazione maggiorata in caso di morte dell'assicurato. Inoltre, è rivolto a clienti interessati ad un prodotto che promuove, tra le altre, caratteristiche ambientali e/o sociali, o una combinazione di esse, nonché il rispetto di prassi di buona governance ai sensi dell'art. 8 del Regolamento UE n. 2019/2088 (SFDR).

Caratteristiche generali	Tipo di contratto	Art. 1	Che contratto è Patrimonio Aziende ^{Insurance}	Pag. 1/24
		Art. 2	Chi è il cliente e chi è l'assicurato	Pag. 1/24
	Durata	Art. 3	Come si sottoscrive il contratto	Pag. 1/24
		Art. 4	Quando inizia il contratto	Pag. 2/24
		Art. 5	Quando si estingue il contratto	Pag. 2/24
Versamenti	Premio unico	Art. 6	Cos'è il premio unico	Pag. 3/24
		Art. 7	Qual è il limite massimo del premio unico	Pag. 3/24
		Art. 8	Come effettuare il versamento	Pag. 3/24
Investimento e prestazioni	Modalità di investimento	Art. 9	Quali sono i costi applicati al premio unico	Pag. 3/24
		Art. 10	Come viene ripartito il premio unico	Pag. 5/24
	Modifica dell'investimento (switch)	Art. 11	Come si determina il valore complessivo dell'investimento	Pag. 5/24
		Art. 12	Come modificare le scelte di investimento (switch)	Pag. 6/24
		Art. 13	Come si richiede lo switch	Pag. 6/24
		Art. 14	Quali sono i costi dello switch	Pag. 7/24
	Rivalutazione dell'investimento	Art. 15	Come si rivaluta e quali sono i costi applicati al capitale investito nella Gestione Separata	Pag. 7/24
		Art. 16	Modalità di rivalutazione degli importi investiti e disinvestiti nella Gestione Separata durante l'anno	Pag. 8/24
		Art. 17	Come si determina il valore del capitale investito nei Fondi Interni	Pag. 9/24
		Art. 18	Quali sono i costi di gestione dei Fondi Interni	Pag. 10/24
	Prestazione in caso di morte o riscatto	Art. 19	Come si determina la prestazione in caso di morte dell'assicurato	Pag. 16/24
		Art. 20	Come e quando è possibile richiedere il riscatto	Pag. 17/24
		Art. 21	Come si determina il valore del capitale in caso di riscatto	Pag. 18/24
		Art. 22	Quali sono i costi in caso di riscatto	Pag. 19/24
	Altre informazioni	Recesso	Art. 23	Come recedere dal contratto
Art. 24			Come si determina il rimborso in caso di recesso	Pag. 20/24
Scelta del beneficiario		Art. 25	Come scegliere il beneficiario	Pag. 20/24
		Art. 26	Come scegliere un referente terzo per agevolare il pagamento della prestazione al beneficiario	Pag. 20/24
		Art. 27	Come modificare il referente terzo	Pag. 21/24
Richiesta della prestazione		Art. 28	Come richiedere la prestazione in caso di morte dell'assicurato	Pag. 21/24
		Art. 29	Periodo di tempo massimo per richiedere la prestazione (prescrizione)	Pag. 22/24
Pagamenti della compagnia		Art. 30	Come vengono effettuati i pagamenti	Pag. 22/24
		Art. 31	Periodo di tempo massimo per ricevere i pagamenti	Pag. 22/24
Altre norme		Art. 32	Limitazioni alle operazioni che il cliente può richiedere in corso di contratto	Pag. 23/24
		Art. 33	Operazioni richieste di sabato	Pag. 23/24
		Art. 34	Giorni lavorativi per la determinazione delle date di investimento/disinvestimento	Pag. 23/24
		Art. 35	Modifiche nell'offerta dei Fondi Interni	Pag. 23/24
		Art. 36	Prestiti, cessione del contratto e pegno	Pag. 23/24
		Art. 37	Pignoramento o sequestro del capitale	Pag. 24/24
		Art. 38	Imposte e normativa di riferimento	Pag. 24/24
Reclami e controversie		Art. 39	Come presentare un reclamo	Pag. 24/24
	Art. 40	Come gestire le controversie	Pag. 24/24	
Scheda sintetica di prodotto (Funzionamento e costi del contratto)				Pag. 1/2
Glossario				Pag. 1/3

Allegati	Regolamento della Gestione Separata “Fondo Base Sicura”	Pag.	1/3
	Regolamento Fondo Interno Obbligazionario Flex	Pag.	1/6
	Regolamento Fondo Interno Multiasset Flex 12	Pag.	1/6
	Regolamento Fondo Interno Bilanciato Globale 25	Pag.	1/6
	Regolamento Fondo Interno Bilanciato Globale 45	Pag.	1/6
	Regolamento Fondo Interno Bilanciato Globale 70	Pag.	1/6
	Regolamento Fondo Interno ESG Bilanciato Globale 30	Pag.	1/8
	Regolamento Fondo Interno ESG Bilanciato Globale 50	Pag.	1/8
	Regolamento Fondo Interno ESG Azionario Strategia Flex	Pag.	1/7
	Regolamento Fondo Interno ESG Azionario Multitrend	Pag.	1/7
	Informazioni relative a Morgan Stanley Capital International (MSCI)	Pag.	1/1
	Area clienti	Pag.	1/1
	Modulo di polizza (fac-simile)	Pag.	1/5
	Informativa sul trattamento dei dati personali	Pag.	1/7

Tipo di contratto

Art. 1 Che contratto è Patrimonio Aziende^{Insurance}

Patrimonio Aziende^{Insurance} (MIXG4) è un contratto di assicurazione sulla vita di tipo multiramo, a premio unico e durata pari alla vita dell'assicurato.

Il contratto non prevede la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi.

Il versamento del premio unico è ripartito, al netto del costo di ingresso, secondo la scelta di investimento del cliente e nel rispetto dei limiti contrattuali, tra:

- una Gestione Separata denominata Fondo Base Sicura;
- uno o più Fondi Interni scelti dal cliente, tra i seguenti offerti dal contratto:
 - Obbligazionario Flex;
 - Multiasset Flex 12;
 - ESG Bilanciato Globale 30;
 - ESG Bilanciato Globale 50;
 - ESG Azionario Strategia Flex;
 - ESG Azionario Multitrend;
 - Bilanciato Globale 25;
 - Bilanciato Globale 45;
 - Bilanciato Globale 70.

Per la parte di investimento nella Gestione Separata, la compagnia garantisce in caso di morte dell'assicurato o di riscatto una prestazione almeno pari agli importi investiti, tenuto conto degli eventuali trasferimenti verso altri fondi e riscatti parziali.

Per la parte di investimento nei Fondi Interni la compagnia non prevede alcuna garanzia finanziaria o rendimento minimo. La prestazione è soggetta al rischio finanziario in quanto dipende dall'andamento del valore della quota dei Fondi Interni.

Le informazioni di dettaglio sulla Gestione Separata e Fondi Interni sono riportate nei rispettivi Regolamenti allegati al contratto e sul sito internet della compagnia (www.intesasanpaolovita.it) nella sezione "Rendimenti e Quotazioni".

Art. 2 Chi è il cliente e chi è l'assicurato

Il cliente (contraente), titolare del contratto, è la persona giuridica, con sede legale in Italia, diversa dalle società fiduciarie.

L'assicurato, cioè la persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto di assicurazione, deve avere i seguenti requisiti:

- essere uno dei rappresentanti legali del cliente;
- avere almeno 18 anni alla sottoscrizione del contratto;
- non aver compiuto 81 anni al momento dell'inizio del contratto.

Durata

Art. 3 Come si sottoscrive il contratto

La sottoscrizione del contratto (conclusione del contratto) da parte del legale rappresentante del cliente può avvenire solo in sede, cioè presso i locali della banca intermediaria, tramite la sottoscrizione del modulo di polizza.

Cos'è il modulo di polizza

È il documento già sottoscritto dalla compagnia e firmato dal legale rappresentante del cliente che attesta e specifica la sottoscrizione del contratto di assicurazione.



Art. 4 Quando inizia il contratto

L'inizio del contratto (decorrenza), cioè il momento in cui il contratto inizia a produrre i suoi effetti, è successivo alla sottoscrizione del contratto (conclusione) e all'incasso del premio unico da parte della compagnia.

Questo momento è alle ore 24:00 del giorno in cui la compagnia investe il premio unico al netto dei costi.

L'inizio del contratto coincide quindi con la data di investimento.

La data di investimento è il terzo giorno lavorativo dopo la data di sottoscrizione del modulo di polizza.

Se la data di investimento coincide con un giorno in cui il valore della quota dei Fondi Interni non viene calcolato, questa sarà posticipata al primo giorno successivo in cui tale valore viene calcolato.

È possibile posticipare la data di inizio del contratto e quindi la data di investimento fino a un massimo di 20 giorni successivi alla data di sottoscrizione del modulo di polizza.

La durata del contratto è il periodo durante il quale sono valide le prestazioni.
Per Patrimonio Aziende^{Insurance} la durata è pari a tutta la vita dell'assicurato.

Art. 5 Quando si estingue il contratto

Il contratto si estingue se si verifica uno dei seguenti casi:

1. recesso;
2. morte dell'assicurato;
3. riscatto totale.

Premio unico

Art. 6 Cos'è il premio unico

Il premio unico è l'importo che il cliente versa per avere diritto alle prestazioni del contratto. L'importo minimo del premio unico è di 20.000,00 euro.

Art. 7 Qual è il limite massimo del premio unico

L'importo del premio unico deve rispettare il seguente limite:

- massimo 3.000.000,00 di euro sulla Gestione Separata "Fondo Base Sicura" per unico cliente relativamente ai contratti del prodotto Patrimonio Aziende^{Insurance}; alla determinazione di questa soglia concorrono: premi unici, riscatti parziali e operazioni di switch su uno o più contratti del prodotto Patrimonio Aziende^{Insurance} (Cod. MIXG4);
- massimo 5.000.000,00 di euro di importo "attivo" (premio attivo) sulla Gestione Separata "Fondo Base Sicura" per un unico cliente (o più clienti se collegati tra loro anche per effetto di rapporti partecipativi).

Al momento del versamento e anche con controlli successivi, la compagnia si riserva la facoltà di verificare il rispetto dei limiti.

In caso di superamento dei limiti, la compagnia, entro 30 giorni dalla data di versamento, si riserva la facoltà di restituire l'intero importo del versamento, maggiorato degli interessi legali calcolati dalla data di versamento alla data di pagamento.

Premio attivo

Per premio attivo si intende il valore complessivo dei versamenti effettuati, su uno o più contratti, da un unico cliente (o più clienti legati tra loro anche per effetto di rapporti partecipativi) nella Gestione Separata Fondo Base Sicura, al netto dei versamenti disinvestiti per:

- riscatti (totali o parziali);
- conversioni in rendita;
- scadenze dei contratti;
- morte dell'assicurato;
- trasferimento in uscita ad altri Fondi Interni o Gestioni Separate della compagnia (switch).

Art. 8 Come effettuare il versamento

Il versamento del premio unico deve essere effettuato a favore della compagnia tramite autorizzazione del cliente all'addebito sul conto corrente acceso presso la banca intermediaria.

La data di valuta dell'addebito coincide con la data di investimento.

L'estratto conto bancario costituisce la ricevuta di pagamento (quietanza).

Il cliente deve rivolgersi al proprio intermediario per gli obblighi di adeguata verifica ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio.

Costi

Art. 9 Quali sono i costi applicati al premio unico

La compagnia applica sul premio unico un costo fisso di 20,00 euro.

Il premio unico al netto del suddetto costo rappresenta l'importo investito.



ESEMPIO

Modalità di applicazione dei costi sul premio

Un cliente ha sottoscritto Patrimonio Aziende^{Insurance} versando un premio unico di 50.000,00 euro. Sul versamento è stato applicato un costo fisso di 20,00 euro.

Tabella di riepilogo

Operazione	Importo del versamento	Costo applicato	Importo investito
Premio unico	50.000,00 euro	20,00 euro	49.980,00 euro

Modalità di investimento

Art. 10 Come viene ripartito il premio unico

Il premio unico può essere ripartito nella Gestione Separata e in uno o più Fondi Interni, secondo la scelta del cliente e nel rispetto dei seguenti limiti:

- per la parte in Gestione Separata da un minimo del 10% fino a un massimo del 50% del premio;
- per la parte nei Fondi Interni da un minimo del 50% fino a un massimo del 90% del premio un minimo di 500,00 euro per ogni Fondo Interno scelto.

Dopo l'esecuzione dell'investimento la compagnia invierà al cliente una lettera di conferma con il dettaglio dell'operazione.

Art. 11 Come si determina il valore complessivo dell'investimento

Il valore complessivo dell'investimento alla data di inizio del contratto è determinato dalla somma di:

- importo investito nella Gestione Separata;
- importo investito in Fondi Interni. Per ogni Fondo Interno scelto dal cliente viene acquistato un numero di quote pari al rapporto tra l'importo investito in quel fondo e il valore unitario della quota alla data di investimento.

Durante il periodo di validità del contratto, il valore complessivo dell'investimento si modifica in funzione di:

- eventuali movimenti in entrata o uscita effettuati dal cliente quali riscatti parziali e switch;
- rivalutazione del capitale investito nella Gestione Separata;
- variazione del valore delle quote dei Fondi Interni collegati al contratto.

Box esplicativo - scelta di investimento

Patrimonio Aziende^{Insurance} è un contratto di assicurazione sulla vita di tipo multiramo che offre la possibilità di investire il premio in diverse tipologie d'investimento finanziario, ognuna delle quali caratterizzata da un diverso livello di rischio e rendimento.

Come si determina il diverso livello di rischio e rendimento del contratto?

La Gestione Separata e i Fondi Interni proposti da Patrimonio Aziende^{Insurance} presentano diversi livelli di rischio e rendimento, determinati dalla tipologia di titoli che li compongono e dalla presenza o meno di una garanzia finanziaria da parte della compagnia. Tramite la scelta d'investimento è possibile combinare tra loro Gestione Separata e uno o più Fondi Interni in coerenza con il proprio profilo di rischio e obiettivo di rendimento, nel rispetto dei limiti massimi e minimi previsti dal contratto.

Cosa comporta una scelta d'investimento più o meno rischiosa?

Una scelta d'investimento più rischiosa, come ad esempio la scelta di un Fondo Interno azionario, comporta l'esposizione degli importi investiti a più ampie variazioni del valore rispetto ad un investimento meno rischioso. Queste variazioni potranno essere:

- positive, comportando un incremento degli importi investiti;
- negative, comportando una diminuzione degli importi investiti.

Modifica dell'investimento (switch)

Art. 12 Come modificare le scelte di investimento (switch)

Durante il periodo di validità del contratto il cliente può richiedere degli switch, cioè operazioni di trasferimento totali o parziali tra le diverse tipologie di investimento presenti sul contratto.

Lo switch può essere:

- **Totale da un Fondo Interno** verso uno o più Fondi Interni disponibili o verso la Gestione Separata;
- **Parziale da un Fondo Interno** verso uno o più Fondi Interni disponibili o verso la Gestione Separata;
- **Parziale dalla Gestione Separata** verso uno o più Fondi Interni disponibili.

I Fondi Interni disponibili comprendono anche fondi non ancora selezionati dal cliente, ma disponibili al momento della richiesta di switch.

Il cliente può richiedere uno switch a condizione che siano trascorsi almeno 90 giorni dalla data di inizio del contratto.

Lo switch è ammesso se alla data di richiesta sono rispettate le seguenti condizioni:

- l'importo minimo complessivamente trasferito risulta almeno pari a 300,00 euro;
- a seguito dello switch in entrata il valore del capitale investito nella Gestione Separata non può risultare superiore al 50% del valore complessivo dell'investimento;
- a seguito dello switch in uscita il valore del capitale investito nella Gestione Separata non può risultare inferiore al 10% del valore complessivo dell'investimento;
- con riferimento alla sola Gestione Separata è previsto che l'importo trasferito sommato agli altri premi versati sempre nella Gestione Separata, su uno o più contratti del prodotto Patrimonio Aziende e per singolo cliente, non possa superare l'importo complessivo massimo di 3.000.000,00 di euro;
- sempre con riferimento alla Gestione Separata Fondo Base Sicura, massimo 5.000.000,00 di euro di importo "attivo" (premio attivo) per unico cliente (o più clienti collegati tra loro anche per effetto di rapporti partecipativi);
- a seguito dello switch il valore del capitale investito in ogni Fondo Interno interessato da un trasferimento in entrata o in uscita parziale non può risultare inferiore a 500,00 euro, al lordo del costo dell'operazione di switch.

Art. 13 Come si richiede lo switch

Il cliente può richiedere lo switch sottoscrivendo il modulo disponibile presso la banca intermediaria.

La data di richiesta dello switch è il giorno in cui la banca intermediaria (o la compagnia, per le richieste inviate direttamente) riceve il modulo di richiesta.

Prima di procedere all'operazione la compagnia determina gli importi da trasferire e verifica il rispetto delle condizioni indicate nell'art. 12 (Come modificare le scelte di investimento). Questa verifica viene effettuata in base al valore delle singole tipologie d'investimento del contratto alla data di richiesta dello switch.

In particolare, la data di riferimento per calcolare il valore delle singole componenti è la data dell'ultimo valore quota dei Fondi Interni disponibile al momento della richiesta; in questa data, quindi, vengono determinati il capitale investito nei Fondi Interni e la rivalutazione del capitale investito nella Gestione Separata.

Il terzo giorno lavorativo dopo la data di richiesta dello switch la compagnia effettuerà il trasferimento degli importi (data di disinvestimento e investimento).

Se la data di disinvestimento e investimento coincide con un giorno in cui il valore della quota dei Fondi Interni non viene calcolato, questa sarà posticipata al primo giorno successivo in cui tale valore viene calcolato.

Dopo l'esecuzione dello switch la compagnia invierà al cliente una lettera di conferma di investimento con il dettaglio dell'operazione.

Art. 14 Quali sono i costi dello switch

Ogni anno solare il cliente può richiedere quattro switch senza alcun costo.

Ogni richiesta successiva ha un costo di 30,00 euro.

Questo costo sarà prelevato in proporzione da ciascun importo oggetto dello switch.

ESEMPIO

Applicazione del costo allo switch

Un cliente richiede di trasferire 3.000,00 euro dalla Gestione Separata a tre Fondi Interni, e di ripartire l'importo in parti uguali nei tre fondi. Poiché il cliente è alla sua quinta richiesta di switch dell'anno, la compagnia applica un costo all'operazione di 30,00 euro. Pertanto, a fronte di un disinvestimento di 3.000,00 euro dalla Gestione Separata, la compagnia effettuerà un investimento di 990,00 euro in ogni Fondo Interno scelto dal cliente, applicando in modo proporzionale il costo di 30,00 euro su ogni fondo investito, cioè 10,00 euro per ogni Fondo Interno.

Rivalutazione dell'investimento

Art. 15 Come si rivaluta e quali sono i costi applicati al capitale investito nella Gestione Separata

Il capitale investito nella Gestione Separata viene rivalutato applicando, per ciascun mese solare considerato, il corrispondente tasso di rivalutazione mensile espresso su base annua (capitalizzazione progressiva).

Il tasso di rivalutazione mensile è determinato dal rendimento mensile della Gestione Separata Fondo Base Sicura realizzato nello stesso mese solare, espresso su base annua, al quale viene sottratto il costo di gestione anch'esso espresso su base annua.

Il costo di gestione annuo applicato alla Gestione Separata è pari all'1,30%.

Il tasso di rivalutazione così definito viene applicato mensilmente e può assumere anche valore negativo, determinando una diminuzione del capitale investito nella Gestione Separata.

In caso di morte dell'assicurato o riscatto è prevista comunque una garanzia di rendimento minimo pari allo 0%, ciò significa che la prestazione a favore del cliente non potrà risultare inferiore agli importi investiti nella Gestione Separata, tenuto conto delle eventuali uscite per switch e/o riscatti parziali.

Il capitale rivalutato al 31 dicembre di ogni anno viene comunicato al cliente.



ESEMPIO

Modalità di rivalutazione del capitale investito nella Gestione Separata

Un cliente ha sottoscritto Patrimonio Aziende^{Insurance} investendo al netto dei costi 20.000,00 euro nella Gestione Separata.

- Al termine del mese di gennaio il Fondo Base Sicura ha ottenuto un rendimento dell'1,94%. Il tasso di rivalutazione applicato al capitale investito nella Gestione Separata è 0,64%, pari al tasso di rendimento meno il costo di gestione annuo dell'1,30%. Rispetto al mese precedente il capitale investito rivalutato è aumentato e risulta pari a 20.010,64 euro.
- Al termine del mese di maggio il Fondo Base Sicura ha ottenuto un rendimento del -0,85%. Il tasso di rivalutazione applicato al capitale investito nella Gestione Separata è -2,15%, pari al tasso di rendimento meno il costo di gestione annuo dell'1,30%. Rispetto al mese precedente il capitale investito rivalutato è diminuito e risulta pari a 19.995,68 euro.
- Al termine del mese di agosto il Fondo Base Sicura ha ottenuto un rendimento dell'1,10%. Il tasso di rivalutazione applicato al capitale investito nella Gestione Separata è -0,20%, pari al tasso di rendimento meno il costo di gestione annuo dell'1,30%. Rispetto al mese precedente il capitale investito rivalutato è diminuito e risulta pari a 20.013,62 euro.
- Al termine del mese di dicembre il Fondo Base Sicura ha ottenuto un rendimento del 2,06%. Il tasso di rivalutazione applicato al capitale investito nella Gestione Separata è 0,76%, pari al tasso di rendimento meno il costo di gestione annuo dell'1,30%. Rispetto al mese precedente il capitale investito rivalutato è aumentato e risulta pari a 20.000,81 euro.

Il capitale investito si rivaluta in base ai rendimenti mensili della Gestione Separata Fondo Base Sicura così come riportato nella seguente tabella:

	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Rendimento della Gestione Separata⁽¹⁾	1,94%	1,82%	1,94%	1,42%	-0,85%	1,82%	2,06%	1,10%	-1,22%	1,69%	1,94%	2,06%
Costo di gestione⁽¹⁾	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%
Rivalutazione riconosciuta⁽¹⁾	0,64%	0,52%	0,64%	0,12%	-2,15%	0,52%	0,76%	-0,20%	-2,52%	0,39%	0,64%	0,76%
Valore del capitale rivalutato⁽¹⁾ (20.000,00 euro importo investito)	20.010,64 euro	20.019,29 euro	20.029,93 euro	20.031,93 euro	19.995,68 euro	20.004,33 euro	20.016,95 euro	20.013,62 euro	19.971,09 euro	19.977,57 euro	19.988,20 euro	20.000,81 euro

⁽¹⁾ Le percentuali sono espresse su base annua.

Art. 16 Modalità di rivalutazione degli importi investiti e disinvestiti nella Gestione Separata durante l'anno

La rivalutazione di tutti gli importi investiti (derivanti da premio unico e switch) e disinvestiti (derivanti da riscatti, prestazione caso morte e switch) durante l'anno viene determinata tramite l'applicazione di tassi di rivalutazione mensile e di un tasso di rendimento convenzionale, come di seguito descritto:

• importi investiti durante l'anno fino al 31 dicembre.

La rivalutazione di questi importi viene effettuata utilizzando i tassi di rivalutazione mensili per i mesi compresi nel periodo che parte dalla data di investimento fino al 31 dicembre successivo;

- **importi investiti durante l'anno e disinvestiti prima del 31 dicembre successivo.**

La rivalutazione di questi importi viene effettuata utilizzando i tassi di rivalutazione mensili per i mesi compresi nel periodo che parte dalla data di investimento fino alla data di disinvestimento, tranne per il mese di disinvestimento (e il mese precedente se la data di disinvestimento cade prima del 20 del mese), periodo nel quale viene applicato il tasso di rendimento convenzionale;

- **importi investiti negli anni precedenti e disinvestiti prima del 31 dicembre.**

La rivalutazione di questi importi viene effettuata utilizzando i tassi di rivalutazione mensili per i mesi compresi nel periodo che parte dal 1 gennaio fino alla data di disinvestimento, tranne per il mese di disinvestimento (e il mese precedente se la data di disinvestimento cade prima del 20 del mese), periodo nel quale viene applicato il tasso di rendimento convenzionale.

Il tasso di rendimento convenzionale viene determinato e applicato con modalità diverse in funzione della data di disinvestimento:

- **se la data di disinvestimento cade dal 20 del mese in poi.**

Il tasso di rendimento convenzionale è pari alla media dei rendimenti mensili lordi della Gestione Separata, al netto del costo di gestione, degli ultimi sei mesi che si concludono alla fine del mese che precede la data di disinvestimento.

In questo caso il tasso di rendimento convenzionale si applica dall'inizio del mese fino alla data di disinvestimento;

- **se la data di disinvestimento cade prima del 20 del mese.**

Il tasso di rendimento convenzionale è pari alla media dei rendimenti mensili lordi della Gestione Separata, al netto del costo di gestione, degli ultimi sei mesi che si concludono alla fine del secondo mese che precede la data di disinvestimento.

In questo caso il tasso di rendimento convenzionale si applica dall'inizio del mese precedente il disinvestimento fino alla data di disinvestimento.

Art. 17 Come si determina il valore del capitale investito nei Fondi Interni

Il capitale investito nei Fondi Interni (controvalore) si determina moltiplicando il valore della quota di ogni Fondo Interno scelto dal cliente per il numero corrispondente di quote possedute.

Il valore del capitale investito varia in funzione dell'andamento del valore della quota di ogni Fondo Interno scelto dal cliente. Il valore del capitale è soggetto al rischio finanziario e la compagnia **non prevede alcuna garanzia finanziaria o rendimento minimo**. Perciò il valore del capitale investito nei Fondi Interni riconosciuto dalla compagnia, in caso di riscatto o morte dell'assicurato, **potrebbe risultare inferiore al valore degli importi complessivamente investiti**.

Il cliente accetta un grado di rischio finanziario variabile in base della ripartizione dei versamenti tra Gestione Separata e Fondi Interni. Poiché, relativamente alla parte di investimento in quote di Fondi Interni non è prevista alcuna garanzia o rendimento minimo, il cliente si assume il rischio che deriva dal possibile andamento negativo del valore delle quote.

Il valore della quota dei Fondi Interni è espresso in euro ed è fissato a 10,00 euro alla data di costituzione del fondo.

Il valore unitario della quota di ciascun Fondo Interno viene calcolato e pubblicato giornalmente sul sito internet della compagnia (www.intesasanpaolovita.it), secondo un calendario di valorizzazione.

In caso di mancata valorizzazione della quota dovuta a turbativa di mercato o decisione degli organi di Borsa, la compagnia informerà i clienti tramite il proprio sito internet.

Il valore della quota pubblicato è al netto di qualsiasi onere a carico dei Fondi Interni.

Art. 18 Quali sono i costi di gestione dei Fondi Interni

Per far fronte alle spese amministrative e di attuazione della politica d'investimento la compagnia applica una commissione di gestione sui Fondi Interni.

La commissione di gestione è una percentuale, espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio di ciascun Fondo Interno.

L'importo della commissione viene calcolato ogni giorno e prelevato ogni tre mesi dal valore complessivo di ciascun Fondo Interno.

Dai Fondi Interni presenti sul contratto sono applicate le seguenti commissioni:

Fondo Interno	Commissione di gestione annua
Obbligazionario Flex	1,50%
Multiasset Flex 12	1,70%
ESG Bilanciato Globale 30	1,35%
ESG Bilanciato Globale 50	1,55%
ESG Azionario Strategia Flex	1,90%
ESG Azionario Multitrend	1,85%
Bilanciato Globale 25	1,30%
Bilanciato Globale 45	1,50%
Bilanciato Globale 70	1,70%

Oltre alla commissione di gestione annua su ciascun Fondo Interno può essere prevista una commissione di performance.

Cos'è la commissione di performance

La commissione di performance è una commissione percentuale che la compagnia applica solo nel caso in cui il Fondo Interno ottenga performance migliori rispetto al relativo parametro di riferimento.

I Fondi Interni del contratto presentano differenti modalità di calcolo della commissione di performance:

1. Obbligazionario Flex, Multiasset Flex 12

Per questi fondi la commissione di performance è il 20% della differenza (**overperformance**), se positiva, tra i seguenti valori:

- la variazione percentuale del valore della quota del fondo nell'ultima data di valorizzazione disponibile di ogni anno solare rispetto all'**High Water Mark**, cioè il più alto valore della quota raggiunto dal fondo alla fine di ogni anno solare dalla sua costituzione. Nell'anno di costituzione questo valore è fissato convenzionalmente pari al valore iniziale di 10,00 euro;
- il rendimento, se positivo, del parametro di riferimento del fondo nello stesso periodo. Nell'anno di costituzione del fondo viene considerata la frazione di anno compresa tra la prima valorizzazione e l'ultima dell'anno solare. Per calcolare l'overperformance, qualora il rendimento del parametro di riferimento risulti negativo, lo stesso viene considerato pari a zero. I parametri di riferimento dei Fondi Interni sono i seguenti:

Investimento e prestazioni

Fondo Interno	Parametro di riferimento
Obbligazionario Flex	Indice Barclays Euro Treasury Bills (codice Bloomberg: LEB1TREU) + 2,00%
Multiasset Flex 12	Indice Barclays Euro Treasury Bills (codice Bloomberg: LEB1TREU) + 2,25%

Il calcolo della commissione di performance viene effettuato ad ogni valorizzazione dei Fondi Interni, accantonando il valore che fa riferimento all'overperformance maturata rispetto all'ultima data di valorizzazione dell'anno solare precedente.

L'importo della commissione di performance si ottiene applicando la percentuale ottenuta dal calcolo al minor valore tra:

- il valore complessivo medio del Fondo Interno nel periodo che va dall'ultima data di valorizzazione dell'anno solare precedente alla data di valorizzazione utilizzata per il calcolo;
- il valore complessivo netto del Fondo Interno alla data di valorizzazione utilizzata per il calcolo.

L'importo della commissione di performance viene prelevato annualmente dal valore complessivo netto del Fondo Interno e potrà raggiungere un valore massimo pari alla commissione di gestione del Fondo Interno considerato.

La commissione di performance non viene applicata qualora il rendimento del fondo sia negativo.

2. ESG Azionario Strategia Flex

Per questo fondo la commissione di performance è il 20% della differenza (**overperformance**), se positiva, tra i seguenti valori:

- la variazione percentuale del valore della quota del fondo nell'ultima data di valorizzazione disponibile ad aprile di ogni anno solare rispetto all'**High Water Mark**, cioè il più alto valore della quota raggiunto dal fondo alla fine di aprile di ogni anno solare dalla sua costituzione. Nell'anno di costituzione questo valore è fissato convenzionalmente pari al valore iniziale di 10,00 euro;
- il rendimento, se positivo, del parametro di riferimento del fondo nello stesso periodo. Nell'anno di costituzione del fondo viene considerata la frazione di anno compresa tra la prima valorizzazione e l'ultima del mese di aprile dell'anno solare successivo. Per calcolare l'overperformance, qualora il rendimento del parametro di riferimento risulti negativo, lo stesso viene considerato pari a zero. Il parametro di riferimento del Fondo Interno è il seguente:

Fondo Interno	Parametro di riferimento
ESG Azionario Strategia Flex	Indice Barclays Euro Treasury Bills (codice Bloomberg: LEB1TREU) + 3,00%

Il calcolo della commissione di performance viene effettuato ad ogni valorizzazione del Fondo Interno, accantonando il valore che fa riferimento all'overperformance maturata rispetto all'ultima data di valorizzazione di aprile dell'anno solare precedente.

L'importo della commissione di performance si ottiene applicando la percentuale ottenuta dal calcolo al minor valore tra:

- il valore complessivo medio del Fondo Interno nel periodo che va dall'ultima data di valorizzazione di aprile dell'anno solare precedente alla data di valorizzazione utilizzata per il calcolo;
- il valore complessivo netto del Fondo Interno alla data di valorizzazione utilizzata per il calcolo.

L'importo della commissione di performance viene prelevato annualmente dal valore complessivo netto del Fondo Interno e potrà raggiungere un valore massimo pari alla commissione di gestione del Fondo Interno considerato.

La commissione di performance non viene applicata qualora il rendimento del fondo sia negativo.

Indice Barclays Euro Treasury Bills è un indice composto dai titoli di Stato di alcuni Paesi dell'Area euro, zero coupon, denominati in euro e aventi una scadenza inferiore ai 12 mesi e 15 giorni al momento dell'emissione.



3. Bilanciato Globale 25, Bilanciato Globale 45, Bilanciato Globale 70

Per questi fondi la commissione di performance è il 20% della differenza (**overperformance**), se positiva, tra i seguenti valori:

- la variazione percentuale del valore della quota del fondo nell'ultima data di valorizzazione disponibile dell'anno solare in corso, rispetto all'ultima data di valorizzazione disponibile dell'anno solare precedente;
- la variazione del parametro di riferimento del Fondo Interno (benchmark) nello stesso periodo. Qualora la variazione del parametro di riferimento risulti negativa viene considerato pari a zero.

Il calcolo della commissione di performance viene effettuato ad ogni valorizzazione del Fondo Interno, accantonando il valore che fa riferimento all'overperformance maturata rispetto all'ultima data di valorizzazione dell'anno solare precedente.

L'importo della commissione di performance si ottiene applicando la percentuale ottenuta dal calcolo al minor valore tra:

- il valore complessivo medio del Fondo Interno nel periodo che va dall'ultima data di valorizzazione dell'anno solare precedente alla data di valorizzazione utilizzata per il calcolo;
- il valore complessivo netto del Fondo Interno alla data di valorizzazione utilizzata per il calcolo.

L'importo della commissione di performance viene prelevato annualmente dal valore complessivo netto del Fondo Interno e potrà raggiungere un valore massimo pari alla commissione di gestione del Fondo Interno considerato.

4. ESG Bilanciato Globale 30, ESG Bilanciato Globale 50 e ESG Azionario Multitrend

Per questi fondi la commissione di performance è il 20% della differenza (**overperformance**), se positiva, tra i seguenti valori:

- la variazione percentuale del valore della quota del fondo nell'ultima data di valorizzazione di aprile disponibile dell'anno solare in corso, rispetto all'ultima data di valorizzazione di aprile disponibile dell'anno solare precedente;

- b. la variazione del parametro di riferimento del Fondo Interno (benchmark) nello stesso periodo. Qualora la variazione del parametro di riferimento risulti negativa viene considerato pari a zero.

Il calcolo della commissione di performance viene effettuato ad ogni valorizzazione del Fondo Interno, accantonando il valore che fa riferimento all'overperformance maturata rispetto all'ultima data di valorizzazione di aprile dell'anno solare precedente.

L'importo della commissione di performance si ottiene applicando la percentuale ottenuta dal calcolo al minor valore:

- il valore complessivo medio del Fondo Interno nel periodo che va dall'ultima data di valorizzazione di aprile dell'anno solare precedente alla data di valorizzazione utilizzata per il calcolo;
- il valore complessivo netto del Fondo Interno alla data di valorizzazione utilizzata per il calcolo.

L'importo della commissione di performance viene prelevato annualmente dal valore complessivo netto del Fondo Interno e potrà raggiungere un valore massimo pari alla commissione di gestione del Fondo Interno considerato.

Cos'è il benchmark

Il benchmark è un parametro oggettivo di mercato che, in termini di composizione e di rischio, è comparabile agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un fondo e a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Questo indice, in quanto teorico, non prevede costi.

Oltre alle commissioni applicate dalla compagnia sui Fondi Interni sono previsti anche i seguenti costi:

- **costi di gestione degli OICR** applicati dalle società di gestione del risparmio (SGR), che possono raggiungere un massimo di:
 - 1,20% annuo per i Fondi Interni Obbligazionario Flex e Multiasset Flex 12;
 - 1,60% annuo per i Fondi Interni Bilanciato Globale 25, Bilanciato Globale 45 e Bilanciato Globale 70;
 - 1,80% annuo ESG Bilanciato Globale 30, ESG Bilanciato Globale 50, ESG Azionario Multitrend e ESG Azionario Strategia Flex.

I singoli OICR possono prevedere commissioni di performance fino ad un massimo del 30% dell'overperformance stessa.

La compagnia ha la possibilità di modificare il costo massimo di gestione degli OICR nel caso di variazioni sensibili delle condizioni economiche di mercato. In questo caso la compagnia darà preventiva comunicazione ai clienti, che potranno riscattare senza penali, anche quando non previsto dal contratto;

- **altri costi:**
 - eventuali oneri di intermediazione sulla compravendita di valori oggetto di investimento;
 - spese per l'attività svolta dalla Società di Revisione in merito al giudizio sul rendiconto dei Fondi Interni;
 - eventuali spese bancarie per le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
 - eventuali compensi alla banca depositaria;
 - imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

Sui Fondi Interni non gravano ulteriori oneri dovuti alla sottoscrizione e rimborso di quote degli OICR.

ESEMPIO

Calcolo della commissione di performance relativa ai Fondi Interni Obbligazionario Flex, Multiasset Flex 12 e ESG Azionario Strategia Flex⁽¹⁾

Anno	Valore della quota di fine anno ⁽¹⁾	High Water Mark ⁽¹⁾	Variazione percentuale del valore della quota	Rendimento del parametro di riferimento	Over-performance	Commissione di performance
	a	b	$c = (a-b) / b$	d	$e = c-d$ se positiva	$f = e \cdot 20\%$
1° anno	10,300	10,000	3,00%	3,25%	0,00%	0,00%
2° anno	10,815	10,300	5,00%	3,00%	2,00%	0,40%
3° anno	10,788	10,815	-0,25%	3,00%	0,00%	0,00%
4° anno	11,327	10,815	4,74%	3,50%	1,24%	0,25%
5° anno	11,837	11,327	4,50%	3,50%	1,00%	0,20%

- Al termine del primo anno il valore della quota del fondo ha raggiunto 10,300 euro, con una variazione del 3,00% rispetto all'High Water Mark (pari a 10,00 euro, valore iniziale della quota). Nello stesso periodo il rendimento del parametro di riferimento è stato del 3,25%. La differenza tra la variazione del fondo e il rendimento del parametro di riferimento risulta negativa. In questo caso non si applica la commissione di performance.
- Al termine del secondo anno il valore della quota del fondo ha raggiunto 10,815 euro, con una variazione del +5,00% rispetto all'High Water Mark (valore della quota rilevato all'ultima data di valorizzazione dell'anno precedente). Nello stesso periodo il rendimento del parametro di riferimento è stato del 3,00%. La differenza tra la variazione del fondo e il rendimento del parametro di riferimento risulta positiva e pari al 2,00%. In questo caso si applica una commissione di performance dello 0,40%, pari al 20% della differenza positiva dei parametri.
- Al termine del terzo anno il valore della quota del fondo ha raggiunto 10,788 euro, con una variazione di -0,25% rispetto all'High Water Mark. Nello stesso periodo il rendimento del parametro di riferimento è stato del 3,00%. La differenza tra la variazione del fondo e il rendimento del parametro di riferimento risulta negativa. In questo caso non si applica la commissione di performance.
- Al termine del quarto anno il valore della quota del fondo ha raggiunto 11,327 euro, con una variazione del 4,74% rispetto all'High Water Mark. Nello stesso periodo il rendimento del parametro di riferimento è stato del 3,50%. La differenza tra variazione del fondo e rendimento del parametro di riferimento risulta positiva e pari all'1,24%. In questo caso si applica una commissione di performance dello 0,25%, pari al 20% della differenza positiva dei parametri.

⁽¹⁾ Per il fondo ESG Azionario Strategia Flex il mese di riferimento per il calcolo della commissione di performance è aprile di ogni anno, a differenza degli altri fondi per i quali è considerato il mese di dicembre.



ESEMPIO

Calcolo della commissione di performance relativa ai Fondi Interni Bilanciato Globale 25; Bilanciato Globale 45; Bilanciato Globale 70; ESG Bilanciato Globale 30⁽¹⁾; ESG Bilanciato Globale 50⁽¹⁾ e ESG Azionario Multitrend⁽¹⁾

Anno	Valore della quota di fine anno ⁽¹⁾	High Water Mark ⁽¹⁾	Variazione percentuale del valore della quota	Variazione percentuale del parametro di riferimento	Over-performance	Commissione di performance
	a	b	$c = (a-b) / b$	d	$e = c-d$ se positiva	$f = e * 20\%$
1° anno	10,320	10,010	3,10%	3,50%	0,00%	0,00%
2° anno	10,750	10,320	4,17%	2,50%	1,67%	0,33%
3° anno	10,800	10,750	0,47%	2,00%	0,00%	0,00%
4° anno	11,100	10,800	2,78%	1,50%	1,28%	0,26%
5° anno	11,275	11,100	1,58%	1,00%	0,58%	0,12%

- Al termine del primo anno il valore della quota del fondo ha raggiunto 10,320 euro, con una variazione del 3,10% rispetto al valore della quota alla fine dell'anno precedente di 10,010 euro. Nello stesso periodo la variazione percentuale del parametro di riferimento è stata di 3,50%. La differenza tra la variazione percentuale del valore della quota e la variazione percentuale del parametro di riferimento risulta negativa. In questo caso non si applica la commissione di performance.
- Al termine del secondo anno il valore della quota del fondo ha raggiunto 10,750 euro, con una variazione del +4,17% rispetto al valore della quota alla fine dell'anno precedente di 10,320 euro. Nello stesso periodo la variazione percentuale del parametro di riferimento è stata di 2,50%. La differenza tra la variazione percentuale del valore della quota e la variazione percentuale del parametro di riferimento risulta pari all'1,67%. In questo caso si applica una commissione di performance dello 0,33%, pari al 20% della differenza positiva dei parametri.
- Al termine del terzo anno il valore della quota del fondo ha raggiunto 10,800 euro, con una variazione del + 0,47% rispetto al valore della quota alla fine dell'anno precedente di 10,750 euro. Nello stesso periodo la variazione percentuale del parametro di riferimento è stata del 2,00%. La differenza tra la variazione percentuale del valore della quota e la variazione percentuale del parametro di riferimento risulta negativa. In questo caso non si applica la commissione di performance.
- Al termine del quarto anno il valore della quota del fondo ha raggiunto 11,100 euro, con una variazione del 2,78% rispetto al valore della quota alla fine dell'anno precedente di 10,800 euro. Nello stesso periodo la variazione percentuale del parametro di riferimento è stata di 1,50%. La differenza tra la variazione percentuale del valore della quota e la variazione percentuale del parametro di riferimento risulta pari all'1,28%. In questo caso si applica una commissione di performance dello 0,26%, pari al 20% della differenza positiva dei parametri.

⁽¹⁾ Per i fondi ESG Bilanciato Globale 30, ESG Bilanciato Globale 50 e ESG Azionario Multitrend il mese di riferimento per il calcolo della commissione di performance è aprile di ogni anno, a differenza degli altri fondi per i quali è considerato il mese di dicembre.

Prestazione in caso di morte o riscatto

Art. 19 Come si determina la prestazione in caso di morte dell'assicurato

In caso di morte dell'assicurato la compagnia si impegna a pagare al beneficiario il valore complessivo dell'investimento maggiorato di un importo variabile in funzione dell'età dell'assicurato alla data della morte.

Il valore complessivo dell'investimento è determinato dalla somma di:

- **capitale investito nella Gestione Separata alla data di disinvestimento**, che corrisponde agli importi investiti nella Gestione Separata rivalutati fino alla data di disinvestimento, al netto dei costi di gestione. Questo valore non potrà risultare inferiore agli importi investiti nella Gestione Separata, al netto di eventuali uscite per switch o riscatti parziali;
- **capitale investito nei Fondi Interni (controvalore) alla data di disinvestimento**. Il valore del capitale investito nei Fondi Interni è pari alla somma dei valori ottenuti moltiplicando il numero delle quote detenute per ciascun Fondo Interno per il corrispondente valore unitario della quota alla data di disinvestimento.

Il valore complessivo dell'investimento viene maggiorato di un importo variabile. Tale importo viene calcolato applicando al valore complessivo dell'investimento una delle seguenti percentuali variabili in base all'età dell'assicurato alla data della morte:

Età dell'assicurato alla data della morte	Percentuale di maggiorazione applicata al valore complessivo dell'investimento
Da 18 a 75 anni compiuti	1,00%
Pari o maggiore di 76 anni compiuti	0,10%

La maggiorazione non potrà superare 50.000,00 euro per assicurato, considerando tutti i contratti del prodotto Patrimonio Aziende^{Insurance} (Cod. MIXG4) che abbiano il medesimo soggetto assicurato.

In caso di superamento di tale importo massimo, lo stesso sarà liquidato proporzionalmente fra i vari contratti.

A partire dalla data di inizio del contratto, la prestazione in caso di morte viene pagata qualunque sia la causa della morte dell'assicurato e senza limiti territoriali.

La data di disinvestimento è il terzo giorno lavorativo successivo alla data in cui la compagnia riceve la comunicazione della morte dell'assicurato.

Data di comunicazione di morte

Data in cui la compagnia riceve la richiesta di pagamento della prestazione con uno dei seguenti documenti che certificano la morte dell'assicurato:

- certificato di morte;
- verbale di pubblicazione del testamento;
- atto notorio o dichiarazione sostitutiva;
- estratto di morte;
- attestazione giudiziale.

Se la data di disinvestimento coincide con un giorno in cui il valore della quota dei Fondi Interni non viene calcolato, questa sarà posticipata al primo giorno successivo in cui tale valore viene calcolato.

Se la data di comunicazione della morte dell'assicurato è antecedente l'inizio del contratto, la compagnia rimborserà al cliente il premio unico senza alcuna maggiorazione.



ESEMPIO

Determinazione della prestazione in caso di morte dell'assicurato

Un assicurato dopo cinque anni dall'inizio del contratto, muore all'età di 85 anni. La compagnia paga al beneficiario che ha richiesto la prestazione un importo di 100.100,00 euro, dato dalla somma di:

- 100.000,00 euro, pari al valore complessivo dell'investimento alla data di disinvestimento;
- 100,00 euro, pari alla maggiorazione calcolata moltiplicando il valore complessivo dell'investimento per 0,10%, cioè la percentuale di maggiorazione prevista in caso di morte dell'assicurato all'età di 85 anni.

Gli importi pagati dalla compagnia indicati nell'esempio sono al lordo delle imposte previste dalla legge.

Art. 20 Come e quando è possibile richiedere il riscatto

Trascorsi 90 giorni dalla data di inizio del contratto il cliente può richiedere alla compagnia il pagamento totale (**riscatto totale**) o parziale (**riscatto parziale**) del valore complessivo dell'investimento.

Qualora, durante il primo anno di contratto, l'assicurato perda la qualifica di rappresentante legale del cliente, quest'ultimo ha la facoltà di richiedere alla compagnia il pagamento totale (riscatto totale speciale) del valore complessivo dell'investimento.

Il cliente può richiedere il riscatto:

1. sottoscrivendo l'apposito modulo disponibile presso la banca intermediaria;
2. inviando la richiesta di riscatto (con allegata copia del documento d'identità e codice fiscale del rappresentante legale, se rappresentato da un procuratore, copia del documento d'identità del procuratore, autocertificazione di esistenza in vita dell'assicurato firmata dal rappresentante legale, visura camerale) a questo indirizzo:



Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.
Ufficio Portafoglio Liquidazioni
Via M. Gioia, 22 - 20124 Milano

La richiesta di riscatto dovrà indicare le coordinate bancarie sulle quali effettuare il pagamento. Queste coordinate dovranno fare riferimento solo a conti correnti intestati o cointestati al cliente.

Il cliente deve rivolgersi al proprio intermediario per gli obblighi di adeguata verifica ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio.

Per le richieste di riscatto parziale sono previsti i seguenti limiti:

- l'importo richiesto deve essere pari o superiore a 1.000,00 euro;
- a seguito del riscatto il valore complessivo dell'investimento deve essere pari o superiore a 5.000,00 euro.

Il cliente può scegliere tra due modalità di riscatto parziale:

1. **proporzionale**. L'importo viene disinvestito in modo proporzionale dalla Gestione Separata e dai Fondi Interni secondo la loro percentuale effettiva di ripartizione alla data di richiesta;
2. **selettivo**. Il cliente sceglie come disinvestire l'importo da una o più tipologie d'investimento, a condizione che vengano rispettati i seguenti limiti:
 - a. dopo il riscatto parziale il capitale investito nella Gestione Separata deve essere compreso tra il 10% e il 50% del valore complessivo dell'investimento;

- b. l'importo minimo disinvestito da ciascun Fondo Interno interessato deve essere pari o superiore a 500,00 euro. Questo limite non si applica nel caso di Fondi Interni riscattati totalmente;
- c. dopo il riscatto parziale l'importo minimo residuo di ciascun Fondo Interno interessato dall'operazione deve essere pari o superiore a 500,00 euro.

Art. 21 Come si determina il valore del capitale in caso di riscatto

In caso di **riscatto totale**, il cliente riceve il valore complessivo dell'investimento al netto dei costi di riscatto, se previsti.

Il valore complessivo dell'investimento è pari alla somma di:

- **capitale investito nella Gestione Separata alla data di disinvestimento**, che corrisponde agli importi investiti nella Gestione Separata rivalutati fino alla data di disinvestimento, al netto dei costi di gestione. Questo valore non potrà risultare inferiore agli importi investiti nella Gestione Separata, al netto di eventuali uscite per switch o riscatti parziali;
- **capitale investito nei Fondi Interni (controvalore) alla data di disinvestimento**. Il valore del capitale investito nei Fondi Interni è pari alla somma dei valori ottenuti moltiplicando il numero delle quote detenute per ciascun Fondo Interno per il corrispondente valore unitario della quota alla data di disinvestimento.

A seguito del riscatto totale il contratto si estingue.

In caso di **riscatto parziale**, il cliente riceve l'importo richiesto, al netto dei costi di riscatto, se previsti, solo dopo che la compagnia:

- ha verificato il rispetto dei limiti previsti per le richieste di riscatto parziale;
- ha determinato gli importi da disinvestire da ciascuna tipologia d'investimento e il corrispondente numero di quote da disinvestire per i Fondi Interni.

In seguito al riscatto parziale, il contratto resta attivo per un valore complessivo dell'investimento ridotto dell'importo riscattato.

La data di disinvestimento è il terzo giorno lavorativo successivo la data di richiesta del riscatto.

Se la data di disinvestimento coincide con un giorno in cui il valore della quota dei Fondi Interni non viene calcolato, questa sarà posticipata al primo giorno successivo in cui tale valore viene calcolato.

Data di richiesta del riscatto

La data di richiesta del riscatto è la data in cui la banca intermediaria o la compagnia riceve la richiesta firmata con copia del documento di identità del rappresentante legale del cliente (o del procuratore in presenza di procura).



Art. 22 Quali sono i costi in caso di riscatto

Al valore disinvestito per il riscatto la compagnia applica dei costi variabili in base al periodo di tempo trascorso tra la data di inizio del contratto e la data di disinvestimento, come indicato nella seguente tabella:

Periodo di tempo trascorso	Riscatto parziale e totale	Riscatto totale speciale
Fino a 90 giorni di durata del contratto	Non ammesso	Non ammesso
Dal 91° giorno fino al giorno che precede il 1° anniversario	1,00% con il minimo di 100,00 euro	100,00 euro
Dal 1° anniversario e fino al giorno che precede il 10° anniversario	100,00 euro	100,00 euro
Dal 10° anniversario in poi	100,00 euro per il riscatto parziale; nessun costo per il riscatto totale	Nessun costo

ESEMPIO
Applicazione dei costi di riscatto

Un cliente dopo 120 giorni dall'inizio del contratto richiede alla compagnia il riscatto parziale di 20.000,00 euro. La compagnia paga al cliente 19.800,00 euro, applicando all'importo richiesto un costo del 1% (200,00 euro) in quanto la richiesta di pagamento è avvenuta nel primo anno del contratto. La compagnia paga al cliente 19.800,00 euro in quanto viene applicato un costo pari al massimo tra l'1% di 20.000,00 euro (200,00 euro) e 100,00 euro.

Lo stesso cliente dopo sei anni dall'inizio del contratto richiede alla compagnia il riscatto totale. A fronte di un valore complessivo dell'investimento di 10.000,00 euro, la compagnia paga al cliente 9.900,00 euro, applicando un costo fisso di 100,00 euro.

Gli importi pagati dalla compagnia indicati nell'esempio sono al lordo delle imposte previste dalla legge.



Recesso

Art. 23 Come recedere dal contratto

Entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto (conclusione del contratto) il cliente può recedere dal contratto con una delle seguenti modalità:

- sottoscrivendo l'apposito modulo disponibile presso la banca intermediaria;
- inviando comunicazione scritta (con allegata copia del documento d'identità del cliente o, se il cliente è rappresentato da un procuratore, copia del documento d'identità del procuratore) tramite lettera raccomandata A/R a questo indirizzo:



Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.
Gestione Tecnica
Via M. Gioia, 22 - 20124 Milano

Compagnia e cliente sono liberi da qualsiasi obbligo contrattuale dalle 24:00 del giorno della sottoscrizione dell'apposito modulo. In caso di invio della richiesta tramite raccomandata il giorno di riferimento è quello riportato sul timbro postale (data del timbro di spedizione).

Art. 24 Come si determina il rimborso in caso di recesso

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la compagnia rimborsa al cliente:

- il premio unico se la comunicazione di recesso arriva prima della data di investimento;
- il premio unico tenuto conto del possibile incremento o decremento del valore delle quote per la parte di premio investito nei Fondi Interni, se la comunicazione di recesso arriva dopo la data di investimento.

In quest'ultimo caso, le quote vengono disinvestite il terzo giorno lavorativo dopo la data di ricezione della comunicazione di recesso.

Il valore rimborsato si ottiene moltiplicando il numero delle quote detenute in uno o più Fondi Interni per il valore unitario delle quote stesse alla data di disinvestimento.

Se la data di disinvestimento coincide con un giorno in cui il valore della quota dei Fondi Interni non viene calcolato, questa sarà posticipata al primo giorno successivo in cui tale valore viene calcolato.

Scelta del beneficiario

Art. 25 Come scegliere il beneficiario

Il beneficiario è la persona a cui la compagnia paga la prestazione prevista in caso di decesso dell'assicurato. Nel presente contratto il beneficiario coincide con il cliente e non può essere modificato.

Art. 26 Come scegliere un referente terzo per agevolare il pagamento della prestazione al beneficiario

Il cliente, per esigenze di riservatezza, può indicare un referente terzo, cioè una persona fisica diversa dal beneficiario che la compagnia potrà contattare per il pagamento della prestazione assicurata, nel caso in cui non risulti possibile contattare direttamente il beneficiario.

È ammesso un solo referente terzo per contratto.

Il contraente può nominare un referente terzo, indicando nel modulo di polizza nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, numero telefonico ed e-mail della persona fisica individuata come referente terzo.

Con la nomina di un referente terzo il cliente si impegna, sollevando la compagnia da qualsiasi responsabilità, a:

- conferire specifico incarico e impartire al referente terzo le istruzioni per supportare la compagnia a contattare il beneficiario;

- consegnare al referente terzo, all'atto della nomina, copia dell'Informativa sul trattamento dei dati personali che lo riguardano allegata al modulo di polizza e disponibile sul sito internet della compagnia (www.intesasanpaolovita.it), come previsto dagli art. 13 e art. 14 del Regolamento UE 2016/679;
- informare tempestivamente la compagnia nel caso in cui il referente terzo venga revocato, abbia rinunciato o non sia più in grado di svolgere l'incarico;
- informare la compagnia per iscritto in caso di modifica dei dati di contatto del referente terzo.

Art. 27 Come modificare il referente terzo

Il cliente può modificare o revocare il referente terzo in qualsiasi momento durante il periodo di validità contrattuale.

La modifica o revoca diviene effettiva nel momento in cui la compagnia ne viene a conoscenza secondo le modalità di comunicazione di seguito descritte.

La modifica o revoca del referente terzo deve essere comunicata dal cliente con una delle seguenti modalità:

- tramite la banca intermediaria;
- direttamente alla compagnia a mezzo posta o posta elettronica certificata.

La variazione del referente terzo è valida se:

- riporta il numero di polizza indicato nel modulo di polizza;
- il nuovo referente terzo non coincide con il beneficiario;
- sono forniti tutti i dati necessari per l'identificazione del nuovo referente terzo, come indicato nell'art. 26 (Come scegliere un referente terzo per agevolare il pagamento della prestazione al beneficiario).

Richiesta della prestazione

Art. 28 Come richiedere la prestazione in caso di morte dell'assicurato

Il beneficiario per poter ottenere il pagamento della prestazione in caso di morte dell'assicurato deve inviare alla compagnia la documentazione necessaria per verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento.

La documentazione può essere recapitata tramite la banca intermediaria o alla compagnia direttamente.

AVVERTENZA

Richiesta di documentazione in caso di morte dell'assicurato.

Di seguito sono richiamate le finalità per le quali la compagnia richiede della documentazione per consentire l'accesso alla prestazione.

Il cliente è consapevole che la richiesta di acquisire la documentazione nel seguito indicata ha lo scopo di identificare correttamente l'avente diritto della prestazione assicurata.

La documentazione necessaria per richiedere il pagamento della prestazione in caso di morte dell'assicurato è la seguente:

- copia del documento d'identità e codice fiscale del legale rappresentante;
- comunicazione della morte dell'assicurato contenente la richiesta di pagamento firmata dal legale rappresentante o del procuratore del beneficiario (all'interno del sito internet della compagnia www.intesasanpaolovita.it è presente un esempio di modulo, ad uso facoltativo);

- originale del certificato di morte dell'assicurato o copia autentica con indicazione della data di nascita dell'assicurato;
- documento che attesta i poteri di firma del legale rappresentante o del procuratore del beneficiario (delibera consiliare/procura/visura camerale).

Il beneficiario deve rivolgersi al proprio intermediario per gli obblighi di adeguata verifica ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio.

AVVERTENZA

In caso di richiesta della prestazione effettuata direttamente alla compagnia, l'invio di documentazione incompleta potrebbe comportare un ritardo nel pagamento della prestazione.

Gestione dei documenti:

al fine di ridurre gli oneri a carico dei clienti, la banca intermediaria e la compagnia adottano una gestione della documentazione tale per cui non venga richiesta, in fase di sottoscrizione del contratto o di liquidazione, documentazione non necessaria o di cui già dispongono, avendola acquisita in occasione di precedenti rapporti con il medesimo cliente, e che risulti ancora in corso di validità.

Art. 29 Periodo di tempo massimo per richiedere la prestazione (prescrizione)

Il beneficiario deve richiedere il pagamento della prestazione entro 10 anni dal giorno in cui si è verificata la morte dell'assicurato (art. 2952 del codice civile - prescrizione).

Cosa succede ai capitali assicurati non richiesti entro il termine massimo

I capitali assicurati non richiesti entro il termine stabilito saranno versati dalla compagnia in un apposito fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (come stabilito dalla Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche o integrazioni).

Pagamenti della compagnia

Art. 30 Come vengono effettuati i pagamenti

Tutti i pagamenti della compagnia saranno effettuati tramite accredito sul conto corrente bancario, per questo motivo è richiesta l'indicazione delle coordinate bancarie (IBAN) su cui effettuare il pagamento. Per i pagamenti conseguenti alla morte dell'assicurato l'indicazione delle coordinate bancarie dovrà essere firmata in originale dal beneficiario. Per le richieste di rimborso del versamento a seguito del recesso, riscatto totale o di riscatto parziale, le coordinate bancarie dovranno fare riferimento esclusivamente a conti correnti intestati al cliente.

La compagnia non eseguirà le richieste che prevedono il pagamento della prestazione in "Paesi o Territori a Rischio", cioè tutti i Paesi o territori non compresi in quelli a regime antiriciclaggio equivalente elencati nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 aprile 2015 (incluse successive modifiche e integrazioni), e quelli indicati da organismi internazionali competenti (ad esempio GAFI, OCSE) esposti a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (Paesi o territori non cooperativi nello scambio internazionale di informazioni anche in materia fiscale).

Art. 31 Periodo di tempo massimo per ricevere i pagamenti

La compagnia effettuerà il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria per la richiesta di pagamento.

Altre norme

Se il pagamento non avviene entro il termine stabilito, la compagnia è obbligata a pagare gli interessi di ritardato pagamento al tasso determinato dalla legge fino alla data di effettivo pagamento.

Il pagamento degli interessi legali di mora esclude la compagnia dal risarcimento di eventuali danni maggiori dovuti al ritardo nel pagamento.

Art. 32 Limitazioni alle operazioni che il cliente può richiedere in corso di contratto

Le operazioni di switch, riscatto totale e riscatto parziale sono ammesse a condizione che alla data della richiesta non vi sia un'altra operazione ancora in corso di esecuzione.

Alla chiusura di ogni anno solare, la compagnia ha la facoltà di sospendere l'accettazione delle operazioni di versamenti, switch e riscatto fino ad un massimo di tre giorni lavorativi.

Art. 33 Operazioni richieste di sabato

In caso di operazioni richieste di sabato presso la banca intermediaria, la compagnia considererà come data di richiesta dell'operazione il primo giorno lavorativo della settimana successiva.

Rimangono valide le regole di investimento e disinvestimento previste dal contratto.

Art. 34 Giorni lavorativi per la determinazione delle date di investimento/disinvestimento

I giorni lavorativi utili per la determinazione delle date di investimento o disinvestimento sono tutti i giorni dell'anno solare, esclusi i giorni in cui il valore unitario della quota non viene calcolato e pubblicato.

Il calendario di valorizzazione, con indicazione dei giorni in cui non viene calcolato il valore della quota, è pubblicato sul sito internet della compagnia.

Art. 35 Modifiche nell'offerta di Fondi Interni

La compagnia potrà istituire in futuro nuovi Fondi Interni che andranno ad integrare l'offerta di Fondi Interni del prodotto Patrimonio Aziende^{Insurance} (MIXG4).

La compagnia potrà inoltre:

- fondere un Fondo Interno con un altro Fondo Interno con caratteristiche simili, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza gestionale e l'adeguatezza dimensionale;
- chiudere (liquidare) un Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da renderne inefficiente la gestione finanziaria o eccessiva l'incidenza dei costi.

Tutte le modifiche nell'offerta di Fondi Interni sono effettuate nell'interesse dei clienti e non comportano alcun costo aggiuntivo. Ogni modifica nell'offerta di Fondi Interni sarà comunicata al cliente con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

Art. 36 Prestiti, cessione del contratto e pegno

Il contratto non prevede la concessione di prestiti e non può essere ceduto ad altri soggetti.

Il cliente può dare in pegno il contratto. L'atto di pegno diventa efficace quando la compagnia ne prende nota sul modulo di polizza (o sull'appendice ad esso allegata).

Nel caso in cui il contratto sia stato dato in pegno, per richiedere il riscatto parziale o totale e il pagamento della prestazione in caso di morte dell'assicurato è necessario l'assenso scritto del creditore titolare del pegno.

Reclami e controversie

Art. 37 Pignoramento o sequestro del capitale

L'importo dovuto dalla compagnia al cliente o al beneficiario non può essere pignorato né sequestrato, fatta eccezione dei casi previsti dalla legge (art. 1923 del codice civile).

Art. 38 Imposte e normativa di riferimento

Le imposte relative al contratto sono a carico del cliente o del beneficiario.

Il contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto ciò che non è espressamente regolato nel contratto è valida la normativa italiana di riferimento.

Art. 39 Come presentare un reclamo

I reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inviati per iscritto a:



Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.
Gestione Reclami e qualità del servizio
 Via M. Gioia, 22 - 20124 Milano



Fax. +39 02.3051.8173



E-mail: ufficioreclami@intesasnpaolovita.it
PEC (Posta Elettronica Certificata): ufficioreclami@pec.intesasnpaolovita.it

La compagnia dovrà rispondere al reclamo entro e non oltre 45 giorni dal suo ricevimento.

Nel caso di reclamo con esito insoddisfacente o senza risposta da parte della compagnia entro 45 giorni, è possibile rivolgersi all'Autorità di vigilanza delle assicurazioni (IVASS), tramite i seguenti riferimenti:



IVASS
 Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma



Fax: 06.42133206



PEC (Posta Elettronica Certificata): ivass@pec.ivass.it
Info: www.ivass.it

Art. 40 Come gestire le controversie

Come disposto dalla legge, tutte le controversie devono essere sottoposte a un tentativo di mediazione.

La richiesta di mediazione può essere inviata a:



Intesa Sanpaolo Vita
Ufficio Affari Legali e Societari
 Via M. Gioia, 22 - 20124 Milano



Fax. +39 02.3051.8173

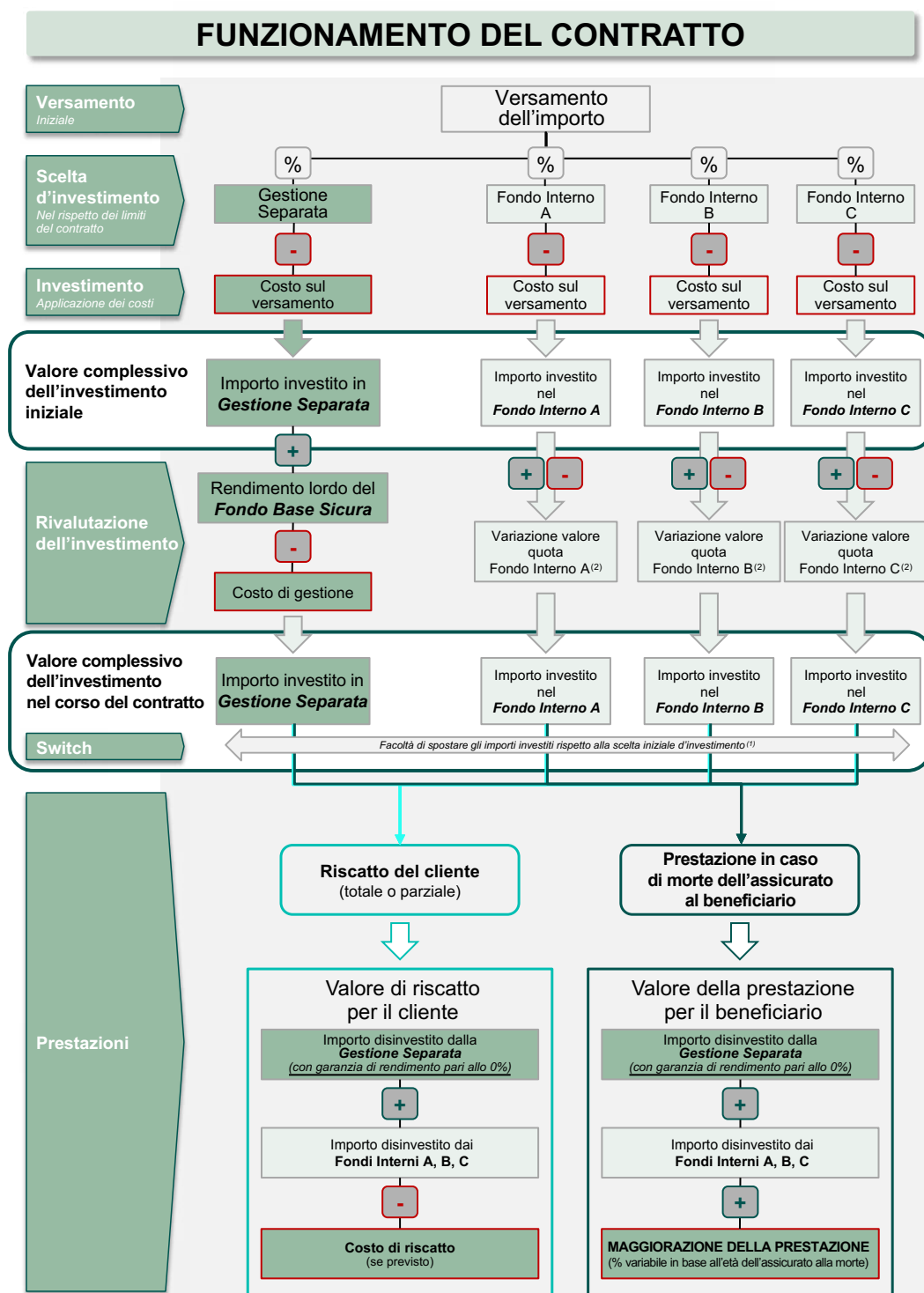


E-mail: comunicazioni@pec.intesasnpaolovita.it

Se la mediazione non ha successo, il foro competente per le controversie relative al contratto è quello del luogo di residenza o domicilio principale del cliente o dei soggetti che intendono far valere i propri diritti.

In caso di controversie relative a polizze acquistate da cittadini residenti nell'Unione Europea sul sito internet della compagnia o di Intesa Sanpaolo, è possibile utilizzare la piattaforma web "Risoluzione online delle controversie" istituita dalla Commissione Europea (Regolamento UE n. 524/2013) accessibile all'indirizzo: <https://ec.europa.eu/consumers/odr/>. La piattaforma mette a disposizione dei consumatori residenti nell'Unione Europea, l'elenco degli Organismi a cui è possibile rivolgersi per la risoluzione extragiudiziale della controversia.

Scheda sintetica di prodotto (Funzionamento del contratto)



(1) Nel rispetto dei limiti previsti dal contratto
(2) Valore già al netto dei costi di gestione applicati ai Fondi Interni

Scheda sintetica di prodotto

Scheda sintetica di prodotto (Costi del contratto)

Costi applicati sul versamento iniziale	FISSI		
	20,00 euro		
Costi di gestione	Fondo	Costo di gestione	Commissione di performance
	GESTIONE SEPARATA Fondo Base Sicura	1,30%	Non prevista
	Obbligazionario Flex	1,50%	20% della differenza, se positiva, tra la performance del fondo rispetto all'High Water Mark ⁽¹⁾ e il rendimento del parametro di riferimento nello stesso periodo
	Multiasset Flex 12	1,70%	
	ESG Azionario Strategia Flex	1,90%	
	Bilanciato Globale 25	1,30%	
	Bilanciato Globale 45	1,50%	20% della differenza, se positiva, tra la performance del fondo nell'anno solare e la variazione del benchmark di riferimento nello stesso periodo
	Bilanciato Globale 70	1,70%	
	ESG Bilanciato Globale 30	1,35%	
	ESG Bilanciato Globale 50	1,55%	
	ESG Azionario Multitrend	1,85%	
Costi di riscatto	Anno di riscatto	Costo per riscatto parziale e totale	Costo per riscatto totale speciale
	Fino a 90 giorni di durata del contratto	Non ammesso	Non ammesso
	Dal 91° giorno fino al giorno che precede il 1° anniversario	1,00% con il minimo di 100,00 euro	100,00 euro
	Dal primo anniversario e fino al giorno che precede il 10° anniversario	100,00 euro	100,00 euro
	Dal 10° anniversario	100,00 euro per il riscatto parziale Nessun costo per il riscatto totale	Nessun costo
Altri costi	Tipologia	Costo	
	Switch	30,00 euro per richiesta (4 richieste gratuite ogni anno)	

(1) Il più alto valore della quota raggiunto dal fondo alla fine di ogni anno solare o fine di aprile per il fondo ESG Azionario Strategia Flex.

Adeguate verifica	Processo di identificazione del cliente richiesto dalla normativa antiriciclaggio (decreto legislativo 231/2007 e Regolamento IVASS 44/2019).
Assicurato	Persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto di assicurazione. Nel presente contratto la figura dell'assicurato coincide con il rappresentante legale della persona giuridica contraente.
Benchmark	Parametro oggettivo di mercato che, in termini di composizione e di rischiosità, è comparabile agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un fondo e a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Questo indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.
Beneficiario	Persona giuridica alla quale la compagnia paga la prestazione assicurata in caso di morte dell'assicurato. Nel presente contratto il beneficiario coincide con il cliente e non può essere modificato.
Cliente	Nel presente contratto è il titolare del contratto (ossia il contraente) che non coincide con la persona sulla cui vita viene stipulato il contratto (ossia l'assicurato).
Contraente	Persona giuridica diversa dalla Società Fiduciaria che, per il tramite del proprio rappresentante legale, sottoscrive il contratto e si impegna ad effettuare il versamento del premio unico. Nel presente contratto il contraente è indicato anche come cliente.
Data di inizio del contratto (data di decorrenza)	Data in cui il contratto ha inizio a condizione che sia stato pagato il premio unico.
Data di investimento	Data in cui vengono investiti i versamenti. Per il premio unico coincide con la data di inizio del contratto.
Fondo Interno	Fondo di investimento costituito all'interno della compagnia e gestito separatamente dal suo patrimonio. I Fondi Interni collegati al presente contratto sono disciplinati da specifici Regolamenti contenuti nelle condizioni di assicurazione e disponibili anche sul sito della compagnia.
Gestione Separata	Fondo di investimento istituito dalla compagnia per valorizzare i capitali dei clienti e realizzare i rendimenti garantiti da contratto. La Gestione Separata collegata al presente contratto è denominata Fondo Base Sicura.
Giorno di valorizzazione (o data di valorizzazione)	Giorno lavorativo nel quale viene valorizzato il valore quota unitario dei Fondi Interni.
Importo investito	Importo versato al netto dei costi applicati (premio unico), che la compagnia investe in parte nella Gestione Separata e in parte in quote di uno o più Fondi Interni, in base alla combinazione di investimento definita dal cliente.

IVASS	Autorità cui è affidata la vigilanza sul settore assicurativo con riguardo alla sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e alla trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore. L'IVASS svolge anche compiti di tutela del consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore. Istituito con la Legge n. 135/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l'IVASS è succeduto in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP.
Modulo di polizza	Documento sottoscritto dal cliente e dalla compagnia che attesta e specifica il contratto di assicurazione.
OICR	Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, in cui sono comprese le società di gestione dei Fondi comuni d'investimento e le SICAV.
Overperformance	Soglia di rendimento del Fondo Interno oltre la quale la società trattiene una parte dei rendimenti come costi.
Percentuale di ripartizione	Rappresenta in percentuale la parte investita in ciascuna componente (Gestione Separata e Fondi Interni) della combinazione di investimento in vigore sul contratto.
Premio unico	Importo che il cliente corrisponde alla compagnia all'inizio del contratto per avere diritto alle prestazioni.
Prescrizione	Periodo di tempo massimo per richiedere la prestazione assicurata da parte del beneficiario.
Prestazione	Importo che la compagnia si impegna a riconoscere a fronte dei versamenti effettuati dal cliente.
Pro rata temporis	Per la parte di investimento nella Gestione Separata, è il meccanismo di adeguamento "in proporzione al tempo trascorso". Nel presente contratto, il tempo trascorso si riferisce al periodo che intercorre dalla data di investimento del premio o dalla data dell'ultimo adeguamento fino alla data effetto del calcolo considerata. Per l'eventuale parte di investimento direttamente in OICR, è - nei casi previsti - il meccanismo di applicazione della commissione di gestione in proporzione al tempo trascorso prelevata dalla compagnia, secondo le modalità previste dalle condizioni di assicurazione, per lo svolgimento dell'attività di Fund Selection.
Quota	Unità di misura di un Fondo Interno. Rappresenta la "quota parte" in cui è suddiviso il patrimonio del Fondo Interno. Quando si sottoscrive un Fondo Interno si acquista un numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario) ad un determinato prezzo.
Recesso	Possibilità del cliente di richiedere il pagamento di parte del valore di riscatto in anticipo rispetto alla scadenza contrattuale.
Riscatto parziale	Possibilità del cliente di estinguere il contratto richiedendo il pagamento del valore di riscatto in anticipo rispetto alla scadenza contrattuale.
Riscatto totale	Possibilità del cliente di recedere dal contratto entro i termini previsti e di ottenere il rimborso dei versamenti.

Riscatto totale speciale	Opzione attivabile su richiesta che consente di richiedere il pagamento totale del valore complessivo dell'importo qualora, durante il primo anno del contratto, l'assicurato perda la qualifica di legale rappresentante.
Rischio finanziario	Rischio riconducibile alle possibili variazioni del valore delle quote dei Fondi Interni che dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie in cui è investito il patrimonio dei Fondi Interni.
Società di Gestione del Risparmio (SGR)	Società autorizzata alla gestione collettiva del risparmio nonché ad altre attività disciplinate dalla normativa vigente ed iscritta ad apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
Sottoscrizione del contratto (conclusione)	Momento in cui il contratto viene sottoscritto dal cliente e dalla compagnia.
Switch	Operazione richiesta dal cliente che gli consente di effettuare trasferimenti, totali o parziali, tra le diverse tipologie di investimento del contratto secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti.
Tasso di rendimento convenzionale	Rendimento utilizzato per la rivalutazione del valore del capitale investito nella Gestione Separata in caso di disinvestimento per riscatto, morte dell'assicurato o switch.
Tasso di rendimento della Gestione Separata	Rendimento lordo realizzato dalla Gestione Separata collegata al contratto.
Tasso di rivalutazione	Rendimento realizzato dalla Gestione Separata che, al netto del costo di gestione, viene riconosciuto al valore del capitale investito nella Gestione Separata.
Tipologie di investimento	Sono la Gestione Separata e i Fondi Interni presenti nel contratto e che in base alla scelta del cliente compongono la combinazione di investimento.
Valore complessivo dell'investimento	È il capitale ottenuto dalla somma di due importi: - il capitale investito nella Gestione Separata; - valore del capitale investito in quote di Fondi Interni.
Valore di riscatto	Valore del capitale pagabile in caso di riscatto pari al valore complessivo dell'investimento ad una certa data, al netto di eventuali costi di riscatto e imposte di legge.
Valore unitario della quota (valore della quota)	Valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle quote del Fondo Interno alla stessa data.
Valorizzazione della quota	Calcolo del valore complessivo netto del Fondo Interno e di conseguenza del valore unitario della quota del fondo stesso.

Regolamento della Gestione Separata “Fondo Base Sicura”

Regolamento della Gestione Separata “Fondo Base Sicura”

Art. 1

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della compagnia, che viene contraddistinta con il nome “Fondo Base Sicura”. Il presente Regolamento è parte integrante delle condizioni di assicurazione.

Art. 2

La valuta di denominazione della Gestione Separata “Fondo Base Sicura” è l'euro.

Art. 3

Nella Gestione Separata “Fondo Base Sicura” confluiranno le attività relative ai contratti a prestazioni adeguabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa per un importo non inferiore alle corrispondenti riserve matematiche.

Il Regolamento della Gestione Separata “Fondo Base Sicura” è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con il Regolamento n. 38 del 3 giugno 2011.

Art. 4

La gestione del “Fondo Base Sicura” è sottoposta a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta nell'Albo speciale tenuto dalla CONSOB ai sensi dell'art. 161 del D. Lgs. 24/2/1998 n. 58.

Art. 5

Annualmente viene determinato il tasso medio di rendimento della Gestione Separata “Fondo Base Sicura” relativamente al periodo di osservazione che decorre dal 1° gennaio di ciascun anno fino al successivo 31 dicembre.

In aggiunta al tasso medio di rendimento sopra indicato, ogni mese viene determinato il rendimento medio mensile della Gestione Separata “Fondo Base Sicura” realizzato nel mese solare immediatamente precedente.

I tassi medi di rendimento relativi al periodo annuale e ai periodi mensili sopra indicati sono determinati rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa. Per risultato finanziario della Gestione Separata “Fondo Base Sicura” si devono intendere i proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa nel periodo considerato, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione, gli utili realizzati e le perdite sofferte nel medesimo periodo.

Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata. Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo considerato. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività e per l'attività di verifica contabile effettuata dalla Società di Revisione. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. Il risultato finanziario è determinato al lordo delle ritenute di acconto fiscale.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo considerato dei depositi in numerario, della giacenza media nel periodo considerato degli investimenti e della giacenza media nel medesimo periodo di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.

Art. 6

L'attuazione delle politiche di investimento della Gestione Separata “Fondo Base Sicura” competono alla compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.

Regolamento della Gestione Separata “Fondo Base Sicura”

Lo stile gestionale adottato dalla Gestione Separata è finalizzato a perseguire la sicurezza, la redditività, la liquidità degli investimenti e mira ad ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio, tenute presenti le garanzie offerte dai contratti collegati alla gestione stessa.

La gestione finanziaria del “Fondo Base Sicura” è caratterizzata principalmente da investimenti del comparto obbligazionario denominati in euro, nonché in altre attività finanziarie aventi caratteristiche analoghe agli investimenti obbligazionari, senza tuttavia escludere l'utilizzo di tutte le attività ammissibili secondo la normativa vigente e alle eventuali modifiche e integrazioni della stessa. Gli investimenti esposti al rischio di cambio saranno contenuti entro il 7% del valore del portafoglio¹. Per la componente obbligazionaria, le scelte di investimento sono basate sul controllo della durata media finanziaria delle obbligazioni in portafoglio, in funzione delle prospettive dei tassi di interesse e, a livello dei singoli emittenti, della redditività e del rispettivo merito di credito.

In particolare, i titoli obbligazionari sono selezionati principalmente tra quelli emessi da Stati sovrani, organismi internazionali ed emittenti di tipo societario con merito creditizio rientrante principalmente nel c.d. “investment grade”, secondo le scale di valutazione attribuite da modelli interni della compagnia che tengano conto anche dei giudizi espressi dalle primarie agenzie di rating².

A livello di asset allocation la Gestione Separata rispetterà i seguenti limiti di investimento:

- Strumenti di debito (ed altri valori assimilabili, comprese le quote di OICR) governativi o di enti sovranazionali: nessun limite;
- Strumenti di debito (ed altri valori assimilabili, comprese le quote di OICR) non - governativi: al massimo 50%;
- Strumenti di liquidità (depositi bancari): nessun limite;
- Strumenti azionari (ed altri valori assimilabili, comprese le quote di OICR): al massimo 15%;
- Strumenti afferenti al comparto immobiliare: al massimo 5%;
- Investimenti alternativi (hedge fund e private equity): al massimo 8%.

La compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche della Gestione Separata “Fondo Base Sicura” e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie presenti nella gestione stessa.

In relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, resta ferma per la compagnia la facoltà di superare i limiti di investimento sopra descritti per un periodo di tempo transitorio. In tali situazioni, la compagnia si impegna ad effettuare tutte le operazioni necessarie per rientrare nei limiti di investimento nel più breve tempo possibile, agendo comunque a tutela e nell'interesse dei contraenti.

La compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l'attività di gestione del “Fondo Base Sicura”. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico della Gestione Separata, rispetto a quelli indicati nell'art. 5, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

1. Con il termine “valore del portafoglio” si intende la somma dei valori di iscrizione delle singole attività nel libro mastro della Gestione Separata (c.d. “valore di carico”), così come definito all'art. 5 del presente Regolamento.

2. Viene considerato un valore unico di rating (c.d. “rating sintetico”) al fine di sintetizzare i giudizi attribuiti al merito creditizio di una singola emissione o di un singolo emittente da parte della compagnia, mediante un modello di valutazione interno che tiene conto anche dei giudizi espressi dalle primarie agenzie di rating.

Regolamento della Gestione Separata "Fondo Base Sicura"

Art. 7

La compagnia, per assicurare la tutela dei contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse, si impegna al rispetto dei seguenti limiti di investimento in relazione ai rapporti con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008 n. 25:

- per l'investimento in organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): fino ad un massimo del 40% del valore del portafoglio;
- per l'investimento in titoli di debito e azioni: fino ad un massimo del 20% del valore del portafoglio.

Art. 8

Il presente Regolamento potrà essere modificato al fine dell'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelli meno favorevoli per l'assicurato.

La compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità, per perseguire l'interesse dei contraenti e in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi gestionali, potrà procedere alla scissione o alla fusione della Gestione Separata "Fondo Base Sicura" con altra Gestione Separata avente analoghe caratteristiche ed omogenee politiche di investimento. In tal caso, la compagnia provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per i contraenti, le relative attività finanziarie della Gestione Separata "Fondo Base Sicura" presso la Gestione Separata derivante dall'operazione di scissione o fusione, dandone preventiva comunicazione ai contraenti.

Regolamento del Fondo Interno Obbligazionario Flex

Regolamento del Fondo Interno Obbligazionario Flex

Art. 1 - Istituzione e denominazione del Fondo Interno

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., nel seguito "compagnia", ha istituito e gestisce, al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei contraenti, in base a quanto stabilito dalle condizioni di assicurazione e dal presente Regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari ripartiti nel Fondo Interno denominato **Obbligazionario Flex** (nel seguito Fondo Interno), idealmente suddiviso in quote.

Il Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della compagnia e da ogni altro fondo gestito dalla stessa.

Art. 2 - Obiettivo del Fondo Interno

Obiettivo della gestione finanziaria del Fondo Interno è quello di realizzare l'incremento di valore delle somme che vi confluiscono, nel rispetto di un livello massimo di rischio e attraverso la gestione flessibile di investimenti diversificati.

Art. 3 - Profili di rischio del Fondo Interno

I rischi connessi al Fondo Interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo Interno.

In particolare, sono a carico del Fondo Interno i seguenti rischi:

- a) **rischio connesso alla variazione del prezzo:** il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell'emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sul contraente. Si presti attenzione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:
 1. **rischio specifico:** è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
 2. **rischio generico o sistematico:** è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
 3. **rischio di interesse:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
- b) **rischio emittente:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'ente emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli enti emittenti;
- c) **rischio connesso alla liquidità:** la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
- d) **rischio di cambio:** se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il fondo stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del fondo e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;

Regolamento del Fondo Interno Obbligazionario Flex

- e) rischio di controparte:** è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul contraente;
- f) altri fattori di rischio:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di appartenenza degli emittenti.

Art. 4 - Criteri di investimento del Fondo Interno

Il Fondo Interno investe gli attivi principalmente¹, o anche in via esclusiva, in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di "Fondo Comune di Investimento", "Sicav" o "Unit Trust". Tali OICR sono principalmente, o anche in via esclusiva, promossi, istituiti o gestiti da Società di Gestione del risparmio appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo di cui la compagnia fa parte.

Gli attivi potranno inoltre essere investiti in:

- quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, emessi nel rispetto del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto all'art. 42 del medesimo decreto legislativo;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
 - depositi bancari in conto corrente;
 - certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
 - operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati membri;
- strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CE, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati membri che appartengono alle seguenti tipologie:
 - titoli di Stato;
 - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
 - titoli azionari.

Resta ferma per la compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno in disponibilità liquide e più in generale la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei contraenti.

La compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo Interno e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie.

Il Fondo Interno Obbligazionario Flex persegue una propria politica d'investimento come di seguito descritto.

1. In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del Fondo Interno; il termine "prevalente" investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" tra il 10% e il 30%; infine il termine "residuale" inferiore al 10%.

I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del Fondo Interno.

Regolamento del Fondo Interno Obbligazionario Flex

La politica di investimento consiste nel cogliere le opportunità offerte principalmente dal mercato obbligazionario, attraverso opportuna diversificazione anche su altri strumenti di investimento. Essa prevede un'allocazione dinamica orientata principalmente verso quote di più OICR, armonizzati e non, appartenenti principalmente, o anche in via esclusiva, al Gruppo Intesa Sanpaolo, che investono prevalentemente in strumenti del mercato monetario, obbligazioni e altri titoli di debito, sia dell'Area euro che internazionali, azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società. La componente obbligazionaria può a seconda del contesto del mercato rappresentare fino al 100% del valore del Fondo Interno, mentre quella rappresentata in investimenti azionari non può superare il 15%.

Possono inoltre essere inseriti nel portafoglio anche OICR flessibili o con obiettivo total return. Il Fondo Interno può investire in depositi bancari.

Gli strumenti oggetto di investimento sono denominati principalmente in euro, dollaro statunitense, sterlina inglese e yen giapponese.

Lo stile di gestione adottato è di tipo flessibile. Il Fondo Interno affronta le ciclicità dei mercati finanziari tramite una gestione attiva con l'obiettivo di contenere il rischio entro una volatilità annua massima pari a 10%.

Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel Fondo Interno.

Art. 5 - Gestione del Fondo Interno

La gestione del Fondo Interno e l'attuazione della politica di investimento competono alla compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.

La compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l'attività di gestione del Fondo Interno. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del Fondo Interno, rispetto a quelli indicati all'art. 8, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del Fondo Interno restano predefiniti dalla compagnia.

Art. 6 - Valore unitario della quota

Il valore unitario della quota del Fondo Interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costituzione del Fondo Interno, a 10,00 euro.

Il valore unitario della quota viene determinato nei giorni di valorizzazione, secondo il calendario di valorizzazione di seguito definito, dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, calcolato con le modalità descritte al successivo art. 7, per il numero complessivo delle quote del Fondo Interno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione considerato. Tale rapporto viene arrotondato alla terza cifra decimale.

Il calendario di valorizzazione è costituito da tutti i giorni dell'anno solare esclusi i sabati, i giorni festivi, il 14 agosto, il 16 agosto, il 7 dicembre, il 24 dicembre e il 31 dicembre. In questi giorni il valore unitario delle quote non sarà determinato e pubblicato, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.

Analogamente nel caso di turbativa di mercato e/o decisione degli organi di Borsa per cui si verifichi l'assenza di quotazioni nelle piazze di Milano e/o Londra e/o Francoforte la compagnia potrà non calcolare e pubblicare il valore unitario delle quote, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.

Art. 7 - Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto)

Il valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto) è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo Interno al netto dei costi evidenziati al successivo art. 8.

Per il valore delle attività si farà riferimento alle quantità nonché agli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rispetto al giorno di valorizzazione, quali risultanti l'ultimo giorno lavorativo di Borse aperte precedente il giorno di valorizzazione.

In particolare, i criteri di valutazione degli attivi sono i seguenti:

Regolamento del Fondo Interno Obbligazionario Flex

- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rispetto al giorno della valorizzazione della quota. Nel caso in cui non siano disponibili le valorizzazioni delle quote e azioni di OICR oggetto di investimento, a causa di motivazioni indipendenti dalla compagnia, questi strumenti finanziari potranno essere valutati in base al loro valore di presunto realizzo che possa essere, in buona fede, ragionevolmente previsto;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono valutati in base all'ultimo prezzo ufficiale disponibile rispetto al giorno di valorizzazione, mentre per gli strumenti finanziari non quotati o in caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisioni degli organi di Borsa, viene utilizzato, come prezzo, il valore di presunto realizzo determinato sugli elementi d'informazione disponibili oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo Paese di residenza che quella di mercato;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, nel caso in cui la quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrelevanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente;
- gli strumenti finanziari derivati trattati "Over the Counter" (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l'intera durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo Interno viene determinato sulla base dell'ultimo tasso di cambio disponibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea;
- le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale;
- i depositi bancari evidenziano l'effettivo saldo giornaliero per valuta del conto corrente bancario relativo al fondo come risultante dalle movimentazioni del portafoglio degli investimenti comprensivo del rateo interessi maturato.

Ai soli fini del calcolo giornaliero della commissione di gestione indicata all'art. 8 lettera a) e della commissione di performance indicata all'art. 8 lettera b), il valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno, quale sopra definito, viene computato al lordo di tali importi giornalieri oggetto di calcolo.

Gli eventuali crediti d'imposta maturati non verranno attribuiti al Fondo Interno.

Le eventuali commissioni retrocesse dai Gestori degli OICR verranno attribuite al Fondo Interno con cadenza trimestrale, accreditando il corrispettivo maturato in ogni trimestre solare entro novanta giorni dalla fine del trimestre di riferimento.

Art. 8 - Costi gravanti sul Fondo Interno

I costi gravanti sul Fondo Interno sono di seguito indicati.

- a) Commissione di gestione:** pari ad una percentuale espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno, come indicato nella seguente tabella, calcolata giornalmente e prelevata con cadenza trimestrale.

Fondo Interno	Commissione di gestione annua
Obbligazionario Flex	1,50%

La commissione di gestione è prelevata per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministrazione dei contratti.

- b) Commissione di performance:** con riferimento al generico anno solare, è previsto un costo pari al 20% della differenza (overperformance), se positiva, tra:
- l'incremento percentuale fatto registrare dal valore unitario della quota all'ultima data di valorizzazione del Fondo Interno dell'anno solare corrente rispetto all'High Water Mark rilevato all'ultima data di valorizzazione del Fondo Interno dell'anno solare precedente e

Regolamento del Fondo Interno Obbligazionario Flex

- il rendimento, se positivo, del parametro di riferimento nello stesso periodo (nel primo anno di operatività del Fondo Interno viene considerata la frazione d'anno compresa tra la data di prima valorizzazione del Fondo Interno e l'ultima data di valorizzazione dell'anno solare).

L'High Water Mark applicabile è definito come segue:

- alla data di costituzione del Fondo Interno, è posto convenzionalmente uguale al valore iniziale della quota, cioè a 10,00 euro;
- successivamente, viene aggiornato in corrispondenza dell'ultima data di valorizzazione di ciascun anno solare e coincide con il più alto tra il valore unitario della quota registrato dal Fondo Interno a tale data e l'High Water Mark precedente.

Il "parametro di riferimento" ai fini del calcolo delle commissioni di performance è dato dall'indice Barclays Euro Treasury Bills maggiorato di uno spread percentuale riportato nella seguente tabella:

Fondo Interno	Parametro di riferimento
Obbligazionario Flex	Indice Barclays Euro Treasury Bills + 2%

L'indice Barclays Euro Treasury Bills è un indice composto dai titoli di Stato di alcuni Paesi dell'Area euro, zero coupon, denominati in euro e aventi una scadenza inferiore ai 12 mesi e 15 giorni al momento dell'emissione.

Il calcolo della commissione annua di performance è effettuato giornalmente, accantonando un rateo che fa riferimento all'overperformance maturata rispetto all'ultima data di valorizzazione dell'anno solare precedente.

La commissione di performance è applicata al minor ammontare tra il valore complessivo medio del patrimonio del Fondo Interno rilevato nel periodo intercorrente tra l'ultimo giorno di valorizzazione dell'anno solare precedente e la data di valorizzazione e il valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno disponibile nel giorno di calcolo.

È prevista una commissione massima complessivamente prelevabile (come somma delle commissioni di cui alle lettere a) e b), pari alla commissione di gestione a cui si aggiunge il 100% della commissione di gestione stessa; quest'ultima percentuale costituisce il massimo prelevabile a titolo di commissione di performance.

- c) Commissioni per la parte di attivi investiti in quote di OICR:** sulla parte di attivi investiti in quote di OICR gravano commissioni di gestione, applicate dai rispettivi emittenti, la cui misura massima è pari all'1,20% annuo degli attivi stessi.
- Sono previste inoltre commissioni di overperformance gravanti sugli OICR nella misura massima del 30% dell'overperformance stessa.

La compagnia si riserva di modificare il costo massimo di tali commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente. In tal caso, la compagnia ne darà preventiva comunicazione ai contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle condizioni contrattuali delle polizze collegate al fondo, il diritto di riscatto senza penalità.

d) Altri costi a carico del Fondo Interno:

- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- spese inerenti l'attività svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Interno;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- eventuali compensi alla banca depositaria;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

Regolamento del Fondo Interno Obbligazionario Flex

Art. 9 - Rendiconto annuale del Fondo Interno

La compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile. Il rendiconto della gestione del Fondo Interno è sottoposto a revisione da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Art. 10 - Modifiche al Regolamento del Fondo Interno

Il presente Regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi ad eventuali variazioni della normativa di tempo in tempo vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole ai contraenti.

Le modifiche saranno comunicate ai contraenti.

Art. 11 - Fusione e liquidazione del Fondo Interno

La compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l'interesse dei contraenti, può fondere il Fondo Interno con altro/i Fondo/i Interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

L'operazione di fusione non comporta alcun costo per i contraenti e sarà comunicata con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

La compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.

Le modalità e gli effetti della liquidazione nonché i tempi di comunicazione dell'operazione al contraente sono disciplinati da apposita clausola riportata nelle condizioni di assicurazione.

Regolamento del Fondo Interno Multiasset Flex 12

Regolamento del Fondo Interno Multiasset Flex 12

Art. 1 - Istituzione e denominazione del Fondo Interno

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., nel seguito "compagnia", ha istituito e gestisce, al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei contraenti, in base a quanto stabilito dalle condizioni di assicurazione e dal presente Regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari ripartiti nel Fondo Interno denominato **Multiasset Flex 12** (nel seguito Fondo Interno), idealmente suddiviso in quote.

Il Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della compagnia e da ogni altro fondo gestito dalla stessa.

Art. 2 - Obiettivo del Fondo Interno

L'obiettivo della gestione finanziaria del Fondo Interno è quello di ottimizzare il rendimento dell'investimento nel rispetto di un livello massimo di rischio rappresentato dalla volatilità annua massima pari al 12%.

Art. 3 - Profili di rischio del Fondo Interno

I rischi connessi al Fondo Interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo Interno.

In particolare, sono a carico del Fondo Interno i seguenti rischi:

- a) **rischio connesso alla variazione del prezzo:** il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell'emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sul contraente. Si presti attenzione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:
 1. rischio specifico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
 2. rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
 3. rischio di interesse: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
- b) **rischio emittente:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'ente emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli enti emittenti;
- c) **rischio connesso alla liquidità:** la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
- d) **rischio di cambio:** se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il fondo stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del fondo e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;

Regolamento del Fondo Interno Multiasset Flex 12

- e) **rischio di controparte:** è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul contraente;
- f) **altri fattori di rischio:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di appartenenza degli emittenti.

Art. 4 - Criteri di investimento del Fondo Interno

Il Fondo Interno investe gli attivi principalmente¹, o anche in via esclusiva, in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di "Fondo Comune di Investimento", "Sicav" o "Unit Trust". Tali OICR sono principalmente, o anche in via esclusiva, promossi, istituiti o gestiti da Società di Gestione del risparmio appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo di cui la compagnia fa parte.

È prevista altresì una quota del Fondo Interno investita in Fondi Multimanager, ovvero in OICR di Case terze, non superiore al 30%.

Gli attivi potranno inoltre essere investiti in:

- quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, emessi nel rispetto del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dal medesimo decreto legislativo;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
 - depositi bancari in conto corrente;
 - certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
 - operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati membri;
- strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CE, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati membri che appartengono alle seguenti tipologie:
 - titoli di Stato;
 - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
 - titoli di capitale, ovvero strumenti finanziari di natura azionaria e, più in generale, di capitale (es. azioni di risparmio, warrants, ecc.) comunque denominati, altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario non ammessi o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; obbligazioni convertibili e/o cum warrant negli strumenti finanziari di cui sopra; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire o vendere gli strumenti finanziari di cui sopra.

Resta ferma per la compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno in disponibilità liquide e più in generale la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei contraenti.

1. In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del Fondo Interno; il termine "prevalente" investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" tra il 10% e il 30%; infine il termine "residuale" inferiore al 10%.
I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del Fondo Interno.

Regolamento del Fondo Interno Multiasset Flex 12

La compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo Interno e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie. Tali strumenti derivati saranno attivati attraverso l'investimento in quote di OICR dedicati.

Il Fondo Interno Multiasset Flex 12 persegue una propria politica d'investimento come di seguito descritto.

Il Fondo Interno investe in modo dinamico e flessibile in OICR appartenenti a tutte le principali Asset Class (monetari, obbligazionari, azionari, bilanciati, flessibili, Absolute/Total Return). La definizione dell'asset allocation sarà gestita in modo tale da ottimizzare il rendimento, in funzione del contesto di mercato e delle opportunità di volta in volta presenti. La componente azionaria può a seconda del contesto del mercato rappresentare fino al 100% del valore del Fondo Interno.

La strategia di investimento si contraddistingue per la diversificazione degli OICR selezionati, i quali saranno caratterizzati anche da strategie fra loro decorrelate. Gli OICR sono selezionati fra le migliori società di gestione del risparmio non appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo nel limite massimo del 30% degli attivi del Fondo Interno. Tale diversificazione è volta ad ottimizzare il rendimento del Fondo Interno nel rispetto di un livello massimo di rischio, rappresentato da una volatilità annua massima del 12%.

Gli strumenti in cui viene inserito il Fondo Interno sono denominati principalmente in euro, dollaro statunitense, sterlina inglese e yen giapponese.

Il Fondo Interno può investire in depositi bancari e in tutte le categorie di emittenti avendo a riferimento tutte le Aree Geografiche ritenute interessanti.

Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel Fondo Interno.

Art. 5 - Gestione del Fondo Interno

La gestione del Fondo Interno e l'attuazione della politica di investimento competono alla compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.

La compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l'attività di gestione del Fondo Interno. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del Fondo Interno, rispetto a quelli indicati all'art. 8, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del Fondo Interno restano predefiniti dalla compagnia.

Art. 6 - Valore unitario della quota

Il valore unitario della quota del Fondo Interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costituzione del Fondo Interno, a 10,00 euro.

Il valore unitario della quota viene determinato nei giorni di valorizzazione, secondo il Calendario di valorizzazione di seguito definito, dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, calcolato con le modalità descritte al successivo art. 7, per il numero complessivo delle quote del Fondo Interno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione considerato.

Tale rapporto viene arrotondato alla terza cifra decimale.

Il calendario di valorizzazione è costituito da tutti i giorni dell'anno solare esclusi i giorni del calendario delle festività nazionali, assicurative e locali. In questi giorni il valore unitario della quota non sarà determinato e pubblicato, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.

Il calendario di valorizzazione è pubblicato sul sito internet della compagnia.

Nel caso in cui sopravvengano eventi che provochino turbative di mercato e/o decisioni degli organi di Borsa per cui si verifichi l'assenza di tutte o parte delle quotazioni delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno, la compagnia potrà non calcolare e pubbli-

Regolamento del Fondo Interno Multiasset Flex 12

care il valore unitario della quota, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.

In questi casi il valore unitario della quota viene determinato il primo giorno lavorativo successivo utile, quando la quotazione delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno si renda nuovamente disponibile.

Art. 7 - Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto)

Il valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto) è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo Interno al netto dei costi evidenziati al successivo art. 8. Per il valore delle attività si farà riferimento alle quantità nonché agli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rilevati in corrispondenza del giorno di valorizzazione.

In particolare, i criteri di valutazione degli attivi sono i seguenti:

- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rilevata in corrispondenza del giorno di valorizzazione della quota;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono valutati in base all'ultimo prezzo ufficiale disponibile rilevato in corrispondenza del giorno di valorizzazione, mentre per gli strumenti finanziari non quotati o in caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisioni degli organi di Borsa, viene utilizzato, come prezzo, il valore di presunto realizzo determinato sugli elementi d'informazione disponibili oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo Paese di residenza che quella di mercato;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, nel caso in cui la quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrelevanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente;
- gli strumenti finanziari derivati trattati "Over the Counter" (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l'intera durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo Interno viene determinato sulla base del tasso di cambio disponibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea, in corrispondenza del giorno di valorizzazione o ultimo disponibile;
- le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale;
- i depositi bancari evidenziano l'effettivo saldo giornaliero per valuta del conto corrente bancario relativo al fondo come risultante dalle movimentazioni del portafoglio degli investimenti comprensivo del rateo interessi maturato sia esso a credito o a debito.

Gli eventuali crediti d'imposta maturati non verranno attribuiti al Fondo Interno.

Le eventuali commissioni retrocesse dai Gestori degli OICR verranno attribuite al Fondo Interno.

Art. 8 - Costi gravanti sul Fondo Interno

I costi gravanti sul Fondo Interno sono di seguito indicati.

- a) **Commissione di gestione:** pari ad una percentuale espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno, come indicato nella seguente tabella, calcolata giornalmente e prelevata con cadenza trimestrale.

Fondo Interno	Commissione di gestione annua
Multiasset Flex 12	1,70%

La commissione di gestione è prelevata per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministrazione dei contratti.

Regolamento del Fondo Interno Multiasset Flex 12

b) Commissioni di performance: con riferimento al generico anno solare, è previsto un costo pari al 20% della differenza (overperformance), se positiva, tra:

- l'incremento percentuale fatto registrare dal valore unitario della quota all'ultima data di valorizzazione del Fondo Interno dell'anno solare corrente rispetto all'High Water Mark rilevato all'ultima data di valorizzazione del Fondo Interno dell'anno solare precedente e
- il rendimento, se positivo, del parametro di riferimento nello stesso periodo (nel primo anno di operatività del Fondo Interno viene considerata la frazione d'anno compresa tra la data di prima valorizzazione del Fondo Interno e l'ultima data di valorizzazione dell'anno solare).

L'High Water Mark applicabile è definito come segue:

- alla data di costituzione del Fondo Interno, è posto convenzionalmente uguale al valore iniziale della quota, cioè a 10,00 euro;
- successivamente, viene aggiornato in corrispondenza dell'ultima data di valorizzazione di ciascun anno solare e coincide con il più alto tra il valore unitario della quota registrato dal Fondo Interno a tale data e l'High Water Mark precedente.

Il "parametro di riferimento" ai fini del calcolo delle commissioni di performance è dato dall'indice Barclays Euro Treasury Bills maggiorato di uno spread percentuale riportato nella seguente tabella:

Fondo Interno	Parametro di riferimento
Multiasset Flex 12	Indice Barclays Euro Treasury Bills + 2,25%

L'indice Barclays Euro Treasury Bills è un indice composto dai titoli di Stato di alcuni Paesi dell'Area euro, zero coupon, denominati in euro e aventi una scadenza inferiore ai 12 mesi e 15 giorni al momento dell'emissione.

Il calcolo della commissione annua di performance è effettuato giornalmente, accantonando un rateo che fa riferimento all'overperformance maturata rispetto all'ultima data di valorizzazione dell'anno solare precedente.

La commissione di performance è applicata al minor ammontare tra il valore complessivo medio del patrimonio del Fondo Interno rilevato nel periodo intercorrente tra l'ultimo giorno di valorizzazione dell'anno solare precedente e la data di valorizzazione e il valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno disponibile nel giorno di calcolo.

È prevista una commissione massima complessivamente prelevabile (come somma delle commissioni di cui alle lettere a) e b), pari alla commissione di gestione a cui si aggiunge il 100% della commissione di gestione stessa; quest'ultima percentuale costituisce il massimo prelevabile a titolo di commissione di performance.

c) Commissioni per la parte di attivi investiti in quote di OICR: sulla parte di attivi investiti in quote di OICR gravano commissioni di gestione, applicate dai rispettivi emittenti, la cui misura massima è pari all'1,20% annuo degli attivi stessi.

Sono previste inoltre commissioni di overperformance gravanti sugli OICR nella misura massima del 30% dell'overperformance stessa.

La compagnia si riserva di modificare il costo massimo di tali commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente. In tal caso, la compagnia ne darà preventiva comunicazione ai contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle condizioni contrattuali delle polizze collegate al fondo, il diritto di riscatto senza penalità.

d) Altri costi a carico del Fondo Interno:

- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- spese inerenti l'attività svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Interno;

Regolamento del Fondo Interno Multiasset Flex 12

- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- eventuali compensi alla banca depositaria;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

Art. 9 - Rendiconto annuale del Fondo Interno

La compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile.

Il rendiconto della gestione del Fondo Interno è sottoposto a revisione da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Art. 10 - Modifiche al Regolamento del Fondo Interno

Il presente Regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi ad eventuali variazioni della normativa di tempo in tempo vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole ai contraenti.

Le modifiche saranno comunicate ai contraenti.

Art. 11 - Fusione e liquidazione del Fondo Interno

La compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l'interesse dei contraenti, può fondere il Fondo Interno con altro/i Fondo/i Interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

La compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.

Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per i contraenti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

Regolamento del Fondo Interno Bilanciato Globale 25

Regolamento del Fondo Interno Bilanciato Globale 25

Art. 1 - Istituzione e denominazione del Fondo Interno

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., nel seguito “compagnia”, ha istituito e gestisce, al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei contraenti, in base a quanto stabilito dalle condizioni di assicurazione e dal presente Regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari ripartiti nel Fondo Interno denominato **Bilanciato Globale 25** (nel seguito Fondo Interno), idealmente suddiviso in quote.

Il Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della compagnia e da ogni altro fondo gestito dalla stessa.

Art. 2 - Obiettivo del Fondo Interno

L'obiettivo della gestione finanziaria del Fondo Interno è massimizzare il rendimento rispetto al parametro di riferimento (benchmark), coerentemente con lo specifico profilo di rischio (nel seguito “stile di gestione attivo”). Il benchmark del Fondo Interno è un parametro oggettivo di riferimento costituito da un indice o un insieme di indici comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione del Fondo Interno. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.

Si riporta di seguito l'indicazione del benchmark del Fondo Interno:

Indici che compongono il benchmark	Codice Bloomberg
10% Barclays Euro Treasury Bill	LEB1TREU
15% JPM EMU Government Bond Index in euro	JNEULOC
50% JPMorgan GBI (Broad)	JNUCGBIB
10% DJ STOXX Europe 50	SX5R
15% MSCI AC World ex Europe da convertire in EUR	M1WDE

Art. 3 - Profili di rischio del Fondo Interno

I rischi connessi al Fondo Interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo Interno.

In particolare, sono a carico del Fondo Interno i seguenti rischi:

a) rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell'emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sul contraente. Si presti attenzione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:

1. rischio specifico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
2. rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
3. rischio di interesse: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;

Regolamento del Fondo Interno Bilanciato Globale 25

- b) rischio emittente:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'ente emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli enti emittenti;
- c) rischio connesso alla liquidità:** la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
- d) rischio di cambio:** se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il fondo stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del fondo e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;
- e) rischio di controparte:** è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul contraente;
- f) altri fattori di rischio:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di appartenenza degli emittenti.

Art. 4 - Criteri di investimento del Fondo Interno

L'allocazione del Fondo Interno è orientata alla generazione di valore rispetto al benchmark riportato nell'art. 2 del presente Regolamento e viene realizzata investendo gli attivi principalmente¹, o anche in via esclusiva, in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di "Fondo Comune di Investimento", "Sicav" o "Unit Trust".

Tali OICR sono principalmente, o anche in via esclusiva, promossi, istituiti o gestiti da Società di Gestione del Risparmio appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo di cui la compagnia fa parte.

È prevista altresì una quota del Fondo Interno investita in Fondi Multimanager, ovvero in OICR di Case terze, non superiore al 25%.

Gli attivi potranno inoltre essere investiti in:

- quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, emessi nel rispetto del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dal medesimo decreto legislativo;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
 - depositi bancari in conto corrente;
 - certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
 - operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati membri;

1. In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del Fondo Interno; il termine "prevalente" investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" tra il 10% e il 30%; infine il termine "residuale" inferiore al 10%.

I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del Fondo Interno.

Regolamento del Fondo Interno Bilanciato Globale 25

- strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CE, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati membri che appartengono alle seguenti tipologie:
 - titoli di Stato;
 - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
 - titoli di capitale, ovvero strumenti finanziari di natura azionaria e, più in generale, di capitale (es. azioni di risparmio, warrants, ecc.) comunque denominati, altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario non ammessi o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; obbligazioni convertibili e/o cum warrant negli strumenti finanziari di cui sopra; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire o vendere gli strumenti finanziari di cui sopra.

Resta ferma per la compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno in disponibilità liquide e più in generale la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei contraenti.

La compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo Interno e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie. Tali strumenti derivati saranno attivati attraverso l'investimento in quote di OICR dedicati.

Il Fondo Interno Bilanciato Globale 25 persegue una propria politica d'investimento come di seguito rappresentata.

Lo stile di gestione attivo come descritto al precedente art. 2 è finalizzato a creare valore aggiunto rispetto al benchmark mediante scostamenti contenuti dallo stesso.

Il Fondo Interno investe in modo dinamico in OICR di tipo monetario, obbligazionario e del mercato azionario.

L'investimento in OICR azionari varia da un minimo del 15% ad un massimo del 35%.

Per diversificare i propri investimenti, il Fondo Interno può investire per un limite massimo del 15% del valore corrente del fondo in OICR specializzati in obbligazioni di mercati dei Paesi emergenti e in OICR specializzati in obbligazioni High Yield.

Possono, inoltre, essere inseriti nel portafoglio anche OICR flessibili o con obiettivo total return.

Gli strumenti oggetto di investimento sono denominati principalmente in euro, dollaro statunitense, sterlina inglese e yen giapponese.

Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel Fondo Interno.

Art. 5 - Gestione del Fondo Interno

La gestione del Fondo Interno e l'attuazione della politica di investimento competono alla compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.

La compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l'attività di gestione del Fondo Interno. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del Fondo Interno, rispetto a quelli indicati all'art. 8, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del Fondo Interno restano predefiniti dalla compagnia.

Art. 6 - Valore unitario della quota

Il valore unitario della quota del Fondo Interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costituzione del Fondo Interno, a 10,00 euro.

Il valore unitario della quota viene determinato nei giorni di valorizzazione, secondo il Calendario di valorizzazione di seguito definito, dividendo il valore complessivo netto del Fondo

Regolamento del Fondo Interno Bilanciato Globale 25

Interno, calcolato con le modalità descritte al successivo art. 7, per il numero complessivo delle quote del Fondo Interno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione considerato.

Tale rapporto viene arrotondato alla terza cifra decimale. Il calendario di valorizzazione è costituito da tutti i giorni dell'anno solare esclusi i giorni del calendario delle festività nazionali, assicurative e locali. In questi giorni il valore unitario della quota non sarà determinato e pubblicato, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.

Il calendario di valorizzazione è pubblicato sul sito internet della compagnia.

Nel caso in cui sopravvengano eventi che provochino turbative di mercato e/o decisioni degli organi di Borsa per cui si verifichi l'assenza di tutte o parte delle quotazioni delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno, la compagnia potrà non calcolare e pubblicare il valore unitario della quota, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.

In questi casi il valore unitario della quota viene determinato il primo giorno lavorativo successivo utile, quando la quotazione delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno si renda nuovamente disponibile.

Art. 7 - Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto)

Il valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto) è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo Interno al netto dei costi evidenziati al successivo art. 8. Per il valore delle attività si farà riferimento alle quantità nonché agli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rilevati in corrispondenza del giorno di valorizzazione.

In particolare, i criteri di valutazione degli attivi sono i seguenti:

- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rilevata in corrispondenza del giorno di valorizzazione della quota;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono valutati in base all'ultimo prezzo ufficiale disponibile rilevato in corrispondenza del giorno di valorizzazione, mentre per gli strumenti finanziari non quotati o in caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisioni degli organi di Borsa, viene utilizzato, come prezzo, il valore di presunto realizzo determinato sugli elementi d'informazione disponibili oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo Paese di residenza che quella di mercato;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, nel caso in cui la quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrelevanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente;
- gli strumenti finanziari derivati trattati "Over the Counter" (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l'intera durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo Interno viene determinato sulla base del tasso di cambio disponibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea, in corrispondenza del giorno di valorizzazione o ultimo disponibile;
- le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale;
- i depositi bancari evidenziano l'effettivo saldo giornaliero per valuta del conto corrente bancario relativo al fondo come risultante dalle movimentazioni del portafoglio degli investimenti comprensivo del rateo interessi maturato sia esso a credito o a debito.

Gli eventuali crediti d'imposta maturati non verranno attribuiti al Fondo Interno.

Le eventuali commissioni retrocesse dai Gestori degli OICR verranno attribuite al Fondo Interno.

Regolamento del Fondo Interno Bilanciato Globale 25

Art. 8 - Costi gravanti sul Fondo Interno

I costi gravanti sul Fondo Interno sono di seguito indicati.

- a) Commissione di gestione:** pari ad una percentuale, espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno, come indicato nella seguente tabella, calcolata ad ogni valorizzazione accantonando un rateo e prelevata trimestralmente dalle disponibilità del Fondo Interno.

Fondo Interno	Commissione di gestione annua
Bilanciato Globale 25	1,30%

La commissione di gestione è prelevata per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministrazione dei contratti.

- b) Commissioni di performance:** con riferimento al generico anno solare, è previsto un costo pari al 20% della differenza (overperformance), se positiva, tra:
- l'incremento percentuale fatto registrare, nel periodo intercorrente tra l'ultima data di valorizzazione del fondo dell'anno solare precedente e l'ultima data di valorizzazione del fondo dell'anno solare di riferimento, dal valore quota del fondo e
 - l'incremento fatto registrare dal "parametro di riferimento" dato dal benchmark (come descritto al precedente art. 2) nello stesso periodo.

Nel caso in cui il rendimento del parametro di riferimento abbia segno negativo, per calcolare l'overperformance si considera che il parametro abbia registrato un incremento pari a zero.

La commissione di performance è calcolata ad ogni valorizzazione accantonando un rateo e prelevata annualmente dalle disponibilità del Fondo Interno.

La commissione di performance è applicata al minor ammontare tra il valore complessivo medio del patrimonio del Fondo Interno rilevato nel periodo intercorrente tra l'ultimo giorno di valorizzazione dell'anno solare precedente e la data di valorizzazione e il valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno disponibile nel giorno di calcolo.

Nel primo anno di commercializzazione del fondo, si considera la frazione d'anno compresa tra la prima data di calcolo del valore quota del fondo e l'ultima data di valorizzazione del Fondo Interno nell'anno stesso.

La commissione di overperformance non viene applicata qualora il rendimento del fondo sia negativo.

È prevista una commissione massima complessivamente prelevabile (come somma delle commissioni di cui alle lettere a) e b), pari alla commissione di gestione a cui si aggiunge il 100% della commissione di gestione stessa; quest'ultima percentuale costituisce il massimo prelevabile a titolo di commissione di performance.

- c) Commissioni per la parte di attivi investiti in quote di OICR:** sulla parte di attivi investiti in quote di OICR gravano commissioni di gestione, applicate dai rispettivi emittenti, la cui misura massima è pari all'1,60% annuo degli attivi stessi. Sono previste inoltre commissioni di overperformance gravanti sugli OICR nella misura massima del 30% dell'overperformance stessa.

La compagnia si riserva di modificare il costo massimo di tali commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente. In tal caso, la compagnia ne darà preventiva comunicazione ai contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle condizioni contrattuali delle polizze collegate al fondo, il diritto di riscatto senza penalità.

Regolamento del Fondo Interno Bilanciato Globale 25

d) Altri costi a carico del Fondo Interno:

- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- spese inerenti l'attività svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Interno;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- eventuali compensi alla banca depositaria;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

Art. 9 - Rendiconto annuale del Fondo Interno

La compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile.

Il rendiconto della gestione del Fondo Interno è sottoposto a revisione da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Art. 10 - Modifiche al Regolamento del Fondo Interno

Il presente Regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi ad eventuali variazioni della normativa di tempo in tempo vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole ai contraenti.

Le modifiche saranno comunicate ai contraenti.

Art. 11 - Fusione e liquidazione del Fondo Interno

La compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l'interesse dei contraenti, può fondere il Fondo Interno con altro/i Fondo/i Interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

La compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.

Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per i contraenti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

Regolamento del Fondo Interno Bilanciato Globale 45

Regolamento del Fondo Interno Bilanciato Globale 45

Art. 1 - Istituzione e denominazione del Fondo Interno

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., nel seguito “compagnia”, ha istituito e gestisce, al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei contraenti, in base a quanto stabilito dalle condizioni di assicurazione e dal presente Regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari ripartiti nel Fondo Interno denominato **Bilanciato Globale 45** (nel seguito Fondo Interno), idealmente suddiviso in quote.

Il Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della compagnia e da ogni altro fondo gestito dalla stessa.

Art. 2 - Obiettivo del Fondo Interno

L'obiettivo della gestione finanziaria del Fondo Interno è massimizzare il rendimento rispetto al parametro di riferimento (benchmark), coerentemente con lo specifico profilo di rischio (nel seguito “stile di gestione attivo”). Il benchmark del Fondo Interno è un parametro oggettivo di riferimento costituito da un indice o un insieme di indici comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione del Fondo Interno. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.

Si riporta di seguito l'indicazione del benchmark del Fondo Interno:

Indici che compongono il benchmark	Codice Bloomberg
10% Barclays Euro Treasury Bill	LEB1TREU
10% JPM EMU Government Bond Index in euro	JNEULOC
35% JPMorgan GBI (Broad)	JNUCGBIB
20% DJ STOXX Europe 50	SX5R
25% MSCI AC World ex Europe da convertire in EUR	M1WDE

Art. 3 - Profili di rischio del Fondo Interno

I rischi connessi al Fondo Interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo Interno.

In particolare, sono a carico del Fondo Interno i seguenti rischi:

a) rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell'emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sul contraente. Si presti attenzione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:

1. **rischio specifico:** è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
2. **rischio generico o sistematico:** è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
3. **rischio di interesse:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;

Regolamento del Fondo Interno Bilanciato Globale 45

- b) rischio emittente:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'ente emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli enti emittenti;
- c) rischio connesso alla liquidità:** la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
- d) rischio di cambio:** se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il fondo stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del fondo e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;
- e) rischio di controparte:** è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul contraente;
- f) altri fattori di rischio:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di appartenenza degli emittenti.

Art. 4 - Criteri di investimento del Fondo Interno

L'allocazione del Fondo Interno è orientata alla generazione di valore rispetto al benchmark riportato nell'art. 2 del presente Regolamento e viene realizzata investendo gli attivi principalmente¹, o anche in via esclusiva, in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di "Fondo Comune di Investimento", "Sicav" o "Unit Trust".

Tali OICR sono prevalentemente, o anche in via esclusiva, promossi, istituiti o gestiti da Società di Gestione del risparmio appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo di cui la compagnia fa parte.

È prevista altresì una quota del Fondo Interno investita in Fondi Multimanager, ovvero in OICR di Case terze, non superiore al 40%.

Gli attivi potranno inoltre essere investiti in:

- quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, emessi nel rispetto del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dal medesimo decreto legislativo;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
 - depositi bancari in conto corrente;
 - certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
 - operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati membri;

1. In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del Fondo Interno; il termine "prevalente" investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" tra il 10% e il 30%; infine il termine "residuale" inferiore al 10%.

I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del Fondo Interno.

Regolamento del Fondo Interno Bilanciato Globale 45

- strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CE, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati membri che appartengono alle seguenti tipologie:
 - titoli di Stato;
 - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
 - titoli di capitale, ovvero strumenti finanziari di natura azionaria e, più in generale, di capitale (es. azioni di risparmio, warrants, ecc.) comunque denominati, altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario non ammessi o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; obbligazioni convertibili e/o cum warrant negli strumenti finanziari di cui sopra; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire o vendere gli strumenti finanziari di cui sopra.

Resta ferma per la compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno in disponibilità liquide e più in generale la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei contraenti.

La compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo Interno e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie. Tali strumenti derivati saranno attivati attraverso l'investimento in quote di OICR dedicati.

Il Fondo Interno Bilanciato Globale 45 persegue una propria politica d'investimento come di seguito rappresentata.

Lo stile di gestione attivo come descritto al precedente art. 2 è finalizzato a creare valore aggiunto rispetto al benchmark mediante scostamenti significativi dallo stesso.

Il Fondo Interno investe in modo dinamico in OICR di tipo monetario, obbligazionario e del mercato azionario.

L'investimento in OICR azionari varia da un minimo del 25% ad un massimo del 65%.

Per diversificare i propri investimenti, il Fondo Interno può investire per un limite massimo del 10% del valore corrente del fondo in OICR specializzati in obbligazioni di mercati dei Paesi emergenti e in OICR specializzati in obbligazioni High Yield.

Possono, inoltre, essere inseriti nel portafoglio anche OICR flessibili o con obiettivo total return.

Gli strumenti oggetto di investimento sono denominati principalmente in euro, dollaro statunitense, sterlina inglese e yen giapponese.

Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel Fondo Interno.

Art. 5 - Gestione del Fondo Interno

La gestione del Fondo Interno e l'attuazione della politica di investimento competono alla compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.

La compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l'attività di gestione del Fondo Interno. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del Fondo Interno, rispetto a quelli indicati all'art. 8, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati. Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del Fondo Interno restano predefiniti dalla compagnia.

Art. 6 - Valore unitario della quota

Il valore unitario della quota del Fondo Interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costituzione del Fondo Interno, a 10,00 euro.

Il valore unitario della quota viene determinato nei giorni di valorizzazione, secondo il Calendario di valorizzazione di seguito definito, dividendo il valore complessivo netto del Fondo

Regolamento del Fondo Interno Bilanciato Globale 45

Interno, calcolato con le modalità descritte al successivo art. 7, per il numero complessivo delle quote del Fondo Interno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione considerato.

Tale rapporto viene arrotondato alla terza cifra decimale.

Il calendario di valorizzazione è costituito da tutti i giorni dell'anno solare esclusi i giorni del calendario delle festività nazionali, assicurative e locali. In questi giorni il valore unitario della quota non sarà determinato e pubblicato, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.

Il calendario di valorizzazione è pubblicato sul sito internet della compagnia.

Nel caso in cui sopravvengano eventi che provochino turbative di mercato e/o decisioni degli organi di Borsa per cui si verifichi l'assenza di tutte o parte delle quotazioni delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno, la compagnia potrà non calcolare e pubblicare il valore unitario della quota, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.

In questi casi il valore unitario della quota viene determinato il primo giorno lavorativo successivo utile, quando la quotazione delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno si renda nuovamente disponibile.

Art. 7 - Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto)

Il valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto) è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo Interno al netto dei costi evidenziati al successivo art. 8. Per il valore delle attività si farà riferimento alle quantità nonché agli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rilevati in corrispondenza del giorno di valorizzazione.

In particolare, i criteri di valutazione degli attivi sono i seguenti:

- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rilevata in corrispondenza del giorno di valorizzazione della quota;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono valutati in base all'ultimo prezzo ufficiale disponibile rilevato in corrispondenza del giorno di valorizzazione, mentre per gli strumenti finanziari non quotati o in caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisioni degli organi di Borsa, viene utilizzato, come prezzo, il valore di presunto realizzo determinato sugli elementi d'informazione disponibili oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo Paese di residenza che quella di mercato;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, nel caso in cui la quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrelevanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente;
- gli strumenti finanziari derivati trattati "Over the Counter" (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l'intera durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo Interno viene determinato sulla base del tasso di cambio disponibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea, in corrispondenza del giorno di valorizzazione o ultimo disponibile;
- le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale;
- i depositi bancari evidenziano l'effettivo saldo giornaliero per valuta del conto corrente bancario relativo al fondo come risultante dalle movimentazioni del portafoglio degli investimenti comprensivo del rateo interessi maturato sia esso a credito o a debito.

Gli eventuali crediti d'imposta maturati non verranno attribuiti al Fondo Interno.

Le eventuali commissioni retrocesse dai Gestori degli OICR verranno attribuite al Fondo Interno.

Regolamento del Fondo Interno Bilanciato Globale 45

Art. 8 - Costi gravanti sul Fondo Interno

I costi gravanti sul Fondo Interno sono di seguito indicati.

- a) Commissione di gestione:** pari ad una percentuale, espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno, come indicato nella seguente tabella, calcolata ad ogni valorizzazione accantonando un rateo e prelevata trimestralmente dalle disponibilità del Fondo Interno.

Fondo Interno	Commissione di gestione annua
Bilanciato Globale 45	1,50%

La commissione di gestione è prelevata per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministrazione dei contratti.

- b) Commissioni di performance:** con riferimento al generico anno solare, è previsto un costo pari al 20% della differenza (overperformance), se positiva, tra:
- l'incremento percentuale fatto registrare, nel periodo intercorrente tra l'ultima data di valorizzazione del fondo dell'anno solare precedente e l'ultima data di valorizzazione del fondo dell'anno solare di riferimento, dal valore quota del fondo e
 - l'incremento fatto registrare dal "parametro di riferimento" dato dal benchmark (come descritto al precedente art. 2) nello stesso periodo.

Nel caso in cui il rendimento del parametro di riferimento abbia segno negativo, per calcolare l'overperformance si considera che il parametro abbia registrato un incremento pari a zero.

La commissione di performance è calcolata ad ogni valorizzazione accantonando un rateo e prelevata annualmente dalle disponibilità del Fondo Interno.

La commissione di performance è applicata al minor ammontare tra il valore complessivo medio del patrimonio del Fondo Interno rilevato nel periodo intercorrente tra l'ultimo giorno di valorizzazione dell'anno solare precedente e la data di valorizzazione e il valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno disponibile nel giorno di calcolo.

Nel primo anno di commercializzazione del fondo, si considera la frazione d'anno compresa tra la prima data di calcolo del valore quota del fondo e l'ultima data di valorizzazione del Fondo Interno nell'anno stesso.

La commissione di overperformance non viene applicata qualora il rendimento del Fondo Interno sia negativo.

È prevista una commissione massima complessivamente prelevabile (come somma delle commissioni di cui alle lettere a) e b), pari alla commissione di gestione a cui si aggiunge il 100% della commissione di gestione stessa; quest'ultima percentuale costituisce il massimo prelevabile a titolo di commissione di performance.

- c) Commissioni per la parte di attivi investiti in quote di OICR:** sulla parte di attivi investiti in quote di OICR gravano commissioni di gestione, applicate dai rispettivi emittenti, la cui misura massima è pari all'1,60% annuo degli attivi stessi.

Sono previste inoltre commissioni di overperformance gravanti sugli OICR nella misura massima del 30% dell'overperformance stessa.

La compagnia si riserva di modificare il costo massimo di tali commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente. In tal caso, la compagnia ne darà preventiva comunicazione ai contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle condizioni contrattuali delle polizze collegate al fondo, il diritto di riscatto senza penalità.

Regolamento del Fondo Interno Bilanciato Globale 45

d) Altri costi a carico del Fondo Interno:

- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- spese inerenti l'attività svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Interno;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- eventuali compensi alla banca depositaria;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

Art. 9 - Rendiconto annuale del Fondo Interno

La compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile.

Il rendiconto della gestione del Fondo Interno è sottoposto a revisione da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Art. 10 - Modifiche al Regolamento del Fondo Interno

Il presente Regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi ad eventuali variazioni della normativa di tempo in tempo vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole ai contraenti.

Le modifiche saranno comunicate ai contraenti.

Art. 11 - Fusione e liquidazione del Fondo Interno

La compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l'interesse dei contraenti, può fondere il Fondo Interno con altro/i Fondo/i Interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

La compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.

Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per i contraenti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

Regolamento del Fondo Interno Bilanciato Globale 70

Regolamento del Fondo Interno Bilanciato Globale 70

Art. 1 - Istituzione e denominazione del Fondo Interno

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., nel seguito “compagnia”, ha istituito e gestisce, al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei contraenti, in base a quanto stabilito dalle condizioni di assicurazione e dal presente Regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari ripartiti nel Fondo Interno denominato **Bilanciato Globale 70** (nel seguito Fondo Interno), idealmente suddiviso in quote.

Il Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della compagnia e da ogni altro fondo gestito dalla stessa.

Art. 2 - Obiettivo del Fondo Interno

L'obiettivo della gestione finanziaria del Fondo Interno è massimizzare il rendimento rispetto al parametro di riferimento (benchmark), coerentemente con lo specifico profilo di rischio (nel seguito “stile di gestione attivo”).

Il benchmark del Fondo Interno è un parametro oggettivo di riferimento costituito da un indice o un insieme di indici comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione del Fondo Interno. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.

Si riporta di seguito l'indicazione del benchmark del Fondo Interno:

Indici che compongono il benchmark	Codice Bloomberg
10% Barclays Euro Treasury Bill	LEB1TREU
20% JPMorgan GBI (Broad)	JNUCGBIB
30% DJ STOXX Europe 50	SX5R
40% MSCI AC World ex Europe da convertire in EUR	M1WDE

Art. 3 - Profili di rischio del Fondo Interno

I rischi connessi al Fondo Interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo Interno.

In particolare, sono a carico del Fondo Interno i seguenti rischi:

a) rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell'emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sul contraente. Si presti attenzione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:

1. **rischio specifico:** è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
2. **rischio generico o sistematico:** è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
3. **rischio di interesse:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;

Regolamento del Fondo Interno Bilanciato Globale 70

- b) rischio emittente:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'ente emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli enti emittenti;
- c) rischio connesso alla liquidità:** la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
- d) rischio di cambio:** se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il fondo stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del fondo e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;
- e) rischio di controparte:** è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul contraente;
- f) altri fattori di rischio:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di appartenenza degli emittenti.

Art. 4 - Criteri di investimento del Fondo Interno

L'allocazione del Fondo Interno è orientata alla generazione di valore rispetto al benchmark riportato nell'art. 2 del presente Regolamento e viene realizzata investendo gli attivi principalmente¹, o anche in via esclusiva, in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di "Fondo Comune di Investimento", "Sicav" o "Unit Trust".

Tali OICR sono prevalentemente, o anche in via esclusiva, promossi, istituiti o gestiti da Società di Gestione del risparmio appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo di cui la compagnia fa parte.

È prevista altresì una quota del Fondo Interno investita in Fondi Multimanager, ovvero in OICR di Case terze, non superiore al 50%.

Gli attivi potranno inoltre essere investiti in:

- quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, emessi nel rispetto del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dal medesimo decreto legislativo;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
 - depositi bancari in conto corrente;
 - certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
 - operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati membri;

1. In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del Fondo Interno; il termine "prevalente" investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" tra il 10% e il 30%; infine il termine "residuale" inferiore al 10%.

I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del Fondo Interno.

Regolamento del Fondo Interno Bilanciato Globale 70

- strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CE, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati membri che appartengono alle seguenti tipologie:
 - titoli di Stato;
 - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
 - titoli di capitale, ovvero strumenti finanziari di natura azionaria e, più in generale, di capitale (es. azioni di risparmio, warrants, ecc.) comunque denominati, altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario non ammessi o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; obbligazioni convertibili e/o cum warrant negli strumenti finanziari di cui sopra; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire o vendere gli strumenti finanziari di cui sopra.

Resta ferma per la compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno in disponibilità liquide e più in generale la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei contraenti.

La compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo Interno e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie. Tali strumenti derivati saranno attivati attraverso l'investimento in quote di OICR dedicati.

Il Fondo Interno Bilanciato Globale 70 persegue una propria politica d'investimento come di seguito rappresentata.

Lo stile di gestione attivo come descritto al precedente art. 2 è finalizzato a creare valore aggiunto rispetto al benchmark mediante scostamenti significativi dallo stesso.

Il Fondo Interno investe in modo dinamico in OICR di tipo monetario, obbligazionario e del mercato azionario.

L'investimento in OICR azionari varia da un minimo del 50% ad un massimo del 90%.

Per diversificare i propri investimenti, il Fondo Interno può investire per un limite massimo del 10% del valore corrente del fondo in OICVM specializzati in obbligazioni di mercati dei Paesi emergenti e in OICR specializzati in obbligazioni High Yield.

Possono, inoltre, essere inseriti nel portafoglio anche OICR flessibili o con obiettivo total return.

Gli strumenti oggetto di investimento sono denominati principalmente in euro, dollaro statunitense, sterlina inglese e yen giapponese.

Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel Fondo Interno.

Art. 5 - Gestione del Fondo Interno

La gestione del Fondo Interno e l'attuazione della politica di investimento competono alla compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.

La compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l'attività di gestione del Fondo Interno. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del Fondo Interno, rispetto a quelli indicati all'art. 8, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del Fondo Interno restano predefiniti dalla compagnia.

Art. 6 - Valore unitario della quota

Il valore unitario della quota del Fondo Interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costituzione del Fondo Interno, a 10,00 euro.

Regolamento del Fondo Interno Bilanciato Globale 70

Il valore unitario della quota viene determinato nei giorni di valorizzazione, secondo il Calendario di valorizzazione di seguito definito, dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, calcolato con le modalità descritte al successivo art. 7, per il numero complessivo delle quote del Fondo Interno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione considerato.

Tale rapporto viene arrotondato alla terza cifra decimale.

Il calendario di valorizzazione è costituito da tutti i giorni dell'anno solare esclusi i giorni del calendario delle festività nazionali, assicurative e locali. In questi giorni il valore unitario della quota non sarà determinato e pubblicato, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.

Il calendario di valorizzazione è pubblicato sul sito internet della compagnia.

Nel caso in cui sopravvengano eventi che provochino turbative di mercato e/o decisioni degli organi di Borsa per cui si verifichi l'assenza di tutte o parte delle quotazioni delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno, la compagnia potrà non calcolare e pubblicare il valore unitario della quota, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.

In questi casi il valore unitario della quota viene determinato il primo giorno lavorativo successivo utile, quando la quotazione delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno si renda nuovamente disponibile.

Art. 7 - Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto)

Il valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto) è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo Interno al netto dei costi evidenziati al successivo art. 8. Per il valore delle attività si farà riferimento alle quantità nonché agli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rilevati in corrispondenza del giorno di valorizzazione.

In particolare, i criteri di valutazione degli attivi sono i seguenti:

- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rilevata in corrispondenza del giorno di valorizzazione della quota;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono valutati in base all'ultimo prezzo ufficiale disponibile rilevato in corrispondenza del giorno di valorizzazione, mentre per gli strumenti finanziari non quotati o in caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisioni degli organi di Borsa, viene utilizzato, come prezzo, il valore di presunto realizzo determinato sugli elementi d'informazione disponibili oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo Paese di residenza che quella di mercato;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, nel caso in cui la quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrelevanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente;
- gli strumenti finanziari derivati trattati "Over the Counter" (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l'intera durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo Interno viene determinato sulla base del tasso di cambio disponibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea, in corrispondenza del giorno di valorizzazione o ultimo disponibile;
- le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale;
- i depositi bancari evidenziano l'effettivo saldo giornaliero per valuta del conto corrente bancario relativo al fondo come risultante dalle movimentazioni del portafoglio degli investimenti comprensivo del rateo interessi maturato sia esso a credito o a debito.

Gli eventuali crediti d'imposta maturati non verranno attribuiti al Fondo Interno.

Le eventuali commissioni retrocesse dai Gestori degli OICR verranno attribuite al Fondo Interno.

Regolamento del Fondo Interno Bilanciato Globale 70

Art. 8 - Costi gravanti sul Fondo Interno

I costi gravanti sul Fondo Interno sono di seguito indicati.

- a) **Commissione di gestione:** pari ad una percentuale, espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno, come indicato nella seguente tabella, calcolata ad ogni valorizzazione accantonando un rateo e prelevata trimestralmente dalle disponibilità del Fondo Interno.

Fondo Interno	Commissione di gestione annua
Bilanciato Globale 70	1,70%

La commissione di gestione è prelevata per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministrazione dei contratti.

- b) **Commissioni di performance:** con riferimento al generico anno solare, è previsto un costo pari al 20% della differenza (overperformance), se positiva, tra:
- l'incremento percentuale fatto registrare, nel periodo intercorrente tra l'ultima data di valorizzazione del fondo dell'anno solare precedente e l'ultima data di valorizzazione del fondo dell'anno solare di riferimento, dal valore quota del fondo e
 - l'incremento fatto registrare dal "parametro di riferimento" dato dal benchmark (come descritto al precedente art. 2) nello stesso periodo.

Nel caso in cui il rendimento del parametro di riferimento abbia segno negativo, per calcolare l'overperformance si considera che il parametro abbia registrato un incremento pari a zero.

La commissione di performance è calcolata ad ogni valorizzazione accantonando un rateo e prelevata annualmente dalle disponibilità del Fondo Interno.

La commissione di performance è applicata al minor ammontare tra il valore complessivo medio del patrimonio del Fondo Interno rilevato nel periodo intercorrente tra l'ultimo giorno di valorizzazione dell'anno solare precedente e la data di valorizzazione e il valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno disponibile nel giorno di calcolo.

Nel primo anno di commercializzazione del fondo, si considera la frazione d'anno compresa tra la prima data di calcolo del valore quota del fondo e l'ultima data di valorizzazione del Fondo Interno nell'anno stesso.

La commissione di overperformance non viene applicata qualora il rendimento del Fondo Interno sia negativo.

È prevista una commissione massima complessivamente prelevabile (come somma delle commissioni di cui alle lettere a) e b), pari alla commissione di gestione a cui si aggiunge il 100% della commissione di gestione stessa; quest'ultima percentuale costituisce il massimo prelevabile a titolo di commissione di performance.

- c) **Commissioni per la parte di attivi investiti in quote di OICR:** sulla parte di attivi investiti in quote di OICR gravano commissioni di gestione, applicate dai rispettivi emittenti, la cui misura massima è pari all'1,60% annuo degli attivi stessi. Sono previste inoltre commissioni di overperformance gravanti sugli OICR nella misura massima del 30% dell'overperformance stessa.

La compagnia si riserva di modificare il costo massimo di tali commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente. In tal caso, la compagnia ne darà preventiva comunicazione ai contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle condizioni contrattuali delle polizze collegate al fondo, il diritto di riscatto senza penalità.

Regolamento del Fondo Interno Bilanciato Globale 70

d) Altri costi a carico del Fondo Interno:

- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- spese inerenti l'attività svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Interno;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- eventuali compensi alla banca depositaria;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

Art. 9 - Rendiconto annuale del Fondo Interno

La compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile.

Il rendiconto della gestione del Fondo Interno è sottoposto a revisione da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Art. 10 - Modifiche al Regolamento del Fondo Interno

Il presente Regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi ad eventuali variazioni della normativa di tempo in tempo vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole ai contraenti.

Le modifiche saranno comunicate ai contraenti.

Art. 11 - Fusione e liquidazione del Fondo Interno

La compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l'interesse dei contraenti, può fondere il Fondo Interno con altro/i Fondo/i Interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

La compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.

Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per i contraenti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

Regolamento del Fondo Interno ESG Bilanciato Globale 30

**Regolamento del
Fondo Interno
ESG Bilanciato
Globale 30**

Art. 1 - Istituzione e denominazione del Fondo Interno

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., nel seguito “compagnia”, ha istituito e gestisce, al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei contraenti, in base a quanto stabilito dalle condizioni di assicurazione e dal presente Regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari ripartiti nel Fondo Interno denominato **ESG Bilanciato Globale 30** (nel seguito Fondo Interno), idealmente suddiviso in quote.

Il Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della compagnia e da ogni altro fondo gestito dalla stessa.

Il Fondo Interno si configura come un prodotto finanziario che promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di esse, nonché il rispetto di prassi di buona governance (nel seguito “caratteristiche ESG”) ai sensi dell’art. 8 del Reg. UE 2019/2088 “SFDR”.

Art. 2 - Obiettivo del Fondo Interno

L’obiettivo della gestione finanziaria del Fondo Interno è massimizzare il rendimento rispetto al parametro di riferimento (benchmark), coerentemente con lo specifico profilo di rischio (nel seguito “stile di gestione attivo”).

Il benchmark del Fondo Interno è un parametro oggettivo di riferimento costituito da un indice o un insieme di indici comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione del Fondo Interno. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.

Si riporta di seguito l’indicazione del benchmark del Fondo Interno:

Indici che compongono il benchmark	Codice Bloomberg
30% Bloomberg MSCI Euro TSY 1-3Y ESG Wtd Cust TR Index Unhedged EUR	BT13TREU
30% Bloomberg MSCI Global Treasury Custom Country Exclusions Sustainability Index	I36947EU
10% Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainability and SRI Select Index	I36953EU
15% MSCI Europe ESG LEADERS Net Return EUR Index	NE700717
15% MSCI World Ex Europe ESG LEADERS Net EUR Index	NU701857

Di seguito si riportano le caratteristiche ESG che vengono prese in considerazione nella costruzione degli indici che compongono il benchmark:

Indici che compongono il benchmark	Sintetica descrizione delle caratteristiche ESG dell’indice
Bloomberg MSCI Euro TSY 1-3Y ESG Wtd Cust TR Index Unhedged EUR	Indice finanziario rappresentativo dell’andamento del mercato dei titoli di Stato dei principali Paesi dell’Area euro, con scadenze comprese tra 1 e 3 anni. L’indice è costruito in modo da sovrappesare gli emittenti più virtuosi dal punto di vista delle caratteristiche ambientali, sociali e di buona governance secondo una metodologia sviluppata dal provider MSCI.
Bloomberg MSCI Global Treasury Custom Country Exclusions Sustainability Index	Indice finanziario rappresentativo dell’andamento del mercato dei titoli di Stato globali. L’indice include nell’universo di investimento solo titoli emessi dai Paesi più virtuosi che aderiscono a principi e norme internazionali in ambito di sostenibilità e che godono di alti ratings ambientali, sociali e di buona governance, escludendo al contempo emittenti con provato coinvolgimento in controversie di natura ESG, secondo una metodologia sviluppata dal provider MSCI.

Regolamento del Fondo Interno ESG Bilanciato Globale 30

Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainability and SRI Select Index	Indice finanziario rappresentativo dell'andamento del mercato delle obbligazioni societarie Investment Grade dei Paesi dell'Area euro. L'indice include emittenti con ratings ambientali, sociali e di buona governance positivi, escludendo al contempo emittenti parzialmente o totalmente operanti in settori controversi (come, a titolo esemplificativo, Alcol, Tabacco, Gioco d'Azzardo, Armi Controverse) o provato coinvolgimento in controversie di natura ESG, utilizzando metodologie sviluppate dal provider MSCI.
MSCI Europe ESG LEADERS Net Return EUR Index	Indice finanziario che utilizza un approccio best-in-class selezionando aziende di medie e grandi dimensioni di 15 Paesi sviluppati europei che hanno ratings ambientali, sociali e di buona governance elevati. L'indice è ponderato sulla base della capitalizzazione di mercato, ed è progettato per rappresentare le performance di aziende che hanno profili ESG favorevoli rispetto ai concorrenti del settore, secondo una metodologia sviluppata dal provider MSCI. Complessivamente l'indice punta a una rappresentanza per settore del 50% rispetto all'indice MSCI Europe da cui deriva.
MSCI World Ex Europe ESG LEADERS Net EUR Index	Indice finanziario che utilizza un approccio best-in-class selezionando aziende di medie e grandi dimensioni dei Paesi sviluppati internazionali, ad esclusione dell'area europea, che hanno ratings ambientali, sociali e di buona governance elevati. L'indice è ponderato sulla base della capitalizzazione di mercato, ed è progettato per rappresentare le performance di aziende che hanno profili ESG favorevoli rispetto ai concorrenti del settore, secondo una metodologia sviluppata dal provider MSCI. Complessivamente l'indice punta a una rappresentanza per settore del 50% rispetto all'indice MSCI World Ex Europe da cui deriva.

Art. 3 - Profili di rischio del Fondo Interno

I rischi connessi al Fondo Interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo Interno.

In particolare, sono a carico del Fondo Interno i seguenti rischi:

a) rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell'emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sul contraente. Si presti attenzione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:

1. rischio specifico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
2. rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
3. rischio di interesse: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;

b) rischio emittente: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'ente emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patri-

Regolamento del Fondo Interno ESG Bilanciato Globale 30

moniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli enti emittenti;

- c) **rischio connesso alla liquidità:** la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
- d) **rischio di cambio:** se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il fondo stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del fondo e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;
- e) **rischio di bassa capitalizzazione:** l'investimento in società di piccole e medie dimensioni offre la possibilità di conseguire maggiori rendimenti ma può altresì implicare un maggior livello di rischio, dovuto ad un ridotto volume di titoli quotati e all'accentuazione dei movimenti che questo implica. I titoli di società di piccole dimensioni potrebbero essere soggetti a movimenti di mercato più improvvisi o instabili rispetto alle società di dimensioni più grandi e più consolidate o rispetto alla media del mercato in generale;
- f) **rischio di investimento in mercati emergenti:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di appartenenza degli emittenti;
- g) **rischio di controparte:** è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul contraente;
- h) **rischio connesso all'utilizzo di strumenti finanziari derivati:** l'utilizzo di strumenti finanziari derivati consente di assumere posizioni di rischio amplificate rispetto a quanto sarebbe possibile tramite un investimento diretto nei sottostanti a cui il derivato fa riferimento (effetto leva). Di conseguenza, una lieve variazione nei prezzi di mercato dei sottostanti gli strumenti finanziari derivati può avere un impatto amplificato in termini di guadagno o perdita sul valore di riscatto o della prestazione assicurata;
- i) **rischio di sostenibilità:** un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento;
- j) **altri fattori di rischio:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di appartenenza degli emittenti.

Art. 4 - Criteri di investimento del Fondo Interno

L'allocazione del Fondo Interno è orientata alla generazione di valore rispetto al benchmark riportato nell'art. 2 del presente Regolamento e viene realizzata investendo gli attivi principalmente¹, o anche in via esclusiva, in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di "Fondo Comune di Investimento", "Sicav", "Unit Trust" o "Exchange Traded Fund" (ETF).

Tali OICR potranno essere, anche in via esclusiva, promossi, istituiti o gestiti da Società di gestione del risparmio appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo di cui la compagnia fa parte.

1. In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del Fondo Interno; il termine "prevalente" investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" tra il 10% e il 30%; infine il termine "residuale" inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del Fondo Interno.

Regolamento del Fondo Interno ESG Bilanciato Globale 30

La promozione delle caratteristiche ESG definita all'articolo 1 è raggiunta tramite l'investimento, in misura maggiore al 70% della composizione del portafoglio, in OICR compresi ETF qualificati come prodotti ex articolo 8 e articolo 9 del Regolamento UE 2019/2088 "SFDR".

Gli attivi potranno inoltre essere investiti in:

- quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, emessi nel rispetto del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dal medesimo decreto legislativo;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
 - depositi bancari in conto corrente;
 - certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
 - operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati Membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati Membri;
- strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CE, da enti locali o da enti pubblici di stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati ovvero da soggetti residenti nei predetti stati membri che appartengono alle seguenti tipologie:
 - titoli di Stato;
 - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
 - titoli di capitale, ovvero strumenti finanziari di natura azionaria e, più in generale, di capitale (es. azioni di risparmio, warrants, ecc.) comunque denominati, altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario non ammessi o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; obbligazioni convertibili e/o cum warrant negli strumenti finanziari di cui sopra; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire o vendere gli strumenti finanziari di cui sopra.

Nel caso in cui il patrimonio del fondo sia investito in una delle ultime due tipologie di attivi sopra elencati (strumenti monetari e finanziari), nelle scelte di investimento si terranno in considerazione i fattori ESG come definiti nell'ambito della Politica di Sostenibilità del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, presente sul sito internet della compagnia alla pagina "Sostenibilità".

Resta ferma per la compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno in disponibilità liquide e più in generale la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei contraenti.

La compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo Interno e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie. Tali strumenti derivati saranno attivati attraverso l'investimento in quote di OICR dedicati.

Il Fondo Interno ESG Bilanciato Globale 30 persegue una propria politica d'investimento come di seguito rappresentata. Lo stile di gestione attivo come descritto al precedente art. 2 è finalizzato a creare valore aggiunto rispetto al benchmark mediante scostamenti contenuti dallo stesso. Il Fondo Interno investe in modo dinamico in OICR di tipo monetario, obbligazionario e del mercato azionario, integrando, nel processo di selezione degli strumenti sottostanti anche criteri ambientali, sociali e di buona governance (ESG).

L'investimento in OICR azionari varia da un minimo del 20% ad un massimo del 40%.

Per diversificare i propri investimenti, il Fondo Interno può investire per un limite massimo

Regolamento del Fondo Interno ESG Bilanciato Globale 30

del 10% del valore corrente del fondo in OICR specializzati in obbligazioni di mercati dei Paesi emergenti e in OICR specializzati in obbligazioni High Yield.

Gli strumenti oggetto di investimento sono denominati principalmente in euro, dollaro statunitense, sterlina inglese e yen giapponese.

Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel Fondo Interno.

Art. 5 - Gestione del Fondo Interno

La gestione del Fondo Interno e l'attuazione della politica di investimento competono alla compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.

La compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l'attività di gestione del Fondo Interno. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del Fondo Interno, rispetto a quelli indicati all'art. 8, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del Fondo Interno restano predefiniti dalla compagnia.

Art. 6 - Valore unitario della quota

Il valore unitario della quota del Fondo Interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costituzione del Fondo Interno, a 10,00 euro.

Il valore unitario della quota viene determinato nei giorni di valorizzazione, secondo il Calendario di valorizzazione di seguito definito, dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, calcolato con le modalità descritte al successivo art. 7, per il numero complessivo delle quote del Fondo Interno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione considerato.

Tale rapporto viene arrotondato alla terza cifra decimale.

Il calendario di valorizzazione è costituito da tutti i giorni dell'anno solare esclusi i giorni del calendario in cui il valore unitario della quota non sarà determinato e pubblicato, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.

Il calendario di valorizzazione è pubblicato sul sito internet della compagnia.

Nel caso in cui sopravvengano eventi che provochino turbative di mercato e/o decisioni degli organi di borsa per cui si verifichi l'assenza di tutte o parte delle quotazioni delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno, la compagnia potrà non calcolare e pubblicare il valore unitario della quota, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.

In questi casi il valore unitario della quota viene determinato il primo giorno lavorativo successivo utile, quando la quotazione delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno si renda nuovamente disponibile.

Art. 7 - Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto)

Il valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto) è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo Interno al netto dei costi evidenziati al successivo art. 8.

Per il valore delle attività si farà riferimento alle quantità nonché agli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rilevati in corrispondenza del giorno di valorizzazione.

In particolare, i criteri di valutazione degli attivi sono i seguenti:

- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rilevata in corrispondenza del giorno di valorizzazione della quota;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono valutati in base all'ultimo prezzo ufficiale disponibile rilevato in corrispondenza del giorno di valorizzazione, mentre per gli strumenti finanziari non quotati o in caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisioni degli organi di borsa, viene utilizzato, come prezzo, il valore di presunto realizzo determinato sugli elementi d'informazione disponibili oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo Paese di residenza che quella di mercato;

Regolamento del Fondo Interno ESG Bilanciato Globale 30

- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, nel caso in cui la quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrelevanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente;
- gli strumenti finanziari derivati trattati "Over the Counter" (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l'intera durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo Interno viene determinato sulla base del tasso di cambio disponibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea, in corrispondenza del giorno di valorizzazione o ultimo disponibile;
- le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale;
- i depositi bancari evidenziano l'effettivo saldo giornaliero per valuta del conto corrente bancario relativo al fondo come risultante dalle movimentazioni del portafoglio degli investimenti comprensivo del rateo interessi maturato sia esso a credito o a debito.

Gli eventuali crediti d'imposta maturati non verranno attribuiti al Fondo Interno.

Le eventuali commissioni retrocesse dai Gestori degli OICR verranno attribuite al Fondo Interno.

Art. 8 - Costi gravanti sul Fondo Interno

I costi gravanti sul Fondo Interno sono di seguito indicati.

- a) Commissione di gestione:** pari ad una percentuale, espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno, come indicato nella seguente tabella, calcolata ad ogni valorizzazione accantonando un rateo e prelevata trimestralmente dalle disponibilità del Fondo Interno.

Fondo Interno	Commissione di gestione annua
ESG Bilanciato Globale 30	1,35%

La commissione di gestione è prelevata per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministrazione dei contratti.

- b) Commissioni di performance:** con riferimento ad ogni anno di operatività del Fondo Interno, a partire dalla data della sua costituzione, è previsto un costo pari al 20% della differenza (overperformance), se positiva tra:
- l'incremento percentuale fatto registrare dal valore unitario della quota del Fondo Interno nel periodo intercorrente fra l'ultima data di valorizzazione del mese di aprile dell'anno corrente rispetto all'ultima data di valorizzazione del mese di aprile dell'anno precedente;
 - l'incremento fatto registrare dal "parametro di riferimento" dato dal benchmark (come descritto al precedente art. 2) nello stesso periodo.

Nel caso in cui il rendimento del parametro di riferimento abbia segno negativo, per calcolare l'overperformance si considera che il parametro abbia registrato un incremento pari a zero.

La commissione di performance è calcolata ad ogni valorizzazione accantonando un rateo e prelevata annualmente dalle disponibilità del Fondo Interno.

La commissione di performance è applicata al minor ammontare tra:

- il valore complessivo medio del patrimonio del Fondo Interno rilevato nel periodo intercorrente tra l'ultimo giorno di valorizzazione del mese di aprile dell'anno precedente e la data di valorizzazione;
- e il valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno nel giorno di calcolo.

Regolamento del Fondo Interno ESG Bilanciato Globale 30

Nel primo anno di operatività del fondo, si considera il periodo compreso tra la prima data di calcolo del valore quota del fondo e l'ultima data di valorizzazione del mese di aprile dell'anno solare successivo a quello di avvio del Fondo Interno.

La commissione di performance non viene applicata qualora il rendimento del fondo sia negativo.

È prevista una commissione massima complessivamente prelevabile (come somma delle commissioni di cui alle lettere a) e b), pari alla commissione di gestione a cui si aggiunge il 100% della commissione di gestione stessa; quest'ultima percentuale costituisce il massimo prelevabile a titolo di commissione di performance.

c) Commissioni per la parte di attivi investiti in quote di OICR:

Tipologia di OICR	OICR del Gruppo: Massima commissione di gestione annua	OICR di società terze: Massima commissione di gestione annua
Monetario	0,30%	0,40%
Obbligazionario/Bilanciato	0,80%	1,20%
Azionario	1,10%	1,55%
Flessibile/Total Return e Altro	1,30%	1,80%

Sono previste inoltre commissioni di performance gravanti sugli OICR nella misura massima del 30% dell'overperformance stessa.

La compagnia si riserva di modificare il costo massimo di tali commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente. In tal caso, la compagnia ne darà preventiva comunicazione ai contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle condizioni contrattuali delle polizze collegate al fondo, il diritto di recesso senza penalità.

d) Altri costi a carico del Fondo Interno:

- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- spese inerenti l'attività svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Interno;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- eventuali compensi alla banca depositaria;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

Art. 9 - Rendiconto annuale del Fondo Interno

La compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile. Il rendiconto della gestione del Fondo Interno è sottoposto a revisione da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Art. 10 - Modifiche al Regolamento del Fondo Interno

Il presente Regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi ad eventuali variazioni della normativa di tempo in tempo vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole ai contraenti.

Le modifiche saranno comunicate ai contraenti.

Art. 11 - Fusione e liquidazione del Fondo Interno

La compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l'interesse dei contraenti, può fondere il Fondo Interno con altro/i Fondo/i Interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

Regolamento del Fondo Interno ESG Bilanciato Globale 30

La compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.

Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per i contraenti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

Regolamento del Fondo Interno ESG Bilanciato Globale 50
**Regolamento del
Fondo Interno
ESG Bilanciato
Globale 50**
Art. 1 - Istituzione e denominazione del Fondo Interno

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., nel seguito “compagnia”, ha istituito e gestisce, al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei contraenti, in base a quanto stabilito dalle condizioni di assicurazione e dal presente Regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari ripartiti nel Fondo Interno denominato **ESG Bilanciato Globale 50** (nel seguito Fondo Interno), idealmente suddiviso in quote.

Il Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della compagnia e da ogni altro fondo gestito dalla stessa.

Il Fondo Interno si configura come un prodotto finanziario che promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di esse, nonché il rispetto di prassi di buona governance (nel seguito “caratteristiche ESG”) ai sensi dell’art. 8 del Reg. UE 2019/2088 “SFDR”.

Art. 2 - Obiettivo del Fondo Interno

L’obiettivo della gestione finanziaria del Fondo Interno è massimizzare il rendimento rispetto al parametro di riferimento (benchmark), coerentemente con lo specifico profilo di rischio (nel seguito “stile di gestione attivo”).

Il benchmark del Fondo Interno è un parametro oggettivo di riferimento costituito da un indice o un insieme di indici comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione del Fondo Interno. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.

Si riporta di seguito l’indicazione del benchmark del Fondo Interno:

Indici che compongono il benchmark	Codice Bloomberg
10% Bloomberg MSCI Euro TSY 1-3Y ESG Wtd Cust TR Index Unhedged EUR	BT13TREU
20% Bloomberg MSCI Global Treasury Custom Country Exclusions Sustainability Index	I36947EU
20% Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainability and SRI Select Index	I36953EU
25% MSCI Europe ESG LEADERS Net Return EUR Index	NE700717
25% MSCI World Ex Europe ESG LEADERS Net EUR Index	NU701857

Di seguito si riportano le caratteristiche ESG che vengono prese in considerazione nella costruzione degli indici che compongono il benchmark:

Indici che compongono il benchmark	Sintetica descrizione delle caratteristiche ESG dell’indice
Bloomberg MSCI Euro TSY 1-3Y ESG Wtd Cust TR Index Unhedged EUR	Indice finanziario rappresentativo dell’andamento del mercato dei titoli di Stato dei principali Paesi dell’Area euro, con scadenze comprese tra 1 e 3 anni. L’indice è costruito in modo da sovrappesare gli emittenti più virtuosi dal punto di vista delle caratteristiche ambientali, sociali e di buona governance secondo una metodologia sviluppata dal provider MSCI.
Bloomberg MSCI Global Treasury Custom Country Exclusions Sustainability Index	Indice finanziario rappresentativo dell’andamento del mercato dei titoli di Stato globali. L’indice include nell’universo di investimento solo titoli emessi dai Paesi più virtuosi che aderiscono a principi e norme internazionali in ambito di sostenibilità e che godono di alti ratings ambientali, sociali e di buona governance, escludendo al contempo emittenti con provato coinvolgimento in controversie di natura ESG, secondo una metodologia sviluppata dal provider MSCI.

Regolamento del Fondo Interno ESG Bilanciato Globale 50

Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainability and SRI Select Index	Indice finanziario rappresentativo dell'andamento del mercato delle obbligazioni societarie Investment Grade dei Paesi dell'Area euro. L'indice include emittenti con ratings ambientali, sociali e di buona governance positivi, escludendo al contempo emittenti parzialmente o totalmente operanti in settori controversi (come, a titolo esemplificativo, Alcol, Tabacco, Gioco d'Azzardo, Armi Controverse) o provato coinvolgimento in controversie di natura ESG, utilizzando metodologie sviluppate dal provider MSCI.
MSCI Europe ESG LEADERS Net Return EUR Index	Indice finanziario che utilizza un approccio best-in-class selezionando aziende di medie e grandi dimensioni di 15 Paesi sviluppati europei che hanno ratings ambientali, sociali e di buona governance elevati. L'indice è ponderato sulla base della capitalizzazione di mercato, ed è progettato per rappresentare le performance di aziende che hanno profili ESG favorevoli rispetto ai concorrenti del settore, secondo una metodologia sviluppata dal provider MSCI. Complessivamente l'indice punta a una rappresentanza per settore del 50% rispetto all'indice MSCI Europe da cui deriva.
MSCI World Ex Europe ESG LEADERS Net EUR Index	Indice finanziario che utilizza un approccio best-in-class selezionando aziende di medie e grandi dimensioni dei Paesi sviluppati internazionali, ad esclusione dell'area europea, che hanno ratings ambientali, sociali e di buona governance elevati. L'indice è ponderato sulla base della capitalizzazione di mercato, ed è progettato per rappresentare le performance di aziende che hanno profili ESG favorevoli rispetto ai concorrenti del settore, secondo una metodologia sviluppata dal provider MSCI. Complessivamente l'indice punta a una rappresentanza per settore del 50% rispetto all'indice MSCI World Ex Europe da cui deriva.

Art. 3 - Profili di rischio del Fondo Interno

I rischi connessi al Fondo Interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo Interno.

In particolare, sono a carico del Fondo Interno i seguenti rischi:

a) rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell'emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sul contraente. Si presti attenzione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:

1. rischio specifico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
2. rischio generico o sistematico: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
3. rischio di interesse: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;

b) rischio emittente: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'ente emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patri-

Regolamento del Fondo Interno ESG Bilanciato Globale 50

moniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli enti emittenti;

- c) **rischio connesso alla liquidità:** la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
- d) **rischio di cambio:** se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il fondo stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del fondo e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;
- e) **rischio di bassa capitalizzazione:** l'investimento in società di piccole e medie dimensioni offre la possibilità di conseguire maggiori rendimenti ma può altresì implicare un maggior livello di rischio, dovuto ad un ridotto volume di titoli quotati e all'accentuazione dei movimenti che questo implica. I titoli di società di piccole dimensioni potrebbero essere soggetti a movimenti di mercato più improvvisi o instabili rispetto alle società di dimensioni più grandi e più consolidate o rispetto alla media del mercato in generale;
- f) **rischio di investimento in mercati emergenti:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di appartenenza degli emittenti;
- g) **rischio di controparte:** è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul contraente;
- h) **rischio connesso all'utilizzo di strumenti finanziari derivati:** l'utilizzo di strumenti finanziari derivati consente di assumere posizioni di rischio amplificate rispetto a quanto sarebbe possibile tramite un investimento diretto nei sottostanti a cui il derivato fa riferimento (effetto leva). Di conseguenza, una lieve variazione nei prezzi di mercato dei sottostanti gli strumenti finanziari derivati può avere un impatto amplificato in termini di guadagno o perdita sul valore di riscatto o della prestazione assicurata;
- i) **rischio di sostenibilità:** un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento;
- j) **altri fattori di rischio:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di appartenenza degli emittenti.

Art. 4 - Criteri di investimento del Fondo Interno

L'allocazione del Fondo Interno è orientata alla generazione di valore rispetto al benchmark riportato nell'art. 2 del presente Regolamento e viene realizzata investendo gli attivi principalmente¹, o anche in via esclusiva, in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di "Fondo Comune di Investimento", "Sicav", "Unit Trust" o "Exchange Traded Fund" (ETF).

Tali OICR potranno essere, anche in via esclusiva, promossi, istituiti o gestiti da Società di gestione del risparmio appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo di cui la compagnia fa parte.

1. In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del Fondo Interno; il termine "prevalente" investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" tra il 10% e il 30%; infine il termine "residuale" inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del Fondo Interno.

Regolamento del Fondo Interno ESG Bilanciato Globale 50

La promozione delle caratteristiche ESG definita all'articolo è raggiunta tramite l'investimento, in misura maggiore al 70% della composizione del portafoglio, in OICR compresi ETF qualificati come prodotti ex articolo 8 e articolo 9 del Regolamento UE 2019/2088 "SFDR".

Gli attivi potranno inoltre essere investiti in:

- quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, emessi nel rispetto del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dal medesimo decreto legislativo;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
 - depositi bancari in conto corrente;
 - certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
 - operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati Membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati Membri;
- strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CE, da enti locali o da enti pubblici di stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati ovvero da soggetti residenti nei predetti stati membri che appartengono alle seguenti tipologie:
 - titoli di Stato;
 - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
 - titoli di capitale, ovvero strumenti finanziari di natura azionaria e, più in generale, di capitale (es. azioni di risparmio, warrants, ecc.) comunque denominati, altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario non ammessi o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; obbligazioni convertibili e/o cum warrant negli strumenti finanziari di cui sopra; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire o vendere gli strumenti finanziari di cui sopra.

Nel caso in cui il patrimonio del fondo sia investito in una delle ultime due tipologie di attivi sopra elencati (strumenti monetari e finanziari), nelle scelte di investimento si terranno in considerazione i fattori ESG come definiti nell'ambito della Politica di Sostenibilità del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, presente sul sito internet della compagnia alla pagina "Sostenibilità".

Resta ferma per la compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno in disponibilità liquide e più in generale la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei contraenti.

La compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo Interno e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie. Tali strumenti derivati saranno attivati attraverso l'investimento in quote di OICR dedicati.

Il Fondo Interno ESG Bilanciato Globale 50 persegue una propria politica d'investimento come di seguito rappresentata.

Lo stile di gestione attivo come descritto al precedente art. 2 è finalizzato a creare valore aggiunto rispetto al benchmark mediante scostamenti moderati dallo stesso.

Il Fondo Interno investe in modo dinamico in OICR di tipo monetario, obbligazionario e del mercato azionario integrando, nel processo di selezione degli strumenti sottostanti anche criteri ambientali, sociali e di buona governance (ESG).

L'investimento in OICR azionari varia da un minimo del 35% ad un massimo del 65%.

Regolamento del Fondo Interno ESG Bilanciato Globale 50

Per diversificare i propri investimenti, il Fondo Interno può investire per un limite massimo del 10% del valore corrente del fondo in OICR specializzati in obbligazioni di mercati dei Paesi emergenti e in OICR specializzati in obbligazioni High Yield.

Gli strumenti oggetto di investimento sono denominati principalmente in euro, dollaro statunitense, sterlina inglese e yen giapponese.

Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel Fondo Interno.

Art. 5 - Gestione del Fondo Interno

La gestione del Fondo Interno e l'attuazione della politica di investimento competono alla compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.

La compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l'attività di gestione del Fondo Interno. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del Fondo Interno, rispetto a quelli indicati all'art. 8, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del Fondo Interno restano predefiniti dalla compagnia.

Art. 6 - Valore unitario della quota

Il valore unitario della quota del Fondo Interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costituzione del Fondo Interno, a 10,00 euro.

Il valore unitario della quota viene determinato nei giorni di valorizzazione, secondo il Calendario di valorizzazione di seguito definito, dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, calcolato con le modalità descritte al successivo art. 7, per il numero complessivo delle quote del Fondo Interno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione considerato.

Tale rapporto viene arrotondato alla terza cifra decimale.

Il calendario di valorizzazione è costituito da tutti i giorni dell'anno solare esclusi i giorni del calendario in cui il valore unitario della quota non sarà determinato e pubblicato, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.

Il calendario di valorizzazione è pubblicato sul sito internet della compagnia.

Nel caso in cui sopravvengano eventi che provochino turbative di mercato e/o decisioni degli organi di borsa per cui si verifichi l'assenza di tutte o parte delle quotazioni delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno, la compagnia potrà non calcolare e pubblicare il valore unitario della quota, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.

In questi casi il valore unitario della quota viene determinato il primo giorno lavorativo successivo utile, quando la quotazione delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno si renda nuovamente disponibile.

Art. 7 - Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto)

Il valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto) è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo Interno al netto dei costi evidenziati al successivo art. 8.

Per il valore delle attività si farà riferimento alle quantità nonché agli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rilevati in corrispondenza del giorno di valorizzazione.

In particolare, i criteri di valutazione degli attivi sono i seguenti:

- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rilevata in corrispondenza del giorno di valorizzazione della quota;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono valutati in base all'ultimo prezzo ufficiale disponibile rilevato in corrispondenza del giorno di valorizzazione, mentre per gli strumenti finanziari non quotati o in caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisioni degli organi di borsa, viene utilizzato, come prezzo, il valore di presunto realizzo determinato sugli elementi d'informazione disponibili oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo Paese di residenza che quella di mercato;

Regolamento del Fondo Interno ESG Bilanciato Globale 50

- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, nel caso in cui la quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrelevanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente;
- gli strumenti finanziari derivati trattati "Over the Counter" (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l'intera durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo Interno viene determinato sulla base del tasso di cambio disponibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea, in corrispondenza del giorno di valorizzazione o ultimo disponibile;
- le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale;
- i depositi bancari evidenziano l'effettivo saldo giornaliero per valuta del conto corrente bancario relativo al fondo come risultante dalle movimentazioni del portafoglio degli investimenti comprensivo del rateo interessi maturato sia esso a credito o a debito.

Gli eventuali crediti d'imposta maturati non verranno attribuiti al Fondo Interno.

Le eventuali commissioni retrocesse dai Gestori degli OICR verranno attribuite al Fondo Interno.

Art. 8 - Costi gravanti sul Fondo Interno

I costi gravanti sul Fondo Interno sono di seguito indicati.

- a) Commissione di gestione:** pari ad una percentuale, espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno, come indicato nella seguente tabella, calcolata ad ogni valorizzazione accantonando un rateo e prelevata trimestralmente dalle disponibilità del Fondo Interno.

Fondo Interno	Commissione di gestione annua
ESG Bilanciato Globale 50	1,55%

La commissione di gestione è prelevata per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministrazione dei contratti.

- b) Commissioni di performance:** con riferimento ad ogni anno di operatività del Fondo Interno, a partire dalla data della sua costituzione, è previsto un costo pari al 20% della differenza (overperformance), se positiva tra:
- l'incremento percentuale fatto registrare dal valore unitario della quota del Fondo Interno nel periodo intercorrente fra l'ultima data di valorizzazione del mese di aprile dell'anno corrente rispetto all'ultima data di valorizzazione del mese di aprile dell'anno precedente;
 - l'incremento fatto registrare dal "parametro di riferimento" dato dal benchmark (come descritto al precedente art. 2) nello stesso periodo.

Nel caso in cui il rendimento del parametro di riferimento abbia segno negativo, per calcolare l'overperformance si considera che il parametro abbia registrato un incremento pari a zero.

La commissione di performance è calcolata ad ogni valorizzazione accantonando un rateo e prelevata annualmente dalle disponibilità del Fondo Interno.

La commissione di performance è applicata al minor ammontare tra:

- il valore complessivo medio del patrimonio del Fondo Interno rilevato nel periodo intercorrente tra l'ultimo giorno di valorizzazione del mese di aprile dell'anno precedente e la data di valorizzazione;
- e il valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno nel giorno di calcolo.

Regolamento del Fondo Interno ESG Bilanciato Globale 50

Nel primo anno di operatività del fondo, si considera il periodo compreso tra la prima data di calcolo del valore quota del fondo e l'ultima data di valorizzazione del mese di aprile dell'anno solare successivo a quello di avvio del Fondo Interno.

La commissione di performance non viene applicata qualora il rendimento del fondo sia negativo.

È prevista una commissione massima complessivamente prelevabile (come somma delle commissioni di cui alle lettere a) e b), pari alla commissione di gestione a cui si aggiunge il 100% della commissione di gestione stessa; quest'ultima percentuale costituisce il massimo prelevabile a titolo di commissione di performance.

c) Commissioni per la parte di attivi investiti in quote di OICR:

Tipologia di OICR	OICR del Gruppo: Massima commissione di gestione annua	OICR di società terze: Massima commissione di gestione annua
Monetario	0,30%	0,40%
Obbligazionario/Bilanciato	0,80%	1,20%
Azionario	1,10%	1,55%
Flessibile/Total Return e Altro	1,30%	1,80%

Sono previste inoltre commissioni di performance gravanti sugli OICR nella misura massima del 30% dell'overperformance stessa.

La compagnia si riserva di modificare il costo massimo di tali commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente. In tal caso, la compagnia ne darà preventiva comunicazione ai contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle condizioni contrattuali delle polizze collegate al fondo, il diritto di recesso senza penalità.

d) Altri costi a carico del Fondo Interno:

- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- spese inerenti l'attività svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Interno;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- eventuali compensi alla banca depositaria;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

Art. 9 - Rendiconto annuale del Fondo Interno

La compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile. Il rendiconto della gestione del Fondo Interno è sottoposto a revisione da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Art. 10 - Modifiche al Regolamento del Fondo Interno

Il presente Regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi ad eventuali variazioni della normativa di tempo in tempo vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole ai contraenti.

Le modifiche saranno comunicate ai contraenti.

Art. 11 - Fusione e liquidazione del Fondo Interno

La compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l'interesse dei contraenti, può fondere il Fondo Interno con altro/i Fondo/i Interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

Regolamento del Fondo Interno ESG Bilanciato Globale 50

La compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.

Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per i contraenti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

Regolamento del Fondo Interno ESG Azionario Strategia Flex

Regolamento del Fondo Interno ESG Azionario Strategia Flex

Art. 1 - Istituzione e denominazione del Fondo Interno

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., nel seguito “compagnia”, ha istituito e gestisce, al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei contraenti, in base a quanto stabilito dalle condizioni di assicurazione e dal presente Regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari ripartiti nel Fondo Interno denominato **ESG Azionario Strategia Flex** (nel seguito Fondo Interno), idealmente suddiviso in quote.

Il Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della compagnia e da ogni altro fondo gestito dalla stessa.

Il Fondo Interno si configura come un prodotto finanziario che promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di esse, nonché il rispetto di prassi di buona governance (nel seguito “caratteristiche ESG”) ai sensi dell’art. 8 del Reg. UE 2019/2088 “SFDR”.

Art. 2 - Obiettivo del Fondo Interno

Obiettivo della gestione finanziaria del Fondo Interno è quello di realizzare l’incremento di valore delle somme che vi confluiscono, nel rispetto di un livello massimo di rischio e attraverso la gestione flessibile di investimenti diversificati.

Art. 3 - Profili di rischio del Fondo Interno

I rischi connessi al Fondo Interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo Interno.

In particolare, sono a carico del Fondo Interno i seguenti rischi:

- a) rischio connesso alla variazione del prezzo:** il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell’emittente, dall’andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell’emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall’andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell’emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all’andamento di tali parametri ricade quindi sul contraente. Si presti attenzione, all’interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:
1. **rischio specifico:** è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
 2. **rischio generico o sistematico:** è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
 3. **rischio di interesse:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
- b) rischio emittente:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all’eventualità che l’ente emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l’interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli enti emittenti;
- c) rischio connesso alla liquidità:** la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L’assenza di una quota-

Regolamento del Fondo Interno ESG Azionario Strategia Flex

zione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;

- d) **rischio di cambio:** se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il fondo stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del fondo e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;
- e) **rischio di bassa capitalizzazione:** l'investimento in società di piccole e medie dimensioni offre la possibilità di conseguire maggiori rendimenti ma può altresì implicare un maggior livello di rischio, dovuto ad un ridotto volume di titoli quotati e all'accentuazione dei movimenti che questo implica. I titoli di società di piccole dimensioni potrebbero essere soggetti a movimenti di mercato più improvvisi o instabili rispetto alle società di dimensioni più grandi e più consolidate o rispetto alla media del mercato in generale;
- f) **rischio di investimento in mercati emergenti:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di appartenenza degli emittenti;
- g) **rischio di controparte:** è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul contraente;
- h) **rischio connesso all'utilizzo di strumenti finanziari derivati:** l'utilizzo di strumenti finanziari derivati consente di assumere posizioni di rischio amplificate rispetto a quanto sarebbe possibile tramite un investimento diretto nei sottostanti a cui il derivato fa riferimento (effetto leva). Di conseguenza, una lieve variazione nei prezzi di mercato dei sottostanti gli strumenti finanziari derivati può avere un impatto amplificato in termini di guadagno o perdita sul valore di riscatto o della prestazione assicurata;
- i) **rischio di sostenibilità:** un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento;
- j) **altri fattori di rischio:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di appartenenza degli emittenti.

Art. 4 - Criteri di investimento del Fondo Interno

Il Fondo Interno investe gli attivi principalmente¹, o anche in via esclusiva, in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di "Fondo Comune di Investimento", "Sicav", "Unit Trust" o "Exchange Traded Fund" (ETF).

Tali OICR potranno essere, anche in via esclusiva, promossi, istituiti o gestiti da Società di gestione del risparmio appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo di cui la compagnia fa parte.

La promozione delle caratteristiche ESG definita all'articolo 1 è raggiunta tramite l'investimento, in misura maggiore al 70% della composizione del portafoglio, in OICR compresi ETF qualificati come prodotti ex articolo 8 e articolo 9 del Regolamento UE 2019/2088 "SFDR".

Gli attivi potranno inoltre essere investiti in:

- quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, emessi nel rispetto del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;

1. In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del Fondo Interno; il termine "prevalente" investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" tra il 10% e il 30%; infine il termine "residuale" inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del Fondo Interno.

Regolamento del Fondo Interno ESG Azionario Strategia Flex

- quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto all'art. 42 del medesimo decreto legislativo;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
 - depositi bancari in conto corrente;
 - certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
 - operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati Membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati Membri;
- strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CE, da enti locali o da enti pubblici di stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati ovvero da soggetti residenti nei predetti stati membri che appartengono alle seguenti tipologie:
 - titoli di Stato;
 - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
 - titoli azionari.

Nel caso in cui il patrimonio del fondo sia investito in una delle ultime due tipologie di attivi sopra elencati (strumenti monetari e finanziari), nelle scelte di investimento si terranno in considerazione i fattori ESG come definiti nell'ambito della Politica di Sostenibilità del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, presente sul sito internet della compagnia alla pagina "Sostenibilità".

Resta ferma per la compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno in disponibilità liquide e più in generale la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei contraenti.

La compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo Interno e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie.

Il Fondo Interno ESG Azionario Strategia Flex persegue una propria politica d'investimento come di seguito descritto.

La politica di investimento consiste nel cogliere in modo flessibile le opportunità offerte soprattutto dal mercato azionario, attraverso opportuna diversificazione anche su altri strumenti di investimento. Essa prevede un'allocazione dinamica orientata principalmente verso quote di più OICR, armonizzati e non, appartenenti anche in via esclusiva, al Gruppo Intesa Sanpaolo. Il processo di selezione degli strumenti sottostanti integra anche criteri ambientali, sociali e di buona governance (ESG). Tali OICR a loro volta investono in strumenti del mercato monetario, obbligazioni e altri titoli di debito, sia dell'Area euro che internazionali, azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società. Gli strumenti oggetto di investimento sono denominati principalmente in euro, dollaro statunitense, sterlina inglese e yen giapponese.

La componente azionaria, prevalentemente di emittenti a medio-alta capitalizzazione, può a seconda del contesto del mercato rappresentare fino al 100% del valore del Fondo Interno, con un minimo del 50%.

Lo stile di gestione adottato è di tipo flessibile. Il Fondo Interno affronta le ciclicità dei mercati finanziari tramite una gestione attiva con l'obiettivo di contenere il rischio entro una volatilità annua massima pari a 18%.

Il Fondo Interno può investire in depositi bancari.

Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel Fondo Interno.

Regolamento del Fondo Interno ESG Azionario Strategia Flex

Art. 5 - Gestione del Fondo Interno

La gestione del Fondo Interno e l'attuazione della politica di investimento competono alla compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.

La compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l'attività di gestione del Fondo Interno. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del Fondo Interno, rispetto a quelli indicati all'art. 8, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del Fondo Interno restano predefiniti dalla compagnia.

Art. 6 - Valore unitario della quota

Il valore unitario della quota del Fondo Interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costituzione del Fondo Interno, a 10,00 euro.

Il valore unitario della quota viene determinato nei giorni di valorizzazione, secondo il calendario di valorizzazione di seguito definito, dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, calcolato con le modalità descritte al successivo art. 7, per il numero complessivo delle quote del Fondo Interno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione considerato. Tale rapporto viene arrotondato alla terza cifra decimale.

Il calendario di valorizzazione è costituito da tutti i giorni dell'anno solare esclusi i giorni del calendario in cui il valore unitario della quota non sarà determinato e pubblicato, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.

Il calendario di valorizzazione è pubblicato sul sito internet della compagnia.

Nel caso in cui sopravvengano eventi che provochino turbative di mercato e/o decisioni degli organi di borsa per cui si verifichi l'assenza di tutte o parte delle quotazioni delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno, la compagnia potrà non calcolare e pubblicare il valore unitario della quota, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.

In questi casi il valore unitario della quota viene determinato il primo giorno lavorativo successivo utile, quando la quotazione delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno si renda nuovamente disponibile.

Art. 7 - Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto)

Il valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto) è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo Interno al netto dei costi evidenziati al successivo art. 8.

Per il valore delle attività si farà riferimento alle quantità nonché agli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rispetto al giorno di valorizzazione, quali risultanti l'ultimo giorno lavorativo di Borse aperte precedente il giorno di valorizzazione.

In particolare, i criteri di valutazione degli attivi sono i seguenti:

- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rispetto al giorno della valorizzazione della quota. Nel caso in cui non siano disponibili le valorizzazioni delle quote e azioni di OICR oggetto di investimento, a causa di motivazioni indipendenti dalla compagnia, questi strumenti finanziari potranno essere valutati in base al loro valore di presunto realizzo che possa essere, in buona fede, ragionevolmente previsto;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono valutati in base all'ultimo prezzo ufficiale disponibile rispetto al giorno di valorizzazione, mentre per gli strumenti finanziari non quotati o in caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisioni degli organi di borsa, viene utilizzato, come prezzo, il valore di presunto realizzo determinato sugli elementi d'informazione disponibili oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo Paese di residenza che quella di mercato;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, nel caso in cui la quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrelevanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente;

Regolamento del Fondo Interno ESG Azionario Strategia Flex

- gli strumenti finanziari derivati trattati "Over the Counter" (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l'intera durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo Interno viene determinato sulla base dell'ultimo tasso di cambio disponibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea;
- le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale;
- i depositi bancari evidenziano l'effettivo saldo giornaliero per valuta del conto corrente bancario relativo al fondo come risultante dalle movimentazioni del portafoglio degli investimenti comprensivo del rateo interessi maturato.

Gli eventuali crediti d'imposta maturati non verranno attribuiti al Fondo Interno.

Le eventuali commissioni retrocesse dai Gestori degli OICR verranno attribuite al Fondo Interno con cadenza trimestrale, accreditando il corrispettivo maturato in ogni trimestre solare entro novanta giorni dalla fine del trimestre di riferimento.

Art. 8 - Costi gravanti sul Fondo Interno

I costi gravanti sul Fondo Interno sono di seguito indicati.

- a) Commissione di gestione:** pari ad una percentuale espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno, come indicato nella seguente tabella, calcolata giornalmente e prelevata con cadenza trimestrale.

Fondo Interno	Commissione di gestione annua
ESG Azionario Strategia Flex	1,90%

La commissione di gestione è prelevata per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministrazione dei contratti.

- b) Commissioni di performance:** con riferimento ad ogni anno di operatività del Fondo Interno, a partire dalla data della sua costituzione, è previsto un costo pari al 20% della differenza (overperformance), se positiva tra:
- l'incremento percentuale fatto registrare dal valore unitario della quota del Fondo Interno all'ultima data di valorizzazione del mese di aprile dell'anno corrente rispetto all'High Water Mark rilevato all'ultima data di valorizzazione del Fondo Interno del mese di aprile dell'anno precedente;
 - l'incremento fatto registrare dal "parametro di riferimento" nello stesso periodo.

L'High Water Mark applicabile è definito come segue:

- alla data di costituzione del Fondo Interno, è posto convenzionalmente uguale al valore iniziale della quota, cioè a 10,00 euro;
- successivamente, viene aggiornato in corrispondenza dell'ultima data di valorizzazione del mese di aprile di ciascun anno di operatività del Fondo Interno e coincide con il più alto tra il valore unitario della quota registrato dal Fondo Interno a tale data e l'High Water Mark precedente.

Il "parametro di riferimento" ai fini del calcolo delle commissioni di performance è dato dall'indice Barclays Euro Treasury Bills maggiorato di uno spread percentuale riportato nella seguente tabella:

Fondo Interno	Parametro di riferimento
ESG Azionario Strategia Flex	Indice Barclays Euro Treasury Bills + 3,00%

L'indice Barclays Euro Treasury Bills è un indice composto dai titoli di Stato di alcuni Paesi dell'Area euro, zero coupon, denominati in euro e aventi una scadenza inferiore ai 12 mesi e 15 giorni al momento dell'emissione.

Regolamento del Fondo Interno ESG Azionario Strategia Flex

Nel caso in cui il rendimento del parametro di riferimento abbia segno negativo, per calcolare l'overperformance si considera che il parametro abbia registrato un incremento pari a zero.

La commissione di performance è calcolata ad ogni valorizzazione accantonando un rateo e prelevata annualmente dalle disponibilità del Fondo Interno.

La commissione di performance è applicata al minor ammontare tra:

- il valore complessivo medio del patrimonio del Fondo Interno rilevato nel periodo intercorrente tra l'ultimo giorno di valorizzazione del mese di aprile dell'anno precedente e la data di valorizzazione;
- e il valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno disponibile nel giorno di calcolo.

È prevista una commissione massima complessivamente prelevabile (come somma delle commissioni di cui alle lettere a) e b), pari alla commissione di gestione a cui si aggiunge il 100% della commissione di gestione stessa; quest'ultima percentuale costituisce il massimo prelevabile a titolo di commissione di performance.

Nel primo anno di operatività del fondo, si considera il periodo compreso tra la prima data di calcolo del valore quota del fondo e l'ultima data di valorizzazione del mese di aprile dell'anno solare successivo a quello di avvio del Fondo Interno.

c) Commissioni per la parte di attivi investiti in quote di OICR

Tipologia di OICR	OICR del Gruppo: Massima commissione di gestione annua	OICR di società terze: Massima commissione di gestione annua
Monetario	0,30%	0,40%
Obbligazionario/Bilanciato	0,80%	1,20%
Azionario	1,10%	1,55%
Flessibile/Total Return e Altro	1,30%	1,80%

Sono previste inoltre commissioni di performance gravanti sugli OICR nella misura massima del 30% dell'overperformance stessa.

La compagnia si riserva di modificare il costo massimo di tali commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente. In tal caso, la compagnia ne darà preventiva comunicazione ai contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle condizioni contrattuali delle polizze collegate al fondo, il diritto di recesso senza penalità.

d) Altri costi a carico del Fondo Interno:

- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- spese inerenti l'attività svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Interno;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- eventuali compensi alla banca depositaria;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

Art. 9 - Rendiconto annuale del Fondo Interno

La compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile.

Il rendiconto della gestione del Fondo Interno è sottoposto a revisione da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Regolamento del Fondo Interno ESG Azionario Strategia Flex

Art. 10 - Modifiche al Regolamento del Fondo Interno

Il presente Regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi ad eventuali variazioni della normativa di tempo in tempo vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole ai contraenti.

Le modifiche saranno comunicate ai contraenti.

Art. 11 - Fusione e liquidazione del Fondo Interno

La compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l'interesse dei contraenti, può fondere il Fondo Interno con altro/i Fondo/i Interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

La compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.

Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per i contraenti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

Regolamento del Fondo Interno ESG Azionario Multitrend

Regolamento del Fondo Interno ESG Azionario Multitrend

Art. 1 - Istituzione e denominazione del Fondo Interno

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., nel seguito “compagnia”, ha istituito e gestisce, al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei contraenti, in base a quanto stabilito dalle condizioni di assicurazione e dal presente Regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari ripartiti nel Fondo Interno denominato **ESG Azionario Multitrend** (nel seguito Fondo Interno), idealmente suddiviso in quote.

Il Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della compagnia e da ogni altro fondo gestito dalla stessa.

Il Fondo Interno si configura come un prodotto finanziario che promuove, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di esse, nonché il rispetto di prassi di buona governance (nel seguito “caratteristiche ESG”) ai sensi dell’art. 8 del Reg. UE 2019/2088 “SFDR”.

Art. 2 - Obiettivo del Fondo Interno

L’obiettivo della gestione finanziaria del Fondo Interno è massimizzare il rendimento rispetto al parametro di riferimento (benchmark), coerentemente con lo specifico profilo di rischio (nel seguito “stile di gestione attivo”).

Il benchmark del Fondo Interno è un parametro oggettivo di riferimento costituito da un indice comparabile, in termini di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione del Fondo Interno. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.

Si riporta di seguito l’indicazione del benchmark del Fondo Interno:

Indici che compongono il benchmark	Codice Bloomberg
100% MSCI World Net Total Return EUR Index	MSDEWIN

Art. 3 - Profili di rischio del Fondo Interno

I rischi connessi al Fondo Interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo Interno.

In particolare, sono a carico del Fondo Interno i seguenti rischi:

a) rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell’emittente, dall’andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell’emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall’andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell’emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all’andamento di tali parametri ricade quindi sul contraente. Si presti attenzione, all’interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:

1. **rischio specifico:** è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
2. **rischio generico o sistematico:** è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
3. **rischio di interesse:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;

b) rischio emittente: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all’eventualità che l’ente emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l’interesse o di rimborsare il capitale; il valore

Regolamento del Fondo Interno ESG Azionario Multitrend

dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli enti emittenti;

- c) **rischio connesso alla liquidità:** la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
- d) **rischio di cambio:** se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il fondo stesso occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del fondo e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;
- e) **rischio di bassa capitalizzazione:** l'investimento in società di piccole e medie dimensioni offre la possibilità di conseguire maggiori rendimenti ma può altresì implicare un maggior livello di rischio, dovuto ad un ridotto volume di titoli quotati e all'accentuazione dei movimenti che questo implica. I titoli di società di piccole dimensioni potrebbero essere soggetti a movimenti di mercato più improvvisi o instabili rispetto alle società di dimensioni più grandi e più consolidate o rispetto alla media del mercato in generale;
- f) **rischio di investimento in mercati emergenti:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di appartenenza degli emittenti;
- g) **rischio di controparte:** è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul contraente;
- h) **rischio connesso all'utilizzo di strumenti finanziari derivati:** l'utilizzo di strumenti finanziari derivati consente di assumere posizioni di rischio amplificate rispetto a quanto sarebbe possibile tramite un investimento diretto nei sottostanti a cui il derivato fa riferimento (effetto leva). Di conseguenza, una lieve variazione nei prezzi di mercato dei sottostanti gli strumenti finanziari derivati può avere un impatto amplificato in termini di guadagno o perdita sul valore di riscatto o della prestazione assicurata;
- i) **rischio di sostenibilità:** un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento;
- j) **altri fattori di rischio:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai contraenti. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di appartenenza degli emittenti.

Art. 4 - Criteri di investimento del Fondo Interno

L'allocazione del Fondo Interno è orientata alla generazione di valore rispetto al benchmark riportato nell'art. 2 del presente Regolamento e viene realizzata investendo gli attivi principalmente¹, o anche in via esclusiva, in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di "Fondo Comune di Investimento", "Sicav", "Unit Trust" o "Exchange Traded Fund" (ETF).

Tali OICR potranno essere, anche in via esclusiva, promossi, istituiti o gestiti da Società di Gestione del Risparmio appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo di cui la compagnia fa parte.

1. In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del Fondo Interno; il termine "prevalente" investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" tra il 10% e il 30%; infine il termine "residuale" inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del Fondo Interno.

Regolamento del Fondo Interno ESG Azionario Multitrend

La promozione delle caratteristiche ESG definita all'articolo 1 è raggiunta tramite l'investimento in misura maggiore al 70% della composizione del portafoglio in OICR compresi ETF qualificati come prodotti ex articolo 8 e articolo 9 del Regolamento UE 2019/2088 "SFDR".

Gli attivi potranno inoltre essere investiti in:

- quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, emessi nel rispetto del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dal medesimo decreto legislativo;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
 - depositi bancari in conto corrente;
 - certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
 - operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati Membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati Membri;
- strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CE, da enti locali o da enti pubblici di stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati ovvero da soggetti residenti nei predetti stati membri che appartengono alle seguenti tipologie:
 - titoli di Stato;
 - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
 - titoli di capitale, ovvero strumenti finanziari di natura azionaria e, più in generale, di capitale (es. azioni di risparmio, warrants, ecc.) comunque denominati, altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario non ammessi o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; obbligazioni convertibili e/o cum warrant negli strumenti finanziari di cui sopra; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire o vendere gli strumenti finanziari di cui sopra.

Nel caso in cui il patrimonio del fondo sia investito in una delle ultime due tipologie di attivi sopra elencati (strumenti monetari e finanziari), nelle scelte di investimento si terranno in considerazione i fattori ESG come definiti nell'ambito della Politica di Sostenibilità del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, presente sul sito internet della compagnia alla pagina "Sostenibilità".

Resta ferma per la compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno in disponibilità liquide e più in generale la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei contraenti.

La compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo Interno e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie. Tali strumenti derivati saranno attivati attraverso l'investimento in quote di OICR dedicati.

Il Fondo Interno ESG Azionario Multitrend persegue una propria politica d'investimento come di seguito rappresentata.

Lo stile di gestione attivo come descritto al precedente art. 2 è finalizzato a creare valore aggiunto rispetto al benchmark mediante scostamenti significativi dallo stesso. Gli attivi sono allocati principalmente in strumenti esposti a temi di investimento di lungo periodo, come, a titolo esemplificativo, la transizione energetica, l'economia circolare, l'evoluzione digitale, lo sviluppo di nuove infrastrutture. Il processo di selezione degli strumenti sottostanti integra anche criteri ambientali, sociali e di buona governance (ESG).

Regolamento del Fondo Interno ESG Azionario Multitrend

La componente azionaria può a seconda del contesto del mercato rappresentare fino al 100% del valore del Fondo Interno, con un minimo del 80%.

Per diversificare i propri investimenti, il Fondo Interno può investire per un limite massimo del 10% del valore corrente del fondo in OICR specializzati in obbligazioni di mercati dei Paesi emergenti e in OICR specializzati in obbligazioni High Yield.

Gli strumenti oggetto di investimento sono denominati principalmente in euro, dollaro statunitense, sterlina inglese e yen giapponese.

Non sono previste distribuzioni di proventi, ma essi verranno trattenuti e capitalizzati nel Fondo Interno.

Art. 5 - Gestione del Fondo Interno

La gestione del Fondo Interno e l'attuazione della politica di investimento competono alla compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.

La compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l'attività di gestione del Fondo Interno. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del Fondo Interno, rispetto a quelli indicati all'art. 8, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del Fondo Interno restano predefiniti dalla compagnia.

Art. 6 - Valore unitario della quota

Il valore unitario della quota del Fondo Interno è espresso in euro ed è fissato, alla data di costituzione del Fondo Interno, a 10,00 euro.

Il valore unitario della quota viene determinato nei giorni di valorizzazione, secondo il Calendario di valorizzazione di seguito definito, dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, calcolato con le modalità descritte al successivo art. 7, per il numero complessivo delle quote del Fondo Interno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione considerato. Tale rapporto viene arrotondato alla terza cifra decimale.

Il calendario di valorizzazione è costituito da tutti i giorni dell'anno solare esclusi i giorni del calendario in cui il valore unitario della quota non sarà determinato e pubblicato, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.

Il calendario di valorizzazione è pubblicato sul sito internet della compagnia.

Nel caso in cui sopravvengano eventi che provochino turbative di mercato e/o decisioni degli organi di borsa per cui si verifichi l'assenza di tutte o parte delle quotazioni delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno, la compagnia potrà non calcolare e pubblicare il valore unitario della quota, ferma restando la maturazione dei frutti e degli oneri riferiti a tali giornate.

In questi casi il valore unitario della quota viene determinato il primo giorno lavorativo successivo utile, quando la quotazione delle attività finanziarie comprese nel Fondo Interno si renda nuovamente disponibile.

Art. 7 - Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto)

Il valore complessivo netto del Fondo Interno (patrimonio netto) è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo Interno al netto dei costi evidenziati al successivo art. 8.

Per il valore delle attività si farà riferimento alle quantità nonché agli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rilevati in corrispondenza del giorno di valorizzazione.

In particolare, i criteri di valutazione degli attivi sono i seguenti:

- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rilevata in corrispondenza del giorno di valorizzazione della quota;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono valutati in base all'ultimo prezzo ufficiale disponibile rilevato in corrispondenza del giorno di valorizzazione, mentre per gli strumenti finanziari non quotati o in caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisioni degli organi di borsa, viene utilizzato,

Regolamento del Fondo Interno ESG Azionario Multitrend

- come prezzo, il valore di presunto realizzo determinato sugli elementi d'informazione disponibili oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo Paese di residenza che quella di mercato;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, nel caso in cui la quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrelevanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente;
 - gli strumenti finanziari derivati trattati "Over the Counter" (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l'intera durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;
 - il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo Interno viene determinato sulla base del tasso di cambio disponibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea, in corrispondenza del giorno di valorizzazione o ultimo disponibile;
 - le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale;
 - i depositi bancari evidenziano l'effettivo saldo giornaliero per valuta del conto corrente bancario relativo al fondo come risultante dalle movimentazioni del portafoglio degli investimenti comprensivo del rateo interessi maturato sia esso a credito o a debito.

Gli eventuali crediti d'imposta maturati non verranno attribuiti al Fondo Interno.

Le eventuali commissioni retrocesse dai Gestori degli OICR verranno attribuite al Fondo Interno.

Art. 8 - Costi gravanti sul Fondo Interno

I costi gravanti sul Fondo Interno sono di seguito indicati.

- a) Commissione di gestione:** pari ad una percentuale, espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno, come indicato nella seguente tabella, calcolata ad ogni valorizzazione accantonando un rateo e prelevata trimestralmente dalle disponibilità del Fondo Interno.

Fondo Interno	Commissione di gestione annua
ESG Azionario Multitrend	1,85%

La commissione di gestione è prelevata per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministrazione dei contratti.

- b) Commissioni di performance:** con riferimento ad ogni anno di operatività del Fondo Interno, a partire dalla data della sua costituzione, è previsto un costo pari al 20% della differenza (overperformance), se positiva tra:
- l'incremento percentuale fatto registrare dal valore unitario della quota del Fondo Interno, nel periodo intercorrente fra l'ultima data di valorizzazione del mese di aprile dell'anno corrente rispetto all'ultima data di valorizzazione del mese di aprile dell'anno precedente;
 - l'incremento fatto registrare dal "parametro di riferimento" dato dal benchmark (come descritto al precedente art. 2) nello stesso periodo.

Nel caso in cui il rendimento del parametro di riferimento abbia segno negativo, per calcolare l'overperformance si considera che il parametro abbia registrato un incremento pari a zero.

La commissione di performance è calcolata ad ogni valorizzazione accantonando un rateo e prelevata annualmente dalle disponibilità del Fondo Interno.

Regolamento del Fondo Interno ESG Azionario Multitrend

La commissione di performance è applicata al minor ammontare tra:

- il valore complessivo medio del patrimonio del Fondo Interno rilevato nel periodo intercorrente tra l'ultimo giorno di valorizzazione del mese di aprile dell'anno precedente e la data di valorizzazione;
- e il valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno nel giorno di calcolo.

Nel primo anno di operatività del fondo, si considera il periodo compreso tra la prima data di calcolo del valore quota del fondo e l'ultima data di valorizzazione del mese di aprile dell'anno solare successivo a quello di avvio del Fondo Interno.

La commissione di performance non viene applicata qualora il rendimento del fondo sia negativo.

È prevista una commissione massima complessivamente prelevabile (come somma delle commissioni di cui alle lettere a) e b), pari alla commissione di gestione a cui si aggiunge il 100% della commissione di gestione stessa; quest'ultima percentuale costituisce il massimo prelevabile a titolo di commissione di performance.

c) Commissioni per la parte di attivi investiti in quote di OICR

Tipologia di OICR	OICR del Gruppo: Massima commissione di gestione annua	OICR di società terze: Massima commissione di gestione annua
Monetario	0,30%	0,40%
Obbligazionario/Bilanciato	0,80%	1,20%
Azionario	1,10%	1,55%
Flessibile/Total Return e Altro	1,30%	1,80%

Sono previste inoltre commissioni di performance gravanti sugli OICR nella misura massima del 30% dell'overperformance stessa.

La compagnia si riserva di modificare il costo massimo di tali commissioni di gestione qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente. In tal caso, la compagnia ne darà preventiva comunicazione ai contraenti concedendo agli stessi, anche quando non previsto dalle condizioni contrattuali delle polizze collegate al fondo, il diritto di recesso senza penalità.

d) Altri costi a carico del Fondo Interno:

- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento;
- spese inerenti l'attività svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Interno;
- eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR;
- eventuali compensi alla banca depositaria;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

Art. 9 - Rendiconto annuale del Fondo Interno

La compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile. Il rendiconto della gestione del Fondo Interno è sottoposto a revisione da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Art. 10 - Modifiche al Regolamento del Fondo Interno

Il presente Regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi ad eventuali variazioni della normativa di tempo in tempo vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole ai contraenti.

Le modifiche saranno comunicate ai contraenti.

Regolamento del Fondo Interno ESG Azionario Multitrend

Art. 11 - Fusione e liquidazione del Fondo Interno

La compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l'interesse dei contraenti, può fondere il Fondo Interno con altro/i Fondo/i Interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

La compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.

Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per i contraenti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

Informazioni relative a Morgan Stanley Capital International (MSCI)

Informazioni relative a Morgan Stanley Capital International (MSCI)

Di seguito sono riportate informazioni relative a Morgan Stanley Capital International (MSCI) fornitore di servizi finanziari di alcuni indici che compongono il benchmark (parametro di riferimento) dei Fondi Interni Bilanciato Globale 25, Bilanciato Globale 45, Bilanciato Globale 70, ESG Bilanciato Globale 30, ESG Bilanciato Globale 50, ESG Azionario Multitrend come descritto nei rispettivi Regolamenti riportati nelle pagine precedenti.

Blended index: i rendimenti misti sono calcolati da Intesa Sanpaolo Vita sulla base dei valori di fine giornata degli indici concessi in licenza da MSCI ["Dati MSCI"]. Per chiarezza, MSCI non è l'"amministratore" dell'indice di riferimento, né un "contributore", "presentatore" o "contributore sottoposto a vigilanza" dei rendimenti misti, e i Dati MSCI non sono considerati un "contributo" relativamente ai rendimenti misti, a seconda della definizione di tali termini nelle normative, regolamenti, leggi o standard internazionali. I Dati MSCI sono forniti "così come sono", senza alcuna garanzia o responsabilità, e non è consentito effettuarne copie o distribuirli. MSCI non rilascia alcuna dichiarazione sull'opportunità di un investimento o strategia, e non sponsorizza, promuove, emette, vende o altrimenti raccomanda o patrocina alcun investimento o strategia, incluso qualunque prodotto finanziario o strategia basato su, o che segua o altrimenti utilizzi qualsiasi Dato MSCI, modelli, analisi o altri materiali o informazioni.

**Area clienti
Intesa
Sanpaolo Vita**

La compagnia mette a disposizione un'apposita area clienti all'interno del proprio sito internet www.intesasanpaolovita.it.

Secondo tempi e modalità previsti dalla normativa, nell'area clienti sarà possibile consultare:

- coperture assicurative attive
- condizioni di assicurazione dei prodotti sottoscritti
- stato dei versamenti dei premi e relative scadenze
- il valore di riscatto della polizza
- dati anagrafici e i recapiti dei beneficiari designati nominativamente e del referente terzo se indicato, oltre a ogni altra informazione utile a conoscere la propria posizione assicurativa.

Nell'area riservata è possibile modificare i propri dati anagrafici ed effettuare il versamento dei premi successivi al primo.

Il servizio è gratuito e per accedere è necessario l'autenticazione con i codici di accesso forniti dalla compagnia su richiesta del cliente. I codici di accesso garantiscono al cliente un adeguato livello di riservatezza e sicurezza durante l'utilizzo dell'area clienti.

L'utilizzo dell'area clienti è disciplinato dalle condizioni di servizio che il cliente deve accettare al primo accesso.

Il cliente in ogni caso potrà utilizzare le funzionalità dell'area clienti messe a disposizione tempo per tempo della compagnia.

Modulo di polizza

Il modulo di polizza completo di tutte le informazioni acquisite dalla compagnia relativamente al contratto verrà emesso tramite procedura informatica al momento della sottoscrizione.

Nel fac-simile si ipotizza, a titolo puramente esemplificativo, che il cliente abbia scelto:

- XXXXXX,
- XXXXXX.



Signor/Signora **Nome Cognome**
Polizza assicurativa
Patrimonio Aziende^{Insurance} - Cod. MIXG4
 N. XXXXXXXXXXXX

DATI PERSONALI

CLIENTE

Il contraente titolare del contratto

DENOMINAZIONE SOCIALE _____

CODICE FISCALE/PARTITA IVA _____

DATA COSTITUZIONE _____

INDIRIZZO SEDE LEGALE _____

LOCALITÀ _____

CAP, PROV. e STATO _____

LEGALE RAPPRESENTANTE

ASSICURATO

La persona sulla cui vita viene stipulato il contratto

COGNOME	_____	_____
NOME	_____	_____
LUOGO DI NASCITA	_____	_____
DATA DI NASCITA	_____	_____
CODICE FISCALE	_____	_____
INDIRIZZO di RESIDENZA	_____	_____
LOCALITÀ	_____	_____
CAP, PROV. e STATO	_____	_____
INDIRIZZO E-MAIL	_____	_____
TELEFONO	_____	_____



INTESA SANPAOLO
VITA

CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Che cos'è e cosa offre Patrimonio Aziende^{Insurance}

Patrimonio Aziende^{Insurance} è un contratto di assicurazione sulla vita di tipo multiramo, che consente di combinare diverse tipologie di investimenti.

È un contratto a vita intera, che prevede il versamento di un premio unico senza possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi.

In caso di morte dell'assicurato, la compagnia pagherà al beneficiario designato, il valore complessivo dell'investimento pari alla somma dei seguenti importi:

- il capitale alla data di disinvestimento, relativo alla parte di investimento nella Gestione Separata;
- il valore alla data di disinvestimento del capitale investito in quote dei Fondi Interni.

Il valore complessivo dell'investimento è inoltre maggiorato di un importo variabile in funzione dell'età dell'assicurato al momento della morte.

Il prodotto prevede i costi di gestione annui applicati al rendimento della Gestione Separata e ai Fondi Interni; una parte di questi costi viene retrocessa alla banca intermediaria.

Chi è il beneficiario della prestazione di Patrimonio Aziende^{Insurance}

Il beneficiario del capitale in caso di decesso dell'assicurato è il contraente.

Referente terzo cui la compagnia può far riferimento per la liquidazione della prestazione assicurata:

Cognome e nome _____ Codice fiscale _____
 Indirizzo _____ Comune _____
 CAP _____ Provincia _____ Nazione _____
 Telefono cellulare _____ e-mail _____

Inizio e durata del contratto

Questa polizza inizia dalle ore 24:00 del [gg/mm/aaaa], secondo le modalità indicate all'articolo 4 delle condizioni di assicurazione, e dura per tutta la vita dell'assicurato salvo la possibilità di riscatto anticipato.

Diritto di recesso

Entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione modulo di polizza il cliente può recedere dal contratto (ex articolo 177 del Codice delle Assicurazioni - decreto legislativo n. 209/2005).

Il cliente può recedere dal contratto sottoscrivendo l'apposito modulo presso la banca intermediaria o inviando una comunicazione scritta e firmata (con allegato copia del documento d'identità del rappresentante legale) alla compagnia tramite raccomandata A/R.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la compagnia rimborserà al cliente il premio unico eventualmente comprensivo del possibile incremento o decremento del valore delle quote per la parte di importo investita nell/i Fondo/i Interno/i, come da articolo 24 delle condizioni di assicurazione.

PREMIO UNICO, MODALITÀ DI PAGAMENTO, COSTI E IMPORTO INVESTITO

Il cliente si impegna a versare un premio unico di X.XXX,YY euro tramite addebito in conto corrente.

La data valuta di addebito al cliente è quella di inizio del contratto: l'estratto conto bancario costituisce a tutti gli effetti ricevuta di pagamento (quietanza).

Il costo fisso applicato al premio unico è pari a 20,00 euro. L'importo investito sul contratto è di X.XXX,YY euro.

Modulo di polizza
RIPARTIZIONE DEL PREMIO UNICO

Il cliente ha scelto di ripartire il premio unico tra la Gestione Separata e un Fondo Interno / i Fondi Interni come indicato nella seguente tabella:

Tipologia di investimento	Percentuale di ripartizione	Importo investito al netto dei costi (in euro)
Gestione Separata Fondo Base Sicura	XX%	XXXX,XX
Fondo Interno Obbligazionario Flex	XX%	XXXX,XX
Fondo Interno Multiasset Flex 12	XX%	XXXX,XX
Fondo Interno Bilanciato Globale 25	XX%	XXXX,XX
Fondo Interno Bilanciato Globale 45	XX%	XXXX,XX
Fondo Interno Bilanciato Globale 70	XX%	XXXX,XX
Fondo Interno ESG Bilanciato Globale 30	XX%	XXXX,XX
Fondo Interno ESG Bilanciato Globale 50	XX%	XXXX,XX
Fondo Interno ESG Azionario Strategia Flex	XX%	XXXX,XX
Fondo Interno ESG Azionario Multitrend	XX%	XXXX,XX

L'importo investito destinato al Fondo Interno / ai Fondi Interni verrà convertito in quote alla data di inizio del contratto; il numero delle quote attribuite e la data di investimento nel Fondo Interno / nei Fondi Interni e nella Gestione Separata saranno comunicati al cliente con la lettera di conferma di investimento.

CONSENSO DELL'INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tenuto conto dell'Informativa resami ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., contenuta nella documentazione contrattuale di riferimento (**Mod. ISV-E71PAi-Ed.01/2024**), prendo atto del trattamento dei miei dati personali effettuato per le finalità descritte nell'Informativa, alle lettere a) e b) della sezione 3 "Categorie dei dati personali, finalità e base giuridica del trattamento".

Inoltre, apponendo la mia firma in calce, confermo il mio consenso in relazione al trattamento delle categorie particolari di dati personali, compresa la loro comunicazione e successivo trattamento da parte delle categorie di destinatari di cui alla sezione 4 dell'Informativa, necessario per il perseguimento delle finalità indicate nella sezione 8 dell'Informativa.

Le ricordiamo che senza tale consenso non è possibile concludere o dare esecuzione al rapporto contrattuale.

L'assicurato: _____

Firma dell'interessato
(l'assicurato) _____

Modulo di polizza

CONSENSO DELL'INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

**CONSENSO DI PERSONA GIURIDICA, ENTE O ASSOCIAZIONE
PER COMUNICAZIONI ELETTRONICHE IN ATTIVITÀ PROMOZIONALI**

Con riferimento all'“Informativa nei confronti di persone giuridiche, enti o associazioni” che ci è stata consegnata da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., contenuta nella documentazione contrattuale di riferimento (**Mod. ISV-E71PAi-Ed.01/2024**),

☐ prestiamo il consenso ☐ neghiamo il consenso

all'uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l'operatore e di comunicazioni elettroniche (posta elettronica, telefax, SMS, MMS o di altro tipo) per lo svolgimento di attività promozionali o il compimento di ricerche di mercato nei nostri confronti.

Il cliente: _____

X _____
Legale rappresentante

Luogo e data

DICHIARAZIONI, IMPEGNI DEL CLIENTE E SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA

- Dichiaro che, prima della sottoscrizione del presente modulo di polizza, ho ricevuto, ho letto attentamente, ho compreso e quindi accettato in ogni loro parte:
 - la vigente versione del “Documento contenente le informazioni chiave” ed i documenti contenenti le informazioni specifiche delle opzioni di investimento prescelte;
 - la vigente versione del DIP aggiuntivo IBIP (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi);
 - le condizioni di assicurazione Mod. ISV-E71PAi-Ed.01/2024;
 - il modulo di polizza in formato fac-simile;
 che compongono il set informativo di cui fanno parte integrante anche le condizioni stabilite nelle eventuali appendici contrattuali.
- Dichiaro inoltre che ho ricevuto il set informativo sopra indicato in formato cartaceo.
- Dichiaro, infine, di aver letto e compreso l'Informativa sulla sostenibilità dei servizi finanziari (SFDR) relativa a una o più delle opzioni di investimento classificate ai sensi dell'art. 8 e/o 9 del Regolamento UE n. 2019/2088, se presenti tra le opzioni di investimento da me prescelte. Tale Informativa e ogni eventuale successivo aggiornamento è disponibile sul sito internet della compagnia nella pagina del prodotto.

X

Legale rappresentante

Modulo di polizza

DICHIARAZIONI, IMPEGNI DEL CLIENTE E SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA

- Dichiaro di approvare espressamente i seguenti articoli delle condizioni di assicurazione: articolo 3 *Come si sottoscrive il contratto*; articolo 4 *Quando inizia il contratto*; articolo 5 *Quando si estingue il contratto*; articolo 6 *Cos'è il premio unico*; articolo 7 *Qual è il limite massimo del premio unico*; articolo 9 *Quali sono i costi applicati al premio unico*; articolo 10 *Come viene ripartito il premio unico*; articolo 15 *Come si rivaluta e quali sono i costi applicati al capitale investito nella Gestione Separata*; articolo 16 *Modalità di rivalutazione degli importi investiti e disinvestiti nella Gestione Separata durante l'anno*; articolo 17 *Come si determina il valore del capitale investito nei Fondi Interni*; articolo 18 *Quali sono i costi di gestione dei Fondi Interni*; articolo 20 *Come e quando è possibile richiedere il riscatto*; articolo 21 *Come si determina il valore del capitale in caso di riscatto*; articolo 22 *Quali sono i costi in caso di riscatto*; articolo 28 *Come richiedere la prestazione in caso di morte dell'assicurato*; articolo 30 *Come vengono effettuati i pagamenti*; articolo 32 *Limitazioni alle operazioni che il cliente può richiedere in corso di contratto*; articolo 36 *Prestiti, cessione del contratto e pegno*; articolo 39 *Come presentare un reclamo*; articolo 40 *Come gestire le controversie*.

X

Legale rappresentante

- Dichiaro:
- di avere la sede legale in Italia;
 - di essere consapevole che il beneficiario indicato nel Documento di Polizza non potrà essere modificato.
- Dichiaro, inoltre, di essere stato reso edotto del fatto che la documentazione richiesta dalla compagnia in caso di morte, di cui all'articolo 28 delle condizioni di assicurazione, è funzionale ad una corretta individuazione degli aventi diritto alla prestazione assicurata.
- Mi impegno a consegnare al referente terzo copia dell'Informativa sul trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, allegata al presente modulo di polizza, sollevando Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. dalla responsabilità di ogni danno che dovesse derivare dal mio inadempimento.
- Infine autorizzo la banca _____ ad addebitare direttamente sul conto corrente IBAN [_____] intestato a [NOME COGNOME] la somma che costituisce il premio unico versato a favore di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. "e ad evidenziare la polizza sul Deposito Amministrato n° <n° deposito amministrato>" "e ad evidenziare la polizza sulla Rubrica Polizze n° <n° rubrica polizze>".

Per la sottoscrizione della polizza

X Firma digitale rappresentante legale

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.

X

Legale rappresentante

Autorizzo la stipula della polizza sulla mia persona

X

Assicurato

Luogo e data di sottoscrizione

DICHIARAZIONE DELL'INTERMEDIARIO

Proposta di Investimento n° <numero proposta>

Il sottoscritto, incaricato del collocamento, dichiara e attesta di aver identificato il titolare/i della polizza e di aver raccolto i dati sopra riportati in sua/loro presenza. Questa attestazione è rilasciata al fine di consentire a Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi, come previsto dalla disciplina vigente in materia di antiriciclaggio.

Nome e Cognome _____ Matricola _____

X

Intermediario

Informativa sul trattamento dei dati personali

(Informativa aggiornata a giugno 2023)

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (DI SEGUITO L'“INFORMATIVA”)

Il Regolamento sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito il “Regolamento”) contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. La presente Informativa ne recepisce le previsioni.

SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., con sede legale in Corso Inghilterra 3, 10138 Torino, Ultima Società Controllante Italiana (USCI) del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito anche la “Società” o il “Titolare”) tratta i Suoi dati personali (di seguito i “dati personali”) per le finalità indicate nella sezione 3.

Per ulteriori informazioni, e per visualizzare la versione più aggiornata della presente Informativa, può visitare il sito internet di Intesa Sanpaolo Vita www.intesasampaolovita.it e, in particolare, la sezione “Privacy” con tutte le informazioni concernenti l'utilizzo ed il trattamento dei dati personali.

SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Intesa Sanpaolo Vita ha nominato il “responsabile della protezione dei dati” previsto dal Regolamento (c.d. “*Data Protection Officer*” o DPO). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi dati personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella sezione 7 della presente Informativa, può contattare il DPO al seguente indirizzo e-mail: dpo@intesasampaolovita.it.

SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Categorie di dati personali

Fra i dati personali che la Società tratta rientrano, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici, i dati derivanti dai servizi web e i dati derivanti dalle disposizioni di pagamento dei soggetti interessati dal contratto assicurativo (contraente, assicurato, beneficiari, richiedenti il preventivo e/o eventuali legali rappresentanti). Tra i dati trattati potrebbero esservi anche i dati definiti particolari di cui alla sezione 8 della presente Informativa.

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali che la riguardano, da Lei comunicati alla Società o raccolti presso soggetti terzi ¹ (in quest'ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi), sono trattati dalla Società nell'ambito della sua attività per le seguenti finalità:

a) Prestazione dei servizi ed esecuzione dei contratti

Il conferimento dei Suoi dati personali necessari per prestare i servizi richiesti ed eseguire i contratti (ivi compresi gli atti in fase precontrattuale) non è obbligatorio, ma il rifiuto a fornire tali dati personali comporta l'impossibilità per la Società di adempiere a quanto richiesto.

b) Adempimento a prescrizioni normative nazionali e comunitarie

Il trattamento dei Suoi dati personali per adempiere a prescrizioni normative è obbligatorio e non è richiesto il Suo consenso. Il trattamento è obbligatorio, ad esempio, quando è prescritto dalla normativa antiriciclaggio, fiscale, anticorruzione, di prevenzione delle frodi nei servizi assicurativi o per adempiere a disposizioni o richieste dell'autorità di vigilanza e controllo (ad esempio la normativa in materia di antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo impone la profilazione del rischio di riciclaggio e del confronto con liste pubbliche a contrasto del terrorismo internazionale e la comunicazione dei dati agli intermediari del Gruppo Intesa Sanpaolo al solo fine di perseguire le finalità connesse all'applicazione della disciplina antiriciclaggio; la regolamentazione IVASS e la Direttiva Europea sulla distribuzione assicurativa (IDD) richiedono la valutazione dell'adeguatezza del contratto offerto per l'intero corso di vita dello stesso; la normativa inerente alla prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità, richiede la comunicazione dei dati ai fini dell'alimentazione del relativo archivio centrale automatizzato - SCIPAFI).

c) Legittimo interesse del Titolare

Il trattamento dei Suoi dati personali è necessario per perseguire un legittimo interesse della Società, ossia:

- per svolgere l'attività di prevenzione delle frodi assicurative;
- per la gestione del rischio assicurativo a seguito della stipula di un contratto di assicurazione (a mero titolo esemplificativo la gestione dei rapporti con i coassicuratori e/o riassicuratori);

¹ Ad esempio, intermediari assicurativi, contraenti di polizze collettive o individuali in cui lei risulti assicurato, eventuali coobbligati, altri operatori assicurativi (quali agenti, mediatori di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura assicurativa, di liquidazione di un sinistro, di trasferimento della posizione previdenziale, ecc.) richiediamo informazioni o sono tenuti a comunicarci informazioni; organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo; Magistratura, Forze dell'Ordine e altri soggetti pubblici.

- per la gestione della sicurezza fisica, intesa come sicurezza delle persone e del patrimonio aziendale, anche attraverso l'acquisizione di immagini e video nell'ambito di sistemi di videosorveglianza;
- presidio della sicurezza dei sistemi IT e delle reti a tutela della riservatezza, integrità e disponibilità dei dati personali;
- trasmissione di dati personali all'interno del Gruppo societario a fini amministrativi interni;
- esercizio e difesa di un diritto, in qualsiasi sede;
- svolgimento di attività non riconducibili all'esecuzione di contratti ma pertinenti al rapporto di clientela (ad esempio assistenza e "caring" alla clientela);
- gestione di operazioni societarie e strategiche quali, ad esempio fusioni, scissioni e cessioni di ramo d'azienda;
- sviluppo e aggiornamento di modelli predittivi e descrittivi attraverso la produzione di statistiche e di reportistica con le seguenti finalità:
 1. definizione di nuovi prodotti e servizi;
 2. verifica delle performance di prodotti e servizi per il miglioramento degli stessi;
 3. verifica dell'efficacia di processi e/o dell'operatività delle strutture;
 4. miglioramento della Data Quality;
- per perseguire eventuali ed ulteriori legittimi interessi. In quest'ultimo caso la Società potrà trattare i Suoi dati personali solo dopo averla informata e aver appurato che il perseguimento dei propri interessi legittimi o di quelli di terzi non comprometta i Suoi diritti e le Sue libertà fondamentali e non è richiesto il Suo consenso.

SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che la Società comunichi i Suoi dati personali alle seguenti categorie di destinatari:

- 1) Società del Gruppo Intesa Sanpaolo** tra cui la società che gestisce il sistema informativo e alcuni servizi amministrativi, legali e contabili, e le società controllate.
 - 2) Soggetti terzi** (società, liberi professionisti, ecc.), ad esempio:
 - soggetti che svolgono servizi societari, finanziari e assicurativi quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori;
 - agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori diretti, promotori finanziari ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (banche, Poste Italiane, SIM, SGR, Società di Leasing, ecc.);
 - società di servizi per il quietanzamento, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri tra cui la centrale operativa di assistenza, società addette alla gestione delle coperture assicurative connesse alla tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici (ad esempio il servizio per la gestione del sistema informativo della Società ivi compresa la posta elettronica); società di servizi postali (per trasmissione imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della clientela), società di revisione, di certificazione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; società di servizi per l'acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
 - società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società che svolgono per conto di quest'ultima attività di consulenza e assistenza;
 - soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center, ecc.);
 - organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate;
 - gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica;
 - rilevazione della qualità dei servizi;
 - altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
 - 3) Autorità** (ad esempio, giudiziaria, amministrativa ecc.) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni, nonché altri soggetti, quali: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Banca d'Italia; SIA, CRIF, Ministeri; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc. Agenzia delle Entrate e Anagrafe Tributaria; Magistratura; Forze dell'Ordine; Equitalia Giustizia, Organismi di mediazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi (es. SCIPAFI).
- Le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi dati personali agiscono quali: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i dati personali per conto del Titolare o 3) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Società le finalità ed i mezzi dello stesso.
- L'elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o Contitolari è disponibile presso la sede della Società o sul sito internet www.intesasnpaolovita.it.

SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL'UNIONE EUROPEA

I Suoi dati personali sono trattati dalla Società all'interno del territorio dell'Unione Europea e non vengono diffusi.

Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, la Società si riserva di trasferire i Suoi dati personali verso Paesi al di fuori dell'Unione Europea per i quali esistono decisioni di "adeguatezza" della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

SEZIONE 6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei Suoi dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I Suoi dati personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare i Suoi dati personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui lei è parte; ovvero per 12 mesi dall'emissione del preventivo richiesto nel caso in cui a esso non segua la conclusione del contratto di assicurazione definitivo. I dati personali potranno, altresì, esser trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.

SEZIONE 7 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo e-mail: dpo@intesasampaolovita.it o all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata privacy@pec.intesasampaolovita.it; a mezzo posta all'indirizzo Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. - Privacy - Corso Inghilterra, 3 - 10138 Torino.

Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi momento i consensi espressi con la presente Informativa.

Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla Società, a fronte dell'esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente. Tuttavia, se le Sue richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, la Società potrà addebitarle un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le Sue richieste.

1. Diritto di accesso

Lei potrà ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi dati personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai dati personali ed alle informazioni previste dall'art. 15 del Regolamento, tra le quali, a titolo esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di dati personali trattati ecc.

Qualora i dati personali siano trasferiti a un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale, Lei ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento.

Se richiesto, la Società Le potrà fornire una copia dei dati personali oggetto di trattamento. Per le eventuali ulteriori copie la Società potrà addebitarle un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni Le verranno fornite dalla Società in un formato elettronico di uso comune.

2. Diritto di rettifica

Lei potrà ottenere dalla Società la rettifica dei Suoi dati personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.

3. Diritto alla cancellazione

Lei potrà ottenere dal Titolare la cancellazione dei Suoi dati personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall'art. 17 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo, qualora i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su cui si basa il trattamento dei Suoi dati personali è stato da Lei revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento.

La informiamo che la Società non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi dati personali: qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l'adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

4. Diritto di limitazione di trattamento

Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 18 del Regolamento, tra le quali, ad esempio: a fronte di una Sua contestazione circa l'esattezza dei Suoi dati personali oggetto di trattamento o qualora i Suoi dati personali le siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento.

5. Diritto alla portabilità dei dati

Qualora il trattamento dei Suoi dati personali si basi sul consenso o sia necessario per l'esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei potrà:

- richiedere di ricevere i dati personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (esempio: computer e/o tablet);
- trasmettere i Suoi dati personali ricevuti ad un altro soggetto titolare del trattamento senza impedimenti da parte della Società.

Potrà inoltre richiedere che i Suoi dati personali vengano trasmessi dalla Società direttamente ad un altro soggetto titolare del trattamento da Lei indicato, se ciò sia tecnicamente fattibile per la Società. In questo caso, sarà Sua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intenda trasferire i Suoi dati personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta.

6. Diritto di opposizione

Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali qualora il trattamento venga effettuato per l'esecuzione di un'attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (compresa l'attività di profilazione).

Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'Interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.

7. Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione

Il Regolamento prevede in favore dell'Interessato il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato dei Suoi dati personali, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo significativo sulla Sua persona a meno che la suddetta decisione:

- a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra Lei e la Società;
- b) sia autorizzata dal diritto italiano o europeo;
- c) si basi sul Suo consenso esplicito.

La Società effettua dei processi decisionali automatizzati per l'attività di assunzione dei prodotti assicurativi e la conseguente conclusione ed esecuzione degli stessi ¹. La Società attuerà misure appropriate per tutelare i Suoi diritti, le Sue libertà e i Suoi legittimi interessi e Lei potrà esercitare il diritto di ottenere l'intervento umano da parte della Società, di esprimere la Sua opinione o di contestare la decisione.

8. Diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali

Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi dati personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.

SEZIONE 8 - TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI

In relazione al trattamento delle categorie particolari di dati personali (tra cui ad esempio i dati relativi allo stato di salute), necessario per l'assunzione e la stipula di polizze assicurative, nonché per la successiva fase di gestione ed esecuzione contrattuale, è richiesta una manifestazione esplicita di consenso, fatti salvi gli specifici casi previsti dal Regolamento che consentono il trattamento di tali dati personali anche in assenza di consenso.

² Ad esempio al fine della verifica di limiti assuntivi riferiti al contratto (es. età dell'assicurato).

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (DI SEGUITO L'“INFORMATIVA”) - FINALITÀ PROMO-COMMERCIALI

Il Regolamento sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito il “Regolamento”) contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. La presente Informativa ne recepisce le previsioni.

SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., con sede legale in Corso Inghilterra 3, 10138 Torino, Ultima Società Controllante Italiana (USCI) del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito anche la “Società” o il “Titolare”) tratta i Suoi dati personali (di seguito i “dati personali”) per le finalità indicate nella sezione 3.

Per ulteriori informazioni, e per visualizzare la versione più aggiornata della presente Informativa, può visitare il sito internet di Intesa Sanpaolo Vita www.intesasanpaolovita.it e, in particolare, la sezione “Privacy” con tutte le informazioni concernenti l'utilizzo ed il trattamento dei dati personali.

SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Intesa Sanpaolo Vita ha nominato il “responsabile della protezione dei dati” previsto dal Regolamento (c.d. “*Data Protection Officer*” o DPO). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi dati personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella sezione 7 della presente Informativa, può contattare il DPO al seguente indirizzo e-mail: dpo@intesasanpaolovita.it.

SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Categorie di dati personali

Fra i dati personali che la Società tratta rientrano, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici, i dati di contatto (indirizzo e-mail o numero di telefono) e i dati derivanti dai servizi web.

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali che la riguardano, da Lei comunicati alla Società o raccolti tramite la rete di vendita (in quest'ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi), sono trattati dalla Società nell'ambito della sua attività per le seguenti finalità promo-commerciali:

- svolgimento di attività funzionali alla promozione e vendita di prodotti e servizi di Società del Gruppo Intesa Sanpaolo o di società terze, effettuare indagini di mercato e di *customer satisfaction* attraverso lettere, telefono, internet, SMS, MMS ed altri sistemi di comunicazione;
- comunicazione dei dati personali ad altre Società del Gruppo Intesa Sanpaolo (quali assicurazioni, banche, SIM, SGR), che provvederanno a fornirle una propria Informativa, per lo svolgimento, da parte loro, di attività promo-commerciali con riferimento a prodotti e/o servizi propri o di terzi.

I suddetti trattamenti sono facoltativi ed è richiesto il Suo consenso.

SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che la Società comunichi i Suoi dati personali alle seguenti categorie di destinatari:

- 1) **Società del Gruppo Intesa Sanpaolo** tra cui la società che gestisce il sistema informativo e alcuni servizi amministrativi, legali e contabili, e le società controllate.
- 2) **Soggetti terzi** (società, liberi professionisti, ecc.) che trattano i Suoi dati personali nell'ambito di:
 - servizi di consulenza assicurativa;
 - fornitura e gestione di procedure e sistemi informatici;
 - attività di consulenza in genere;
 - gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica;
 - rilevazione della qualità dei servizi, ricerche di mercato, informazione e promozione commerciale di prodotti e/o servizi.

Le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi dati personali agiscono quali: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i dati personali per conto del Titolare o 3) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Società le finalità ed i mezzi dello stesso.

L'elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o Contitolari è disponibile presso la sede della Società o sul sito internet www.intesasanpaolovita.it.

SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL'UNIONE EUROPEA.

I Suoi dati personali sono trattati dalla Società all'interno del territorio dell'Unione Europea e non vengono diffusi.

Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, la Società si riserva di trasferire i Suoi dati personali verso Paesi al di fuori dell'Unione Europea per i quali esistono decisioni di “adeguatezza” della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

SEZIONE 6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei Suoi dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I Suoi dati personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare i Suoi dati personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui lei è parte. I dati personali potranno, altresì, esser trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.

SEZIONE 7 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo e-mail: dpo@intesasampaolovita.it o all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata privacy@pec.intesasampaolovita.it; a mezzo posta all'indirizzo Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. - Privacy - Corso Inghilterra, 3 - 10138 Torino.

Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi momento i consensi espressi con la presente Informativa.

Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla Società, a fronte dell'esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente. Tuttavia, se le Sue richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, la Società potrà addebitarle un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le Sue richieste.

1. Diritto di accesso

Lei potrà ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi dati personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai dati personali ed alle informazioni previste dall'art. 15 del Regolamento, tra le quali, a titolo esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di dati personali trattati ecc.

Qualora i dati personali siano trasferiti a un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale, Lei ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento.

Se richiesto, la Società Le potrà fornire una copia dei dati personali oggetto di trattamento. Per le eventuali ulteriori copie la Società potrà addebitarle un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni Le verranno fornite dalla Società in un formato elettronico di uso comune.

2. Diritto di rettifica

Lei potrà ottenere dalla Società la rettifica dei Suoi dati personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.

3. Diritto alla cancellazione

Lei potrà ottenere dal Titolare la cancellazione dei Suoi dati personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall'art. 17 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo, qualora i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su cui si basa il trattamento dei Suoi dati personali è stato da Lei revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento.

La informiamo che la Società non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi dati personali: qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l'adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

4. Diritto di limitazione di trattamento

Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 18 del Regolamento, tra le quali, ad esempio: a fronte di una Sua contestazione circa l'esattezza dei Suoi dati personali oggetto di trattamento o qualora i Suoi dati personali le siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento.

5. Diritto alla portabilità dei dati

Qualora il trattamento dei Suoi dati personali si basi sul consenso o sia necessario per l'esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei potrà:

- richiedere di ricevere i dati personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (esempio: computer e/o tablet);
- trasmettere i Suoi dati personali ricevuti ad un altro soggetto titolare del trattamento senza impedimenti da parte della Società.

Potrà inoltre richiedere che i Suoi dati personali vengano trasmessi dalla Società direttamente ad un altro soggetto titolare del trattamento da Lei indicato, se ciò sia tecnicamente fattibile per la Società. In questo caso, sarà Sua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intenda trasferire i Suoi dati personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta.

6. Diritto di opposizione

Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali qualora il trattamento venga effettuato per l'esecuzione di un'attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (compresa l'attività di profilazione).

Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'Interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.

7. Diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali

Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi dati personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.

*** **

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE GIURIDICHE, ENTI O ASSOCIAZIONI

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. informa che l'uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l'intervento di un operatore e di comunicazioni elettroniche (posta elettronica, telefax, SMS, MMS o di altro tipo) per lo svolgimento di attività promozionale o il compimento di ricerche di mercato, è possibile solo con il consenso dei soggetti parte di un contratto di fornitura di servizi di comunicazione elettronica ("contraenti": definizione che ricomprende anche persone giuridiche, enti o associazioni). Lo svolgimento di dette attività nei confronti di tali soggetti è sottoposto a una specifica manifestazione di consenso.

Patrimonio Aziende_{Insurance}

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Sede legale: Corso Inghilterra n. 3, 10138 Torino - Sede Operativa: Via Melchiorre Gioia n. 22, 20124 Milano - comunicazioni@pec.intesasampaolovita.it, Capitale Sociale Euro 320.422.508, Codice Fiscale e n. iscrizione Registro Imprese di Torino 02505650370 - Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo", Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) - Sede Secondaria: Intesa Sanpaolo Vita Dublin Branch, 1st Floor International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC Dublin, D01 K8F1 (Ireland), registrata in Irlanda presso il C.R.O. (Companies Registration Office) n. 910051, VAT 4194641PH (IE4194641PH) - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. - Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00066 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28

Società del gruppo **INTESA**  **SANPAOLO**